

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE SECONDA

Roma - Giovedì, 22 febbraio 2024

Si pubblica il martedì,
il giovedì e il sabato


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere inviate per posta all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Ufficio inserzioni G.U. in Via Salaria, 691 - 00138 Roma; in caso di pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all'Istituto, le inserzioni possono essere consegnate a mano direttamente al punto vendita dell'Istituto in Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma. L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso Banca del Fucino S.p.A., Piazza Santiago del Cile, 10/15 - 00197 Roma (IBAN: IT 61 X 03124 03272 000010240651) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma.

FOGLIO DELLE INSERZIONI

SOMMARIO

ANNUNZI COMMERCIALI	Altri annunci commerciali
Convocazioni di assemblea	ANUBI SPE S.R.L.
BANCA FININT S.P.A. <i>Convocazione di assemblea dei titolari di azioni speciali di Banca Finint S.p.A. (TX24AAA1885)</i> Pag. 2	AZIMUT INVESTMENTS S.A. <i>Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (in seguito, la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385 (in seguito, il "Testo Unico Bancario") e relativa informativa privacy ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (TX24AAB1880)</i> Pag. 6
COMPAGNIA PORTUALE CIVITAVECCHIA Soc. Coop. per Azioni <i>Convocazione di assemblea (TV24AAA1819)</i> Pag. 3	CASTELLO SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A.
COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO S.C.S. <i>Convocazione di assemblea ordinaria dei soci (TX24AAA1925)</i> Pag. 3	CASSA RAIFFEISEN DI PARCINES SOC. COOP.
FIDI TOSCANA S.P.A. <i>Convocazione di assemblea ordinaria (TX24AAA1872)</i> Pag. 1	CASSA RAIFFEISEN ETSCHTAL SOC. COOP. <i>Avviso di cessione dei Crediti pro soluto e in blocco ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30.04.1999 (di seguito la "Legge sulla Cartolarizzazione"), le cui disposizioni, ai sensi dell'articolo 7 della Legge sulla Cartolarizzazione, sono applicabili in quanto compatibili alle cessioni ai fondi comuni di investimento aventi per oggetto crediti ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (TX24AAB1831)</i> Pag. 4
REBIRTH S.P.A. <i>Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria (TX24AAA1851)</i> Pag. 1	INDIGO LEASE S.R.L. <i>Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), unitamente alla informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento Privacy") (TX24AAB1884).</i> Pag. 11
RUESCH IMMOBILIARE S.P.A. <i>Convocazione di assemblea ordinaria (TX24AAA1861)</i> Pag. 1	
SANA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE <i>Convocazione di assemblea ordinaria (TX24AAA1877)</i> Pag. 2	



KOSMOS SPV S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (il "Testo Unico Bancario"), unitamente all'informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il "GDPR") e della successiva normativa nazionale di adeguamento (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) (TX24AAB1881) Pag. 9

MB FINANCE S.R.L.

Avviso di cessione crediti pro soluto (TX24AAB1837) Pag. 5

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli art.li 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. lo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (TX24AAB1904) Pag. 12

SCHAEFFLER RAILWAY PRODUCTS G.E.I.E.

Chiusura della liquidazione e cancellazione dal registro delle imprese di Monte Rosa Laghi Alto Piemonte della Schaeffler Railway Products G.E.I.E. (TX24AAB1882) Pag. 11

SPV PROJECT 2315 S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la "Legge sulla Cartolarizzazione"), corredato dall'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali") e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (TX24AAB1919) Pag. 13

STUDIO LUZZI E ASSOCIATI S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del D.M. 53/2015 (TX24AAB1876) Pag. 6

ANNUNZI GIUDIZIARI**Notifiche per pubblici proclami****TAR BASILICATA - POTENZA**

Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. e 39, comma 2, cod. proc. amm. - Ricorso per integrazione del contraddittorio - R.G. 515/2023 (TX24ABA1922) Pag. 23

TAR LAZIO - ROMA

Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio - N. 17542/2023 Reg. Prov. Coll. - N. 14342/2022 Reg. Ric. (TX24ABA1943) Pag. 43

Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio - N. 17545/2023 Reg. Prov. Coll. - N. 14032/2022 Reg. Ric. (TX24ABA1930) Pag. 38

Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio - N. 1167/2024 Reg. Prov. Coll. - N. 14032/2022 Reg. Ric. (TX24ABA1929) Pag. 28

Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio - N. 1162/2024 Reg. Prov. Coll. - N. 13541/2022 Reg. Ric. (TX24ABA1924) Pag. 24

Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio - N. 1161/2024 Reg. Prov. Coll. - N. 1822/2023 Reg. Ric. (TX24ABA1944) Pag. 47

Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio - N. 17550/2023 Reg. Prov. Coll. - N. 13541/2022 Reg. Ric. (TX24ABA1921) Pag. 18

Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio - N. 1157/2024 Reg. Prov. Coll. - N. 14342/2022 Reg. Ric. (TX24ABA1946) Pag. 49

Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio - N. 17546/2023 Reg. Prov. Coll. - N. 1822/2023 Reg. Ric. (TX24ABA1950) Pag. 51

TRIBUNALE CIVILE DI FORLÌ

Notifica per pubblici proclami - Estratto ricorso per usucapione e preventiva convocazione in mediazione obbligatoria (TX24ABA1917) Pag. 17

TRIBUNALE DI CATANIA Sezione Lavoro

Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio (TX24ABA1905) Pag. 17

TRIBUNALE DI RIMINI Sezione Lavoro

Notifica per pubblici proclami - R.G. 98/2024 (TX24ABA1867) Pag. 16

TRIBUNALE DI SPOLETO

Notifica per pubblici proclami - R.G. 2387/2023 (TX24ABA1874) Pag. 16

TRIBUNALE DI TREVISO

Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - R.G. 5666/2023 (TX24ABA1939) Pag. 42

TRIBUNALE DI VICENZA


Notifica per pubblici proclami ex art 150 c.p.c. - Atto di citazione per usucapione e preventiva convocazione per mediazione obbligatoria - R.G. n. 76/2024 (TX24ABA1893) Pag. 16

TRIBUNALE DI VITERBO


Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione in rinnovazione - R.G. n. 2599/2023 (TX24ABA1918) Pag. 17

TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI

Notifica per pubblici proclami - R.G. 1461/2020 (TX24ABA1832) Pag. 15



Ammortamenti			
TRIBUNALE DI ANCONA		TRIBUNALE DI FIRENZE	
<i>Ammortamento cambiario - R.G. 469/2024 (TX24ABC1871)</i>	<i>Pag. 55</i>	<i>Eredità giacente di Patalano Angelina (TX24ABH1908)</i>	<i>Pag. 59</i>
TRIBUNALE DI BRESCIA		TRIBUNALE DI FROSINONE	
<i>Avviso di rettifica - Ammortamento cambiario (TX24ABC1852)</i>	<i>Pag. 55</i>	<i>Nomina curatore eredità giacente di Marescotti Lino - R.G. 4492/2023 (TX24ABH1935)</i>	<i>Pag. 59</i>
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO		TRIBUNALE DI LECCE	
<i>Ammortamento titolo azionario - R.G. n. 324/2024 (TX24ABC1844)</i>	<i>Pag. 55</i>	<i>Nomina curatore eredità giacente di De Donatis Nicoletta - R.G. 139/2024 (TX24ABH1941)</i>	<i>Pag. 60</i>
Eredità		TRIBUNALE DI LUCCA	
EREDITÀ BENEFICIATA DI ALVARO NICOLINO		<i>Eredità giacente di Bernacchi Adolfo - R.G. 5205/2023 (TX24ABH1849)</i>	<i>Pag. 56</i>
<i>Invito ai creditori ex art. 498 c.c. (TX24ABH1857) ..</i>	<i>Pag. 56</i>	TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE	
PRETURA DEL DISTRETTO DI LUGANO Sezione 4		<i>Nomina curatore eredità giacente di Galano Carla - R.G. 1576/2023 (TX24ABH1889)</i>	<i>Pag. 58</i>
<i>Eredità giacente di Henriette Maria Jeanne Bagutti - Grida per la ricerca di eredi (TX24ABH1940)</i>	<i>Pag. 60</i>	TRIBUNALE DI PARMA	
TRIBUNALE DI LATINA I Sezione Civile Volontaria Giurisdizione		<i>Nomina curatore eredità giacente di Mariano Panillo - R.G. 4844/2023 (TX24ABH1895)</i>	<i>Pag. 58</i>
<i>Chiusura eredità giacente di Bertolini Giorgio - R.G. 141/2017 (TX24ABH1954)</i>	<i>Pag. 61</i>	TRIBUNALE DI PISA	
TRIBUNALE DI ASTI		<i>Nomina curatore eredità giacente di Alderigo Pelosini (TX24ABH1891)</i>	<i>Pag. 58</i>
<i>Nomina curatore eredità giacente di Chiaramello Aldo (TU24ABH1788)</i>	<i>Pag. 61</i>	<i>Eredità giacente di David Masi (TX24ABH1862)</i>	<i>Pag. 57</i>
TRIBUNALE DI AVEZZANO		TRIBUNALE DI PORDENONE	
<i>Nomina curatore eredità giacente di Scipioni Luciano Sergio (TX24ABH1850)</i>	<i>Pag. 56</i>	<i>Chiusura eredità giacente di Moro Mauro (TX24ABH1945)</i>	<i>Pag. 60</i>
TRIBUNALE DI BERGAMO		TRIBUNALE DI RIETI	
<i>Chiusura eredità giacente di Gaetano Rocco Blandamura - R.G. n. 5969/2019 V.G. (TX24ABH1854)</i>	<i>Pag. 56</i>	<i>Eredità giacente di Fusacchia Franco - R.G. 1794/2023 (TX24ABH1890)</i>	<i>Pag. 58</i>
TRIBUNALE DI BOLOGNA		TRIBUNALE DI ROMA	
<i>Invito ai creditori ex art. 498 c.c. (TX24ABH1902) ..</i>	<i>Pag. 59</i>	<i>Chiusura eredità giacente di Del Vecchio Archimede - R.G. 12384/2023 (TX24ABH1841)</i>	<i>Pag. 56</i>
<i>Eredità giacente di Paolo Di Medio - R.G. 6650/2021 (TX24ABH1937)</i>	<i>Pag. 60</i>	<i>Nomina curatore eredità giacente di Franca Esposito - R.G. n. 171/2024 (TX24ABH1855)</i>	<i>Pag. 56</i>
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO		TRIBUNALE DI SALERNO ex Mercato San Severino	
<i>Nomina curatore eredità giacente di Mario Del Rizzo - R.G. 4776/2023 (TX24ABH1951)</i>	<i>Pag. 61</i>	<i>Chiusura eredità giacente di Iannone Maria - R.V.G. 50000005/87 (TU24ABH1813)</i>	<i>Pag. 62</i>
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA		TRIBUNALE DI TIVOLI	
<i>Nomina curatore eredità giacente di Lunadei Giancarlo - R.G. 926/2023 V.G. (TX24ABH1903)</i>	<i>Pag. 59</i>	<i>Chiusura eredità giacente di Bombelli Bruno e di Del Mirani Maria Nicolina (TX24ABH1860)</i>	<i>Pag. 57</i>
TRIBUNALE DI CREMONA		<i>Chiusura eredità giacente di Aiello Giovanni Maria - R.G. 910/2021 (TX24ABH1933)</i>	<i>Pag. 59</i>
<i>Nomina curatore eredità giacente di Prestigiacomo Andrea - R.G. 1239/2023 (TX24ABH1934)</i>	<i>Pag. 59</i>	TRIBUNALE DI TREVISO	
		<i>Nomina curatore eredità giacente di Modenese Maria (TX24ABH1836)</i>	<i>Pag. 55</i>



Nomina curatore eredità giacente di Coral Antoine Robert - R.G. 6062/2023 (TX24ABH1834) Pag. 55

TRIBUNALE DI VARESE Sezione Seconda Civile
Nomina curatore eredità giacente di Bai Giancarlo (TX24ABH1845) Pag. 56

TRIBUNALE DI VELLETRI
Eredità giacente di Bruno Fabio - Proc. V.G. n. 4336/2023 (TX24ABH1949) Pag. 60

Chiusura eredità giacente di Mariola Raffaele - R.G. 4078/2021 (TX24ABH1938) Pag. 60

TRIBUNALE DI VELLETRI Sezione I Civile - Ufficio Volontaria Giurisdizione
Chiusura eredità giacente di Maccari Annamaria - R.G. 598/2023 (TX24ABH1859) Pag. 57

TRIBUNALE DI VERCELLI
Nomina curatore eredità giacente di Raimondo Calogero (TX24ABH1866) Pag. 57

TRIBUNALE DI VICENZA
Nomina curatore eredità giacente di Bicego Natalina - R.G. 2977/2023 (TX24ABH1869) Pag. 57

Nomina curatore eredità giacente di Pretto Giuliano - R.G. 2979/2023 (TX24ABH1870) Pag. 57

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Eredità giacente di Pirchi Osvalda (TU24ABH1795) Pag. 61

Eredità giacente di Refano Francesco (TX24ABH1892) Pag. 58

Eredità giacente di Pellegrino Enrico (TX24ABH1873) Pag. 58

Proroga termini

PREFETTURA DI BELLUNO
Proroga dei termini legali e convenzionali (TX24ABP1864) Pag. 62

Proroga dei termini legali e convenzionali (TX24ABP1865) Pag. 63

Proroga dei termini legali e convenzionali (TX24ABP1863) Pag. 62

PREFETTURA DI LUCCA
Proroga dei termini legali e convenzionali (TU24ABP1811) Pag. 63

Richieste e dichiarazioni di assenza e di morte presunta

TRIBUNALE CIVILE DI CASTROVILLARI
Richiesta di dichiarazione di morte presunta di Cozza Matteo (TX24ABR1618) Pag. 64

TRIBUNALE CIVILE DI MONZA
Dichiarazione di morte presunta di Mauro Potenza - R.G. N. 4156/2022 V.G. (TX24ABR1926) Pag. 64

TRIBUNALE DI PALERMO
Richiesta di dichiarazione di morte presunta di Zinna Martino (TX24ABR1916) Pag. 64

TRIBUNALE DI PAVIA
Richiesta di dichiarazione di morte presunta di Domenico Walter Do' - R.G. 3084/2023 (TX24ABR1923) Pag. 64

TRIBUNALE DI PERUGIA Prima Sezione Civile
Dichiarazione di morte presunta di Alessandro Marconcini - R.G. 1454/2023 (TX24ABR1842) Pag. 64

Piani di riparto e deposito bilanci finali di liquidazione

COOPERATIVA EDIFICATRICE COMUNALE DI FORLÌ SOC. COOP. A R.L.
Deposito atti finali di liquidazione (TX24ABS1928) Pag. 65

ALTRI ANNUNZI


Varie

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria SC Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro - SS PSAL Lodi
Autorizzazione a conservare, custodire ed utilizzare i gas tossici ammoniaci per un quantitativo massimo pari a 200 kg, cloro per un quantitativo massimo pari a 400 kg e bromuro di metile per un quantitativo massimo pari a 300 kg per la fabbricazione di prodotti chimici presso lo stabilimento Olon S.p.A. sito in Casaletto Lodigiano (LO) Via Livelli n. 1 - Fraz. Mairano - Decreto n. 01/24/G.T. Lodi (TX24ADA1927) Pag. 65


Specialità medicinali presidi sanitari e medico-chirurgici

A.C.R.A.F. S.P.A. Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco
Comunicazione di rettifica relativa alla specialità medicinale TRITTICO (TX24ADD1879) Pag. 69

Modifiche secondarie di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. (TX24ADD1878) Pag. 69



ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLEN- DORÉ S.R.L. <i>Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i. (TX24ADD1931) . . .</i>	Pag. 76	HAMELN PHARMA GMBH <i>Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274 (TX24ADD1936)</i>	Pag. 76
ALFASIGMA S.P.A. <i>Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i. (TX24ADD1911)</i>	Pag. 75	IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. <i>Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento UE 712/2012 (TX24ADD1952)</i>	Pag. 77
ALMUS S.R.L. <i>Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 (TX24ADD1894)</i>	Pag. 71	INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENE- SE S.R.L. <i>Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.i. (TX24ADD1953)</i>	Pag. 77
ASPEN PHARMA TRADING LIMITED <i>Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i. (TX24ADD1847) . . .</i>	Pag. 67	ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR. GIUSEPPE RENDE S.R.L. <i>Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del regolamento 1234/2008/CE e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274 e s.m.i. (TX24ADD1858)</i>	Pag. 68
BIOCODEX S.A.S. <i>Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m. (TX24ADD1883)</i>	Pag. 70	KYOWA KIRIN S.R.L. <i>Riduzione di prezzo al pubblico di specialità medicinali (TX24ADD1868)</i>	Pag. 68
COMBE EUROPA S.L. <i>Modifiche secondarie di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. (TX24ADD1888)</i>	Pag. 71	MONICO S.P.A. <i>Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE (TX24ADD1912)</i>	Pag. 75
DOC GENERICI S.R.L. <i>Riduzione di prezzo al pubblico di specialità medicinali (TX24ADD1843)</i>	Pag. 67	PFIZER ITALIA S.R.L. <i>Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. (TX24ADD1910)</i>	Pag. 74
FARMIGEA S.P.A. <i>Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008 CE e s.m. (TX24ADD1899)</i>	Pag. 72	<i>Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. (TX24ADD1909)</i>	Pag. 74
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. <i>Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento CE n. 1234/2008 e s.m.i. (TX24ADD1856)</i>	Pag. 68	POLIFARMA S.P.A. <i>Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 e s.m.i. (TX24ADD1907)</i>	Pag. 74
GALDERMA ITALIA S.P.A. <i>Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. (TX24ADD1915)</i>	Pag. 76	POOL PHARMA S.R.L. <i>Estratto comunicazione notifica regolare (TX24ADD1846)</i>	Pag. 67
GENETIC S.P.A. <i>Estratto della comunicazione di notifica regolare ufficio PPA (TX24ADD1955)</i>	Pag. 77	S.A.L.F. S.P.A. LABOARATORIO FARMACOLOGICO <i>Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008 (TX24ADD1833)</i>	Pag. 65



SCHARPER S.P.A.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo del 29 dicembre 2007, n. 274 (TX24ADD1839)..... Pag. 66

SIFI S.P.A.

Modifica secondaria di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 274/2007 e del Regolamento (CE) 1234/2008 e s.m. (TU24ADD1796)..... Pag. 78

SO. SE. PHARM S.R.L.

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE s.m.i. (TX24ADD1886)..... Pag. 70

TEVA B.V.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274 (TX24ADD1901)..... Pag. 73

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274 (TX24ADD1900)..... Pag. 73

TEVA ITALIA S.R.L.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274 (TX24ADD1897)..... Pag. 72

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274 (TX24ADD1898)..... Pag. 72

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274 (TX24ADD1896)..... Pag. 71

THE SIMPLE PHARMA COMPANY LIMITED

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274 e s.m.i. (TX24ADD1906)..... Pag. 73

TILLOTTS PHARMA GMBH

Riduzione di prezzo al pubblico di specialità medicinale (TX24ADD1887)..... Pag. 70

VEMEDIA MANUFACTURING B.V.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m. (TX24ADD1840)..... Pag. 66

Concessioni di derivazione di acque pubbliche**CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**
Dipartimento III - Servizio 2

Richiesta di concessione di derivazione d'acqua da pozzo (TX24ADF1948)..... Pag. 78

Richiesta di concessione di derivazione d'acqua da pozzo (TX24ADF1947)..... Pag. 78

Concessioni demaniali**ADSP DEL MAR IONIO**

Rinnovo concessione demaniale marittima (TX24ADG1848)..... Pag. 78

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

Concessione demaniale marittima - DEM 4382 - SUAMS 53/2024 - "e-distribuzione Spa" - Istanza di rilascio di una concessione demaniale marittima, ex art. 36 Cod. Nav., per anni 30 (trenta), di un'area scoperta in Loc. Sa Perdixedda - Vico II La Plaia del Porto di Cagliari, al fine di realizzare una cabina primaria per la trasformazione dell'alta alla media tensione (TX24ADG1914)..... Pag. 79

Concessione demaniale marittima - DEM 4377 - SUAMS 172/2023 - Eurallumina S.p.A. - Istanza di variazione, ex art. 24 Reg. Cod. Nav., delle aree delle opere e delle finalità della concessione demaniale marittima Prat. n. PV 17/018, Reg. n. 23/2021, Rep. 3096, per l'esecuzione della bonifica delle acque di falda mediante barriera idraulica - Porto di Portovesme, Comune di Portoscuso (TX24ADG1913)..... Pag. 79

Iscrizione di privilegio**POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A.**


Costituzione di privilegio generale (TX24ADJ1920) . Pag. 80

Consigli notarili**CONSIGLIO NOTARILE DI BOLOGNA**

Trasferimento del notaio dott. Raffaele Bonetti in altro distretto notarile (TX24ADN1835)..... Pag. 80

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO

Cessazione dall'ufficio di notaio della dott.ssa Alba Maria Ferrara (TX24ADN1875)..... Pag. 80



ANNUNZI COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

REBIRTH S.P.A.

Sede: via della Selvotta n. 23 - Formello (RM)
Capitale sociale: Euro 17.309.750 interamente versato
Registro delle imprese: Roma 16190801007
R.E.A.: Roma 1640812
Codice Fiscale: 16190801007

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati all'assemblea ordinaria e straordinaria, presso gli uffici della Società, in data 19 marzo 2024 ore 10:00, in Formello (RM), Via di Santa Cornelia 5, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 e ss c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. aumento del capitale sociale a pagamento e informa inscindibile, per complessivi massimi Euro 943.944,00, con sovrapprezzo di euro 751.066,00, con emissione di n. 943.944 azioni e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., riservato alla società Health Italia S.p.A. da eseguirsi mediante contestuale conferimento in natura degli immobili detenuti dal soggetto conferente e dei debiti relativi agli immobili stessi. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. modifiche statutarie conseguenti e connesse all'assunzione delle deliberazioni di cui al punto 1 dell'ordine del giorno;
3. aumento di capitale sociale a pagamento ed in forma scindibile, da liberarsi in denaro, per complessivi massimi Euro 1.500.000,00, di valore nominale, riservato ai soci senza sovrapprezzo, mediante emissione di massimo numero 1.500.000 azioni prive del valore nominale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. modifiche statutarie conseguenti e connesse all'assunzione delle deliberazioni di cui al punto 3 dell'ordine del giorno.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione
Flavio Tanzilli

TX24AAA1851 (A pagamento).

RUESCH IMMOBILIARE S.P.A.

Sede: viale Maria Cristina di Savoia n. 34 - Napoli
Capitale sociale: Euro 3.000.000
Registro delle imprese: Napoli n.07679750633
R.E.A.: NA-646808
Codice Fiscale: 07679750633
Partita IVA: 07679750633

Convocazione di assemblea ordinaria

Gli azionisti della Ruesch Immobiliare S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 12 marzo 2024 alle ore 8,00, in Napoli al V.le M.Cristina di Savoia,39 (Centro Studi) ed occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 13 marzo 2024 ore 16.30, stesso luogo per deliberare e discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Progetto di Bilancio al 31.12.2023 e relativi allegati e relazioni: delibere inerenti.

2. Varie

Napoli li 19.2.2024

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Antonio Merlino

TX24AAA1861 (A pagamento).

FIDI TOSCANA S.P.A.

Sede: viale G. Mazzini, 46 - Firenze
Registro delle imprese: 01062640485
Codice Fiscale: 01062640485
Partita IVA: 01062640485

Convocazione di assemblea ordinaria

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale - Viale Mazzini 46, 50132 Firenze - per l'8 marzo 2024, alle ore 09,00, in prima convocazione e per l'11 marzo 2024, alle ore 11,30, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Aggiornamenti sull'attuazione del percorso di riassetto societario ed esiti della seconda manifestazione di interesse: deliberazione inerenti e conseguenti;

2. Indicazione e definizione delle conseguenti linee strategiche e delle iniziative da adottare per il loro raggiungimento: deliberazioni inerenti e conseguenti;

3. Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, dello statuto sociale, gli Azionisti, gli Amministratori, i Sindaci e gli altri soggetti legittimati, potranno intervenire in Assemblea mediante



mezzi di telecomunicazione, che ne consentano l'identificazione. La Società provvederà a comunicare la piattaforma e le istruzioni per il collegamento.

Firenze, 16 febbraio 2024

Il presidente
Lorenzo Petretto

TX24AAA1872 (A pagamento).

SANA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

Sede legale: via Vittor Pisani, 14 - 20124 Milano

Registro delle imprese: Milano 08805500967

R.E.A.: MI 2049971

Codice Fiscale: 08805500967

Partita IVA: 08805500967

Convocazione di assemblea ordinaria

E' convocata, presso la Sede Legale della società e in videoconferenza ai sensi dell'Art. 37 dello Statuto Sociale, l'Assemblea dei Soci in sessione ordinaria, secondo il calendario di seguito riportato:

- Prima convocazione: 14/03/2024 alle ore 8.00;
- Seconda convocazione: 15/03/2024 alle ore 12.00

con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione Regolamento Assegnazione Beni Strumentali;
3. Modifica Regolamento Interno.

L'assemblea si terrà con modalità di video conferenza ai sensi dell'art. 37 del vigente Statuto Sociale, pertanto il voto avverrà mediante l'intervento in assemblea avvalendosi di mezzi di comunicazione.

Per partecipare ogni Socio dovrà pre-accreditarci almeno 2 (due) giorni prima della seduta, inviando una richiesta alla casella di posta elettronica assemblea@sanacoop.it, unendo i propri dati identificativi e carta identità. Ai sensi dell'Art. 36 dello Statuto Sociale la delega ricevuta da altro socio, dovrà essere allegata alla mail di pre-accredito, debitamente sottoscritta dal delegante e corredata di suo documento di riconoscimento.

A fronte del pre-accredito il socio riceverà, almeno 12 ore prima della seduta, il link per connettersi con le relative istruzioni.

Vista l'importanza degli argomenti in discussione, si chiede ai soci di garantire la massima partecipazione.

Il presidente
Luca Arnaboldi

TX24AAA1877 (A pagamento).

BANCA FININT S.P.A.

Iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari quale Capogruppo del Gruppo Banca Finanziaria Internazionale
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)

Capitale sociale: Euro 91.743.007,00 i.v.

Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04040580963

Codice Fiscale: 04040580963

Partita IVA: Gruppo IVA Finint S.p.A. - 04977190265

Convocazione di assemblea dei titolari di azioni speciali di Banca Finint S.p.A.

Con la presente si convocano i Signori Azionisti titolari di Azioni Speciali di Banca Finint S.p.A. (di seguito, rispettivamente, "Azionisti", "Azioni Speciali" e "Società") in Assemblea ("Assemblea Speciale") per il giorno 12 marzo 2024 ad ore 10:00 in unica prima convocazione, che si terrà esclusivamente mediante video-conferenza a distanza, per deliberare sul seguente: Ordine del giorno

1) Richiesta di Indennizzo S3 pervenuta da parte di Finint S.p.A. in data 29.12.2023; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2) Ulteriori stanziamenti da destinare al Fondo Comune a valere sulle somme rinvenienti dai dividendi dell'esercizio 2023 relativi alle Azioni S3; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3) Comunicazioni informative in merito all'assegnazione delle Azioni Speciali relative all'Earn Out 2022.

4) Varie ed eventuali

Legittimazione al diritto di voto

È legittimato all'intervento e all'esercizio del voto in Assemblea Speciale colui per il quale l'intermediario di riferimento – su richiesta dell'Azionista – trasmetta alla Società, entro il secondo giorno lavorativo antecedente l'Assemblea Speciale, apposita certificazione attestante la legittimazione dell'Azionista a partecipare e votare all'Assemblea Speciale ai sensi di legge e di regolamento.

Partecipazione mediante video-conferenza

I Signori Azionisti legittimati al diritto di voto potranno intervenire e partecipare ai lavori assembleari, esercitando i correlativi diritti, esclusivamente mediante video-conferenza (software Microsoft Teams), fatta salva la possibilità – in alternativa – di esercitare il voto per corrispondenza come indicato al successivo paragrafo.

Al fine di accedere alla video-conferenza, i Signori Azionisti potranno richiedere alla Società il link da utilizzare per l'accesso all'Assemblea Speciale inviando apposita richiesta scritta a mezzo e-mail all'indirizzo assemblee@bancafinint.com.

I Signori Azionisti o i loro delegati - muniti di documento di identità di cui potrà essere richiesta l'esibizione – sono pregati di voler effettuare il collegamento alla riunione con un anticipo di almeno 30 minuti rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea Speciale in modo da favorire il tempestivo processo di accredito ed il puntuale avvio dei lavori, nonché per risolvere in tempo utile eventuali problemi di collegamento.



Voto per corrispondenza

Ai sensi del Regolamento Azioni Speciali, gli Azionisti dotati di posta elettronica certificata -in alternativa all'intervento e voto in assemblea mediante video conferenza - potranno altresì esercitare il voto anche a distanza, per corrispondenza, utilizzando la scheda di voto che sarà resa disponibile agli Azionisti che ne faranno richiesta scritta al Rappresentante Comune all'indirizzo e-mail azionispecialibfi@gmail.com. La scheda di voto dovrà contenere (i) le generalità dell'Azionista (ii) il numero di Azioni Speciali possedute e (iii) le indicazioni di voto, debitamente sottoscritte, insieme a (iv) copia della certificazione attestante la propria legittimazione al diritto di voto e di un documento d'identità dell'Azionista o, in caso di società e/o ente, del soggetto che ne possiede la rappresentanza legale. All'interno della scheda di voto saranno indicate le proposte di deliberazione del Rappresentante Comune sugli argomenti all'ordine del giorno e sarà presente un apposito spazio per le espressioni di voto (favorevole, contrario o astenuto) dell'Azionista in relazione alle predette proposte.

La scheda di voto, debitamente compilata in ogni sua parte e munita degli allegati richiesti, dovrà essere trasmessa alla Società a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.), all'indirizzo pec1@pec.bancafinint.com, entro il secondo giorno lavorativo antecedente l'Assemblea Speciale.

Si precisa che il voto per corrispondenza è incompatibile con la partecipazione e il voto in proprio o per delega all'Assemblea Speciale, restando inteso che nel caso in cui il votante per corrispondenza abbia conferito delega, quest'ultima dovrà intendersi priva di ogni effetto.

Voto per delega

Il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea Speciale mediante delega scritta, nei limiti stabiliti dalla legge. Un modello di delega sarà reso disponibile, in versione stampabile, sul sito internet della Società (www.bancafinint.com - sezione "Assemblee Speciali").

La delega di voto - corredata da copia del documento di identità del delegante - deve essere trasmessa in copia alla Società con ricezione entro il secondo giorno lavorativo antecedente l'Assemblea Speciale, a mezzo e-mail all'indirizzo assemblee@bancafinint.com.

Ulteriori informazioni e documenti

Per eventuali richieste o informazioni inerenti agli argomenti all'ordine del giorno, alle proposte di delibera e alla relativa documentazione, i Signori Azionisti possono contattare il Rappresentante Comune all'indirizzo e-mail azionispecialibfi@gmail.com. Per eventuali informazioni inerenti alle modalità di accreditamento e svolgimento dell'Assemblea Speciale, è possibile contattare la Società all'indirizzo e-mail assemblee@bancafinint.com.

Conegliano, lì 14.02.2024

Il rappresentante comune
prof. avv. Stefano Vinti

TX24AAA1885 (A pagamento).

COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO S.C.S.

Sede legale: viale Ottavio Marchino, 10 - Casale Monferrato (AL)

R.E.A.: AL - 196290

Codice Fiscale: 01776240028

Partita IVA: 01776240028

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci

Con la presente viene convocata, presso via Candiani d'Olivola 36 - 15033 Casale Monferrato (AL), l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Cooperativa Sociale Elleuno s.c.s. secondo il calendario di seguito riportato:

- 9 Marzo 2024 alle ore 8.00 in prima convocazione presso via Candiani d'Olivola 36 - 15033 Casale Monferrato (AL);

- 13 Marzo 2024 alle ore 12.00 in seconda convocazione presso la via Candiani d'Olivola 36 - 15033 Casale Monferrato (AL).

con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Presentazione Piano di Impresa;
3. Capitalizzazione della Società e sottoscrizione del numero minimo di azioni per diventare soci;
4. Approvazione Regolamento del Fondo di Solidarietà.

Ai sensi dell'art. 25 del vigente Statuto hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultino iscritti nel libro Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Vista l'importanza degli argomenti in discussione, si chiede ai Soci di garantire la massima partecipazione.

Il presidente
Manuela Casiraghi

TX24AAA1925 (A pagamento).

COMPAGNIA PORTUALE CIVITAVECCHIA**Soc. Coop. per Azioni**

Sede: via della Cooperazione n. 1 - 00053 Civitavecchia (RM)

Codice Fiscale: 00475500583

Partita IVA: 00902921006

Convocazione di assemblea

Il 21 marzo 2024, ore 8,00, in prima convocazione ed il 22 marzo 2024, ore 17,30, in seconda convocazione si terrà, presso la sede sociale sita in Civitavecchia, via della Cooperazione 1, l'assemblea dei soci con il seguente ordine del giorno:

- 1) Fissazione criteri per elezioni del C.d.A.

Civitavecchia, 15 febbraio 2024

Il presidente
Patrizio Scilipoti

TV24AAA1819 (A pagamento).



ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

**CASTELLO SOCIETÀ DI GESTIONE
DEL RISPARMIO S.P.A.**

*Iscritta al n. 47 dell'Albo delle SGR ex art. 35 TUF -
Sezione Gestori di FIA
per conto del FIA italiano riservato istituito in forma chiusa
denominato*

"RAIFFEISEN OPPORTUNITY"

Sede legale: via G. Puccini, 3 - 20121 Milano

Registro delle imprese: Milano

Codice Fiscale: 13456100158

CASSA RAIFFEISEN DI PARCINES SOC. COOP.

*Iscritta al n. 3690 dell'Albo delle Banche e al n. A145346
dell'Albo delle Cooperative*

Sede legale: via Spauregg, 12 - 39020 Parcines

Registro delle imprese: Bolzano

Codice Fiscale: 00169290210

CASSA RAIFFEISEN ETSCHTAL SOC. COOP.

*Iscritta al n. 3843 dell'Albo delle Banche e al n. A145332
dell'Albo delle Cooperative*

Sede legale: piazza Dott. Weiser, 9 - 39018 Terlano

Registro delle imprese: Bolzano

Codice Fiscale: 00158030213

Avviso di cessione dei Crediti pro soluto e in blocco ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30.04.1999 (di seguito la "Legge sulla Cartolarizzazione"), le cui disposizioni, ai sensi dell'articolo 7 della Legge sulla Cartolarizzazione, sono applicabili in quanto compatibili alle cessioni ai fondi comuni di investimento aventi per oggetto crediti ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016

CASTELLO SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.p.A. (la "Società" o "Castello SGR S.p.A."), per conto ed in qualità di gestore del FIA denominato "Raiffeisen Opportunity" (il "Fondo"), comunica che in forza di contratti di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco, ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, (collettivamente i "Contratti di Cessione" e ciascuno di essi un "Contratto di Cessione"), conclusi in data 21.12.2023 (la "Data di Efficacia Giuridica"), il Fondo ha acquisito pro soluto un portafoglio di crediti (per capitale, interessi, anche di mora, e ogni altro titolo) composto da:

(i) n. 7 rapporti di credito, di cui n. 6 classificati come "secured" in quanto assistiti da garanzia immobiliare, ceduti dalla Cassa Raiffeisen di Parcines Soc. Coop., per un valore nominale complessivo (il "GBV") alla data del 31.08.2023 (la "Data di Cut Off"), di Euro 3.353.286,59;

(i) n. 3 rapporti di credito, di cui n. 1 classificato come "secured" in quanto assistito da garanzia immobiliare, ceduti dalla Cassa Raiffeisen Etschtal Soc. Coop., per un valore nominale complessivo (il "GBV") alla data del 31.08.2023 (la "Data di Cut Off"), di Euro 530.452,87.

I crediti oggetto di cessione (collettivamente i "Crediti" e ciascuno di essi un "Credito") sono stati selezionati dalla Cassa Raiffeisen di Parcines Soc. Coop. e dalla Cassa Raiffeisen Etschtal Soc. Coop. (insieme, le "Cedenti" e ciascuna di esse una "Cedente") tra quelli vantati nei confronti di propri debitori (collettivamente i "Debitori Ceduti" e ciascuno di essi un "Debitore Ceduto"), sulla base dei seguenti criteri comuni generali: (i) il Credito è dovuto in Euro, (ii) il Credito è esistente e già maturato in conformità al relativo contratto, (iii) gli obblighi da parte della Cedente previsti dal contratto da cui deriva il relativo Credito sono stati adempiuti in conformità allo stesso, (iv) il Credito non è pagabile dal relativo debitore in natura e/o tramite consegna di beni e/o fornitura di servizi alla Cedente.


Sono altresì ceduti, ai sensi di ogni Contratto di Cessione, qualsiasi accessorio, facoltà, azione o diritto di credito di natura patrimoniale (inclusi privilegi, pretese, indennità, danni, penali, interessi di mora, crediti, risarcimenti, restituzioni e garanzie) relativi a detti Crediti e/o strumentali al loro esercizio (compresi, a scopo di chiarezza, gli interessi di mora), senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione, come previsto dall'art. 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione.

Castello SGR S.p.A. quale gestore del Fondo curerà la gestione, l'amministrazione ed il recupero dei Crediti, anche conferendo incarichi a soggetti specializzati (i "Servicer") per procedere all'incasso ed al recupero delle somme dovute in relazione ai Crediti ceduti da ciascuna Cedente ed alle garanzie ed ai privilegi che li assistono e garantiscono.

I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, co-obbligati, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare a Castello SGR S.p.A., per conto e in qualità di gestore del Fondo, ogni somma dovuta in relazione ai Crediti ed ai diritti ceduti, nelle forme nelle quali il pagamento di tale somma era loro consentito, per legge e/o in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno loro essere comunicate dalla Società, anche per il tramite di Servicer.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR.

Castello SGR S.p.A. informa i Debitori Ceduti che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, i loro dati personali relativi ai rapporti di credito oggetto della suddetta cessione (i "Dati Personali") saranno trattati dalla Società, in nome e per conto del Fondo, in qualità di titolare del trattamento. Si informa che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati Personali è identificata nell'esistenza di un obbligo di legge ovvero nella circostanza che il trattamento è strettamente funzionale all'esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono parte i debitori ceduti e, pertanto, non è necessario acquisire alcun consenso ulteriore per effettuare il sopra citato trattamento. In particolare, la Società tratterà i Dati Personali per finalità strettamente connesse e strumentali



alla gestione ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione) ovvero al perseguimento dell'oggetto sociale e/o dell'oggetto del Fondo e per finalità strettamente legate all'adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Organi di Vigilanza e controllo e da Autorità a ciò legittimate dalla legge. Rientrano in tali casistiche gli obblighi di segnalazione dei Crediti alla c.d. Centrale Rischi Interbancaria.

La Società precisa, inoltre, che la documentazione relativa ai singoli Crediti sarà custodita presso le proprie sedi e/o presso società appositamente incaricate dell'archiviazione.

Il trattamento dei Dati Personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e dalla normativa vigente, mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate, e comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi.

I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, co-obbligati, successori o aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione in merito ai Crediti ceduti e per esercitare i diritti previsti dall'art. 15 del GDPR, nel corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a Castello Società di Gestione del Risparmio S.p.A., Via G. Puccini, 3 - 20121 Milano - tel. (+39) 02.45436.1 - fax (+39) 02.45436.441 - e-mail info@castellosgr.com - in persona del responsabile del trattamento dei dati. Resta, in ogni caso, ferma la possibilità di rivolgersi presso le sedi in cui è sorto il rapporto contrattuale ovvero per iscritto alle Cedenti. È fatto, in ogni caso, salvo qualunque altro diritto riconosciuto dal GDPR e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Castello Società di Gestione del Risparmio S.p.A. -
L'amministratore delegato
Giampiero Schiavo

TX24AAB1831 (A pagamento).

MB FINANCE S.R.L.

Iscritta nell'elenco delle Società Veicolo al numero 33652.9
Sede legale: corso Re Umberto, 8 - Torino
Registro delle imprese: Torino 10126420016

Avviso di cessione crediti pro soluto

La società MB Finance S.r.l., (la "Società") comunica, per conto del proprio comparto di cartolarizzazione individuato dal numero operazione 969 costituito ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della Legge 130 in qualità di cessionario (il "Comparto 969"), che in data 21 luglio 2023 (la "Data di Sottoscrizione") ha sottoscritto un contratto di cessione di crediti (il "Contratto di Cessione") con il comparto identificato dal numero operazione n. 680 costituito dalla stessa Società ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della Legge 130 in qualità di

cedente (il "Comparto 680"). Ai sensi del Contratto di Cessione il Comparto 969 ha acquistato pro soluto, ai termini e alle condizioni ivi specificate, i titoli obbligazionari c.d. asset backed, come sotto individuati, ed ogni diritto e pretesa accessoria, e in particolare:

- i titoli mezzanine classe B aventi ISIN code IT0005419798 per un ammontare nominale pari ad Euro 514.937,99 emessi da Loto SPV S.r.l. società di cartolarizzazione costituita ai sensi della Legge 130, con sede legale in via Statuto, 10, 20121 Milano, Italia, iscritta nell'Elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione di Banca d'Italia al n. 35620.4, R.E.A.: MI - 2565534, Registro delle imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e codice fiscale n. 10911010964 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata nel settembre 2020 (i "Titoli Asset Backed").

Ai sensi del contratto di cessione e dell'art. 1263 del codice civile, sono altresì trasferite al Comparto 969 e senza bisogno di alcuna formalità tutti i diritti e le pretese accessorie inerenti i predetti Titoli asset backed.


Zenith Global S.p.A. (il "Servicer"), con sede legale in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 24/28, 20122 Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano n. 02200990980 e all'Albo Unico ex Art. 106 D.Lgs. 385/1993), è stata incaricata da MB Finance S.r.l. di svolgere, in relazione al Comparto 969, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione. Zenith Global S.p.A. nella sua qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento, ha conferito a GMA Srl (il "Sub-Servicer"), con sede in Milano, Via Generale Gustavo Fara 39, iscritta al Registro delle Imprese di Milano n. 03017070982, l'incarico di porre in essere talune attività ricomprese tra quelle delegabili a norma di legge, ivi incluse, in particolare, le attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto dell'operazione realizzata dal Comparto 969, anche, se del caso, attraverso l'escussione delle relative garanzie.

I debitori e gli eventuali loro successori potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione, ivi compresa l'informativa relativa alla protezione dei dati personali, a GMA Srl mediante richiesta scritta all'indirizzo 20124 Milano, via Generale Gustavo Fara 39 o all'indirizzo email info@mb-finance.com.

Per l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali recante le modifiche previste dal Regolamento UE 679/2016 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) si rimanda al sito internet <http://www.mb-finance.com/informativaprotezionedatipersonali/informativa-privacy-mb.pdf>

L'amministratore unico
Manlio Genero

TX24AAB1837 (A pagamento).



STUDIO LUZZI E ASSOCIATI S.R.L.

Sede legale: viale F. Restelli, 3 - 20124 Milano (MI), Italia

Punti di contatto: via dell'Artigianato 39/b, Livorno - Tel.

0586/822121 - Pec: studiolumazzi@pec.it

Capitale sociale: euro 20.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Milano 01504270495

R.E.A.: MI - 2042188

Codice Fiscale: 01504270495

Partita IVA: 01504270495

*Avviso di cessione di crediti pro-soluto
ai sensi del D.M. 53/2015*

Studio Luzzi & Associati SrL (il cessionario) rende noto che, in forza di un contratto di cessione (il "Contratto di Cessione"), sottoscritto in data 30/12/2022 con efficacia giuridica dal 30/12/2022 ha acquistato a titolo oneroso e pro-soluto da Estra Energie Srl (la "Cedente")

un portafoglio di di crediti pecuniari (in seguito, "i Crediti") derivanti da contratti di fornitura che soddisfacevano i seguenti criteri:

a) sono originati da Contratti di Fornitura di gas e elettrica sottoscritti dal Cedente;

b) sono denominati in Euro;

c) i relativi Contratti di Fornitura sono regolati dalla legge italiana;

d) sono vantati verso:

- Utenti Mass Market e Business, con utenze cessate Si precisa che i relativi debitori ceduti sono identificati con i codici clienti di riferimento indicati nell'elenco disponibile sul sito internet www.ncpenterprise.it

Comunichiamo, inoltre, che l'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 14 GDPR, e' consultabile al seguente link: <https://www.studiolumazzi.net/com/file/Policy-Privacy-scaricabile.pdf>

I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i suddetti diritti, mediante comunicazione scritta all'indirizzo del Titolare con sede operativa in Livorno, Via dell'Artigianato 39/b

E' fatto, in ogni caso, salvo il diritto di proporre reclamo all'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali.

L'amministratore delegato
Gianpaolo Luzzi

TX24AAB1876 (A pagamento).

ANUBI SPE S.R.L.

Società unipersonale

In corso d'iscrizione nell'elenco delle società veicolo per la cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017

Sede legale: via San Prospero n. 4 - 20121 Milano, Italia

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi

Codice Fiscale: 12217130967

Partita IVA: 12217130967

AZIMUT INVESTMENTS S.A.

Iscritta con il numero B73617 al Registre de Commerce et des Sociétés

Iscritta con il n. A00000411 con la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Sede legale: 2A, Rue Eugène Ruppert - L-2453 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo


Capitale sociale: Euro 125.000,00 i.v.

Partita IVA: LU 26541921

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (in seguito, la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385 (in seguito, il "Testo Unico Bancario") e relativa informativa privacy ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007

Anubi SPE S.r.l. (in seguito, l'"Acquirente") comunica che in data 6 settembre 2023, ha concluso con Azimut Investments S.A., in qualità di società di gestione (in seguito, l'"Originator") di Azimut ELTIF un fondo comune di investimento (fonds commun de placement - FCP) costituito ai sensi della legge del Granducato del Lussemburgo, che agisce tramite il comparto denominato Azimut ELTIF - Private Debt Digital Lending II, un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario.

Ai sensi del Contratto di Cessione l'Acquirente potrà acquistare dall'Originator vari portafogli di crediti composti da ogni e qualsiasi credito (in seguito, i "Crediti") derivante dai e/o in relazione ai finanziamenti in bonis commerciali chirografari, erogati, ai sensi di contratti di finanziamento (in seguito, rispettivamente, i "Finanziamenti" ed i "Contratti di Finanziamento") stipulati dall'Originator con i propri clienti (ivi inclusi, a mero scopo esemplificativo, (a) tutte le somme dovute a titolo di rata o ad altro titolo ai sensi dei relativi Contratti di Finanziamento; (b) il capitale dovuto e non pagato, gli interessi o gli importi dovuti ad altro titolo in relazione ai relativi Finanziamenti; (c) ogni altro credito relativo o correlato ai relativi Finanziamenti ed ai relativi Contratti di Finanziamento di cui sia beneficiario l'Originator, inclusi



gli indennizzi; (d) i crediti dell'Originator nei confronti di terzi in relazione ai relativi Finanziamenti, alle garanzie o al relativo oggetto; tutti così come assistiti dalle garanzie di qualsiasi tipo e da chiunque prestate a favore dell'Originator e dalle cause di prelazione relativi ai predetti diritti e crediti, ed a tutti gli altri diritti accessori ad essi relativi).

In virtù di tale Contratto di Cessione, l'Originator comunica che ha ceduto e l'Acquirente ha acquistato dall'Originator, pro soluto, ai termini e alle condizioni ivi specificate:

(a) con effetto dal 13 febbraio 2024, un ulteriore portafoglio di Crediti derivanti da Finanziamenti che, alle 23:59 del 12 febbraio 2024 (salvo ove di seguito diversamente previsto), soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:

I. i Criteri Comuni comunicati nell'avviso di cessione pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Parte II n. 106 del 9 settembre 2023; e

II. i seguenti Criteri Specifici:

(a) siano stati erogati il 01 Febbraio 2024;

(b) il cui debito residuo in linea capitale ai sensi del relativo contratto di finanziamento non risulti:

(i) superiore a Euro 209.424,08 (duecentonovemilaquattrocentoventiquattro/08); e

(ii) inferiore a Euro 209.424,08 (duecentonovemilaquattrocentoventiquattro/08);

(c) tutte le relative rate siano state debitamente pagate;

(d) siano stati interamente erogati prima del 02 Febbraio 2024 ed in relazione ai quali il relativo debitore non possa richiedere ulteriori erogazioni;

(e) il cui tasso di interesse sia variabile; e

(f) sono stati erogati a debitori le cui attività principali (come indicate nel relativo contratto di finanziamento) non ricadono in uno dei seguenti settori:

(1) compro oro;

(2) armi e munizioni;

(3) i settori identificati dai seguenti codici ATECO:

i) 90.01 (RAPPRESENTAZIONI ARTISTICHE),

ii) 90.03 (CREAZIONI ARTISTICHE E LETTERARIE),

iv) 90.04 (GESTIONE DI STRUTTURE ARTISTICHE),

v) 79.11 (ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO);

L'Acquirente ha conferito incarico a Centotrenta Servicing S.p.A. ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinché per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute come proprio "servicer" (in seguito, il "Servicer").

Il Servicer, su indicazione e con il consenso dell'Acquirente, ha nominato Mo.Net S.p.A. quale Sub-Servicer (in seguito, il "Sub-Servicer") e proprio delegato per lo svolgimento – per conto del Servicer e nell'interesse dell'Acquirente – le attività operative relative alla gestione, amministrazione, incasso ed all'eventuale recupero dei crediti nei limiti di quanto previsto dalla legge, dalle Istruzioni di Vigilanza e dalla normativa applicabile.

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (il "GDPR") e del provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007

1. Origine e tipologia dei dati trattati

La cessione dei Crediti sopra descritta, unitamente alla cessione di ogni altro diritto accessorio, garanzia e titolo in relazione a tali Crediti, ha determinato la comunicazione da parte dell'Originator all'Acquirente di dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - (i "Dati") contenuti nei documenti contrattuali, nelle banche dati ed evidenze informatiche connesse ai Crediti e relativi ai debitori ceduti, eventuali garanti, successori e aventi causa (gli "Interessati"). Ciò premesso, l'Acquirente, in qualità di titolare (il "Titolare") autonomo del trattamento dei Dati, tenuta a fornire agli Interessati l'informativa di cui agli articoli 13 e 14, riguardo al trattamento dei loro Dati e ai diritti che gli sono riconosciuti dalla Normativa Privacy, assolve tale obbligo tramite la presente pubblicazione, anche in forza di autorizzazione dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima Autorità in data 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2007). I termini "dati personali", "interessati", "titolare del trattamento", "responsabile del trattamento" sono utilizzati secondo il medesimo significato ad essi attribuito dalla Normativa Privacy. I Dati di cui l'Acquirente è entrata in possesso, nella citata qualità di Titolare autonomo del trattamento, a seguito del perfezionamento della suddetta cessione oggetto della presente informativa, sono stati raccolti presso l'Originator. Tale acquisizione dei Dati è necessaria ai fini della realizzazione dell'operazione di cessione e cartolarizzazione dei Crediti e alle successive attività di gestione del portafoglio cartolarizzato, altrimenti precluse. Non saranno trattati Dati di natura particolare/sensibile ai sensi della Normativa Privacy, quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali o alle convinzioni religiose degli interessati.

2. Base giuridica e finalità del trattamento

I Dati continueranno ad essere trattati dal Titolare, supportato quando necessario da fornitori di servizi debitamente nominati in osservanza della Normativa Privacy quali Responsabili del trattamento, per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti dalla Cedente al momento della stipulazione dei contratti da cui originano i Crediti ovvero per finalità connesse e strumentali: alla gestione del rapporto con il debitore ceduto e i relativi garanti (ad es. all'acquisizione e alla gestione del portafoglio di crediti alla valutazione ed analisi dei crediti eventualmente insieme ai comitati dei portatori dei titoli di cartolarizzazione e ai servicer e special servicer, oltre alle agenzie di rating, all'incasso dei medesimi) all'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa



comunitaria, nonché di disposizioni impartite da Autorità competenti e da organi di vigilanza e controllo ovvero per le ulteriori finalità che potranno trovare fondamento sulla base dei nostri legittimi interessi come, ad esempio, nel caso di esercizio e/o difesa di un diritto in sede giudiziale e/o stragiudiziale (le “Finalità”). In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati.

Si precisa che i Dati saranno trattati da parte del Titolare e degli altri soggetti coinvolti nell’operazione di cessione e cartolarizzazione dei Crediti per assolvere ad un obbligo di legge, oltre che per dare esecuzione al rapporto contrattuale, ora ceduto, già esistente tra il debitore e l’Originator, senza necessità, dunque, di acquisire il consenso dell’Interessato (“Base giuridica del trattamento”).

3. Comunicazione e diffusione

I Dati non saranno oggetto di diffusione, ma nei limiti delle sole Finalità sopra delineate, potranno essere comunicati ai soggetti che, in qualità di autonomi titolari del trattamento ovvero di Responsabili del trattamento designati dall’Acquirente potranno, a vario titolo, essere coinvolti nell’esecuzione dell’operazione di cartolarizzazione e/o conseguente cessione dei Crediti, quali, a titolo esemplificativo: soggetti incaricati della gestione, riscossione e del recupero dei Crediti ceduti; soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento; fornitori di servizi strumentali e ancillari; agenzie di rating e potenziali investitori e finanziatori, società, associazioni e studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza stragiudiziale o giudiziale in favore dell’Originator e/o dell’Acquirente (inclusi due diligence provider, servicer o special Servicer); eventuali società controllate, controllanti, collegate o soggette a comune controllo; consulenti, anche in materia fiscale o amministrativa; autorità di vigilanza e giudiziarie (il “Responsabile del trattamento”).

L’elenco completo dei Responsabili del trattamento può essere richiesto al Titolare scrivendo all’indirizzo indicato nel successivo articolo 6 (Esercizio dei diritti) ultimo capoverso. I dipendenti ed i collaboratori dell’Acquirente potranno dunque venire a conoscenza dei Dati degli Interessati, in qualità di incaricati del trattamento, nei limiti delle mansioni loro assegnate ma sempre e comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.

4. Trasferimento all’estero

I Dati non sono trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo; qualora ciò risulti necessario per le finalità sopra descritte, ai soggetti destinatari dei Dati saranno imposti obblighi di protezione e sicurezza equivalenti a quelli garantiti dal Titolare. In ogni caso, saranno comunicati i soli dati necessari al perseguimento degli scopi previsti e saranno applicate, ove richiesto, le garanzie applicabili ai trasferimenti di dati verso paesi terzi.

5. Modalità del trattamento e tempi di conservazione

I Dati verranno raccolti, trattati e registrati sia mediante strumenti manuali che con strumenti informatici e telematici, in modo lecito e secondo correttezza e, in ogni caso, sempre sotto il presidio di misure tecniche e organizzative idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza dei Dati stessi e per il perseguimento delle finalità sopra indicate nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Normativa Privacy.

Il trattamento dei Dati avverrà in modo tale da garantirne la riservatezza e la sicurezza contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

I Dati verranno conservati per il tempo necessario al perseguimento della finalità sopra descritta, o comunque per gli ulteriori periodi consentiti ai sensi di legge.

6. Esercizio dei diritti

Ciascun Interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti che gli sono riconosciuti dalla Normativa Privacy, tra cui quello di:

(a) accedere ai propri dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali automatizzati;

(b) ottenere senza ritardo l’aggiornamento e la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano;

(c) ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei propri dati;

(d) ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando possibile;

(e) richiedere la portabilità dei dati direttamente forniti, vale a dire di riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati ad un altro titolare;


(f) proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Gli Interessati, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei propri Dati, possono in qualsiasi momento rivolgersi ad Anubi SPE S.r.l., in qualità di Titolare, mediante comunicazione scritta da inviarsi al seguente recapito PEC: anubispe@legalmail.it ovvero ai recapiti del Responsabile del trattamento Centotrenta Servicing S.p.A., quale Servicer, nella persona del Responsabile della protezione dei dati personali (il “DPO”) da esso nominato: Avv. Adriano Carcano PEC adriano_giulio.carcano@milano.pecavvocati.it.

Milano, 19 febbraio 2024

Anubi SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Marco Palazzo

TX24AAB1880 (A pagamento).



KOSMOS SPV S.R.L.

Iscritta nell'elenco delle società veicolo per la cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 al n. 35772.3

Sede legale: corso Vittorio Emanuele II, 24/28 - 20122
Milano

Registro delle imprese: Milano - Monza-Brianza - Lodi
11145860968

Codice Fiscale: 11145860968

Partita IVA: 11145860968

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (il "Testo Unico Bancario"), unitamente all'informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il "GDPR") e della successiva normativa nazionale di adeguamento (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101)

La società Kosmos SPV S.r.l. (il "Cessionario") comunica di aver acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco" concluso in data 09.02.2024 (il "Contratto di Cessione") con Kerma SPV S.r.l., società a responsabilità limitata unipersonale costituita ai sensi dell'art. 3 della legge del 30 aprile 1999, n. 130 (la "Legge 130"), con sede legale in via Valtellina 15/17, 20159, Milano (MI), capitale sociale di Euro 10.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10811620961, iscritta all'elenco delle società veicolo al numero 35644.4 tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento di Banca d'Italia del 7 giugno 2017 e avente per oggetto sociale esclusivo la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi di quanto previsto dalla Legge 130 (la "Cedente"), rappresentata, ai fini del presente contratto, dal proprio servicer Prelios Credit Servicing S.p.A., società per azioni di diritto italiano, con sede legale in via Valtellina 15/17, 20159, Milano (MI), capitale sociale di Euro 4.510.568,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 08360630159, REA MI-1217580, iscritta al registro degli intermediari finanziari ex art. 106 del decreto legislativo del 1 settembre 1993, n. 385 (il "TUB") al numero 32993, in persona del Dott. Stefano Focaccia, munito dei necessari poteri, in forza di procura del 15/09/2021 autenticata dal Notaio Pasquale Matarrese di Milano, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto

di Milano, repertorio n. 145211, raccolta n. 37611, registrata a Milano II il 17/09/2021 al n. 93818, Serie 1T, contratto con efficacia economica al 30.09.2023 e giuridica dal 12.02.2024, un portafoglio di crediti non-performing (i "Crediti") di seguito individuati:

- Contratto di finanziamento fondiario del 18.06.2007 rep. 207370, racc. 40163, a cura del notaio dott. Giuliani

- Contratto di conto corrente n. 1000/00002754 del 04.07.2007


- Contratto di locazione finanziaria del 16.02.2010 n. 00940392/001

Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile tutti i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che li assistono e garantiscono od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione ulteriore rispetto alla pubblicazione del presente avviso di cessione ed all'iscrizione del medesimo nel registro delle imprese, come previsto all'art. 58, comma 3, del TUB.

Il ruolo di Servicer, ossia di soggetto incaricato "della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento" dei Crediti sarà svolto da ZENITH GLOBAL S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, C.so Vittorio Emanuele II, 24/28 - 20122 (MI), capitale sociale di Euro 2.000.000,00 i.v., partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 02200990980, iscritta nell'Albo Unico degli intermediari finanziari Istituito da Banca D'Italia ex Art. 106 D.Lgs. 385/1993, Codice ABI 32590 (il "Servicer"), il quale, con il consenso e su indicazione del Cessionario, ha a sua volta sub-delegato le attività di recupero dei Crediti a ALGOS S.R.L., società a responsabilità limitata con sede legale in Via Agnello 1, Milan, Italy, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 10756420963, in possesso della licenza di ordine pubblico ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto n. 773 del 19 giugno 1931 (il "Sub-Servicer").

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali") (per quanto applicabile) e del provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (congiuntamente, la "Normativa Privacy")

La cessione dei Crediti ha comportato il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail ed altri recapiti, un numero di identificazione, un identificativo online), patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti, ai debitori ceduti e ai rispettivi garanti (i "Dati Personali"). Non verranno trattate categorie "particolari" di dati personali, ossia informazioni che si riferiscono, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose.



Il Cessionario, in qualità di titolare del trattamento, è tenuto a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti e ai loro successori ed aventi causa (gli "Interessati") l'informazione di cui alla Normativa Privacy e assolve a tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2007) (il Provvedimento) anche ai fini dell'articolo 14, comma 5, lettera b), secondo periodo, GDPR.

Il Cessionario informa che i Dati Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi ai Crediti saranno trattati esclusivamente nell'ambito dell'ordinaria attività del Cessionario e secondo le finalità legate al perseguimento dell'oggetto sociale del Cessionario stesso, e quindi:

(a) per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e

(b) per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori ceduti e ai rispettivi garanti (a titolo esemplificativo, gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito), nonché all'emissione dei titoli da parte del Cessionario.

In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati Personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente connesse alle finalità stesse e in modo da garantire la loro sicurezza e riservatezza, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 del GDPR.

I Dati Personali potranno altresì essere comunicati in ogni momento a soggetti volti a realizzare le finalità sopra indicate e le seguenti ulteriori finalità:

a) riscossione e recupero dei Crediti (anche da parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l'espletamento dei relativi servizi);

b) espletamento dei servizi di cassa e pagamento;

c) emissione di titoli da parte del Cessionario e collocamento dei medesimi;

d) consulenza prestata in merito alla gestione del Cessionario da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi;

e) assolvimento di obblighi del Cessionario connessi alla normativa di vigilanza e/o fiscale;

f) effettuazione di analisi relative ai Crediti;

g) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli;

h) cancellazione delle relative garanzie.

I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo ragionevolmente necessario ai fini di cui sopra o per il tempo previsto dalla legge o necessario per la risoluzione di possibili pretese o controversie. A questo riguardo, i Dati Personali

saranno conservati per un periodo massimo di 10 anni a partire dallo scioglimento del contratto o, se successiva, da una decisione vincolante emanata da un'autorità a ciò competente (ad esempio, sentenza del tribunale), fermi restando eventuali obblighi di conservazione per periodi superiori tempo per tempo vigenti.

I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di titolari autonomi o responsabili del trattamento nel rispetto delle disposizioni della Normativa Privacy. In particolare, i Dati Personali saranno trattati da Zenith Global S.p.a., in qualità di Servicer, e da ALGOS S.R.L., in qualità di Sub-Servicer, ciascuno come responsabili del trattamento.

Nello svolgimento delle attività di trattamento, persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e/o dipendenti dei titolari del trattamento, nominate come incaricati del trattamento, o persone giuridiche nominate come responsabili del trattamento potranno altresì venire a conoscenza dei Dati Personali, nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate. L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti responsabili e incaricati del trattamento potrà essere consultato in ogni momento inoltrando apposita richiesta a zenithprivacy@zenithglobal.eu.

I Dati Personali potranno anche essere comunicati all'estero per le predette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all'Unione Europea. I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.

Si informa, infine, che la Normativa Privacy attribuisce agli Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15 - 22 del GDPR, tra cui in particolare il diritto di accesso, il diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati. Si informa che gli Interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR nei confronti di ciascun titolare del trattamento.


Fatto salvo il diritto degli Interessati di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, nel caso in cui gli stessi ritengano che il trattamento dei Dati Personali avvenga in violazione della Normativa Privacy, gli stessi potranno proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Le richieste relative all'esercizio dei menzionati diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR ovvero alla conoscenza dei soggetti che operano in qualità di responsabili potranno essere avanzate al Titolare, anche mediante lettera raccomandata da inviare presso la sede legale in Milano, C.so Vittorio Emanuele II, 24/28 - 20122 (MI), posta elettronica a: spv_project_2002@legalmail.it; zenithprivacy@zenithglobal.eu.

Milano, 15 febbraio 2024

Kosmos SPV S.r.l. - L'amministratore unico
Solidea Barbara Maccioni

TX24AAB1881 (A pagamento).



SCHAEFFLER RAILWAY PRODUCTS G.E.I.E.

Sede: via Dr. Georg Schaeffler, 7 - Momo (NO)
 Registro delle imprese: Monte Rosa Laghi Alto Piemonte
 03513960967
 R.E.A.: NO 209688
 Codice Fiscale: 03513960967

Chiusura della liquidazione e cancellazione dal registro delle imprese di Monte Rosa Laghi Alto Piemonte della Schaeffler Railway Products G.E.I.E.

Il bilancio finale di liquidazione al 31 dicembre 2023 della Schaeffler Railway Products G.E.I.E. è stato depositato al Registro delle Imprese di Monte Rosa Laghi Alto Piemonte in data 30 gennaio 2024 e la cancellazione dal registro delle imprese della Schaeffler Railway Products G.E.I.E. è stata iscritta in data 5 febbraio 2024 (protocollo numero 7132/2024).

Il liquidatore
 Matteo Roncarolo

TX24AAB1882 (A pagamento).

INDIGO LEASE S.R.L.

Società unipersonale

Iscritta nell'elenco delle società veicolo istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4 del Provvedimento di Banca d'Italia del 7 giugno 2017 al numero 35310.2
 Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV), Italia
 Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
 Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04830440261
 Codice Fiscale: 04830440261

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), unitamente alla informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento Privacy")

Indigo Lease S.r.l. (l'“Acquirente”) comunica che in data 14 luglio 2017 ha concluso con Banca IFIS S.p.A. (“Banca IFIS”) un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario in virtù del quale Banca IFIS avrà facoltà di cedere e l'Acquirente avrà facoltà di acquistare pro soluto periodicamente, secondo un programma di cessioni su base rotativa mensile da effettuarsi nel corso del tempo ai termini e alle condizioni ivi specificate, uno o più portafogli di crediti. L'Acquirente comunica di aver acquistato in data 15 febbraio 2024 tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalle ore 23:59 del 31 gennaio 2024 (la “Data di Valutazione”)), unitamente ad ogni altro diritto, garanzia (ad eccezione delle c.d. fideiussioni omnibus) e titolo in relazione a tali crediti, ma con esclusione di quelli relativi (1) alla componente IVA,

(2) agli eventuali altri oneri fiscali e imposte a carico dei debitori, (3) alle somme versate dai debitori in relazione a (i) premi delle polizze assicurative relative ai beni oggetto dei contratti di locazione finanziaria, (ii) altri costi relativi all'incasso dei crediti indicati nella fattura relativa ai canoni e (iii) commissioni e spese accessorie, (4) alla rata finale pagabile in caso di eventuale esercizio dell'opzione di acquisto dei beni, e (5) alle somme dovute dal relativo debitore a seguito dell'esercizio dell'opzione di acquisto del relativo bene prevista nel relativo contratto di locazione finanziaria, derivanti da contratti di locazione finanziaria stipulati da Banca IFIS con i propri clienti utilizzatori (i “Contratti di Locazione” e, ciascuno di essi, un “Contratto di Locazione”) che alla data del 15 febbraio 2024 risultavano nella titolarità di Banca IFIS e che alla Data di Valutazione (salvo ove diversamente previsto qui di seguito) soddisfacevano i seguenti criteri (da intendersi cumulativi salvo ove diversamente previsto):

Criteri Comuni: i medesimi criteri di inclusione ed esclusione indicati come Criteri Comuni nell'avviso di cessione pubblicato dall'Acquirente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Parte Seconda n. 97 del 19 agosto 2017, ad eccezione del criterio “1)”, così sostituito: “non presentino alcun canone scaduto e non pagato”.

Criteri Specifici:

a) il debito residuo in linea capitale ai sensi del Contratto di Locazione (ad esclusione della componente in linea capitale del prezzo di riscatto del bene) alla Data di Valutazione è superiore a Euro 279.587,64.

L'Acquirente ha conferito incarico a Banca IFIS ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti affinché per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Servizi Finanziari ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Leasing o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori istruzioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti. Dell'eventuale cessazione di tale incarico verrà data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti.

L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dall'Acquirente (individuati sulla base del rispettivo codice pratica) (i “Crediti Ceduti”) che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati è disponibile presso il sito internet <http://www.bancaifis.it> e presso la sede di Banca IFIS S.p.A.

Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento Privacy.

La cessione dei crediti da parte di Banca IFIS all'Acquirente, ai sensi e per gli effetti del suddetto contratto di cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione ai Crediti Ceduti, ha comportato il necessario trasferimento all'Acquirente dei dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”) contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai Crediti Ceduti.

L'Acquirente è dunque tenuto a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l'informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento Privacy. L'Acquirente assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione, che si ritiene essere una misura appropriata anche ai sensi dell'articolo 14, comma 5, lettera b), secondo periodo, del Regolamento Privacy.



L'Acquirente pertanto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Privacy e della corrispondente normativa italiana in materia di protezione dei dati personali *ratione temporis*, tratterà i Dati Personali così acquisiti per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti Ceduti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione) nonché all'emissione di titoli, ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti Ceduti. L'Acquirente, inoltre, tratterà i Dati Personali nell'ambito delle attività legate al perseguimento dell'oggetto sociale e per finalità strettamente legate all'adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da autorità a ciò legittimate dalla legge.

In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali.

Resta inteso che non verranno trattate categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del Regolamento Privacy.

Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere comunicati, a titolo esemplificativo, a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale a Servizi Finanziari e all'Acquirente, a società controllate e società collegate a queste, nonché a società di recupero crediti. Pertanto, le persone fisiche appartenenti a tali associazioni, società e studi professionali potranno venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento e nell'ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro. I soggetti ai quali saranno comunicati i Dati Personali tratteranno questi in qualità di «titolari autonomi».

Per le medesime finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere comunicati all'estero ma solo a soggetti che operano in Paesi appartenenti all'Unione Europea. In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione.

I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo ragionevolmente necessario ai fini di cui sopra o per il tempo previsto dalla legge o necessario per la risoluzione di possibili pretese o controversie.

L'elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati, unitamente alla presente informativa, è messo a disposizione presso Banca IFIS.

Titolare del trattamento dei Dati Personali è Indigo Lease S.r.l., con sede legale in Via V. Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV) Italia.

Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Banca IFIS S.p.A., via Terraglio, 63, 30174, Loc. Mestre (VE) Italia.

Si informa, infine, che il Regolamento Privacy attribuisce agli Interessati specifici diritti. In particolare, ciascun Interessato ha il diritto di accesso ai Dati Personali ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento Privacy. Ciascun Interessato ha, inoltre, diritto di opporsi, in tutto o in parte, nei casi previsti dall'articolo 21 del Regolamento Privacy, al trattamento dei Dati Personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Inoltre, ove applicabili, ciascun Interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui agli articoli 15 - 22

del Regolamento Privacy, tra cui in particolare il diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, nonché il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali in relazione ai trattamenti di cui alla presente informativa.

I debitori ceduti e i loro eventuali garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all'Acquirente, con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1 31015 Conegliano (TV), Italia ovvero a Banca IFIS S.p.A., con sede legale in via Terraglio, 63, 30174, Mestre (VE) Italia.

Conegliano (TV), 16 febbraio 2024

Indigo Lease S.r.l. - Società unipersonale -
L'amministratore unico
Nobili Alberto

TX24AAB1884 (A pagamento).

MB FINANCE S.R.L.

Iscritta nell'Elenco delle Società Veicolo al numero 33652.9
Sede legale: corso Re Umberto, 8 - Torino (TO)
Registro delle imprese: Torino 10126420016

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli art.li 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. lo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993

MB Finance S.r.l. (la "Società") comunica che, ai sensi dei contratti che regolano le cessioni dei crediti, la Società ha acquistato pro soluto, ai termini e alle condizioni ivi specificate, i crediti in sofferenza, come sotto individuati, rappresentati dal capitale, dagli interessi, dagli accessori, dalle spese e da ogni altro importo dovuto in forza dei seguenti titoli:

- Da CASSA PADANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO Società Cooperativa con sede legale in Via Garibaldi, 25 - 25024 - Leno (BS), c.f. 01741030983, con contratti di cessione sottoscritti il 07/12/2023 (con efficacia giuridica ed economica dal 12/12/2023) i crediti, ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, con tutte le garanzie e i privilegi che li assistono, derivanti da:

o contratto di mutuo fondiario a rogito Notaio Dott. Giuseppe Chieffi del 25.05.2007, n. 62017 di Rep. e n. 13666 di Racc., oggetto di rinegoziazioni a mezzo scrittura privata (del 14.5.2010, 10.01.2012, 30.12.2013, 23.07.2015), garantito da ipoteca volontaria iscritta il 30.05.2007 ai nn. 6863 Reg. Gen./1767 Reg. Part. presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Cremona e da fideiussione omnibus sottoscritta dal soggetto con C.F. PDRMRA61E15D150E il 27.04.1993;

o contratto di mutuo fondiario a rogito Notaio Dott. Laura Genio in Cremona, n. 6846 di Rep. e n. 1749 per del 02.08.2007, oggetto di rinegoziazione a mezzo di scrittura privata del 23.02.2010, garantito da ipoteca volontaria iscritta il 04.08.2007 ai nn. 10232 di Reg. Gen./2636 di Reg. Part. presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Cremona e da fideiussione omnibus sottoscritta dal soggetto avente C.F. SPNDDC68L03D150Y il 02.09.2004.



- da BCC LEASING S.p.A., con sede legale in Roma (RM), Via Lucrezia Romana nn. 41/47, C.F. n. 02820100580, R.E.A. n. 417224, con contratto di cessione del 29/12/2023 (data di efficacia economica il 30/11/2023), i crediti, ai sensi degli artt. 1 e 4 e 7.1 della L. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, con tutte le garanzie e i privilegi che li assistono, i cui dati identificativi sono resi disponibili sul sito internet:

<http://www.mb-finance.com/bcc-leasing>

- Da SARDALEASING S.P.A., con sede legale in Sassari (SS), Via IV Novembre 27, C.F. n. 00319850905, R.E.A. n. SS – 61925, con contratto di cessione del 29/12/2023 (data di efficacia economica il 30/11/2023), i crediti, ai sensi degli artt. 1 e 4 e 7.1 della L. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, con tutte le garanzie e i privilegi che li assistono, i cui dati identificativi sono resi disponibili sul sito internet:

<http://www.mb-finance.com/sardaleasing>

- Da Kerdos SPV S.r.l., con sede legale in Milano (MI), Via Valtellina 15/17, C.F. e P.IVA n. 11924580969, iscritta all'elenco delle società veicolo n. 35841.6 rappresentata dal proprio servicer Prelios Credit Servicing S.p.A., C.F. e P.IVA n. 08360630159, REA n. MI-1217580 con contratto di cessione del 25/01/2024 (data di efficacia economica il 31/12/2023), i crediti, ai sensi degli artt. 1 e 4 e 7.1 della L. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, con tutte le garanzie e i privilegi che li assistono, i cui dati identificativi sono resi disponibili sul sito internet:

<http://mb-finance.com/kerdosppv/>

Ai sensi del contratto di cessione e dell'art. 1263 del codice civile, sono altresì trasferite alla Società e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 dell'articolo 58 del d.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, richiamato dall'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutte le garanzie (ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali), tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono i predetti diritti e crediti, gli interessi maturati e maturandi, tutti gli altri accessori ad essi relativi nonché a ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, eccezione sostanziale e processuale, inerenti o comunque accessori ai predetti diritti e crediti e/o al loro esercizio in conformità a quanto previsto dai contratti di credito.

Zenith Global S.p.A. (il "Servicer"), con sede legale in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 24/28 iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 02200990980, è stata incaricata da MB Finance S.r.l. di svolgere, in relazione ai crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione. Zenith Global S.p.A., nella sua qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento, ha conferito a GMA Srl (il "Sub-Servicer"), con sede in Milano, Via Generale Gustavo Fara 39, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03017070982, l'incarico di porre in essere talune attività ricomprese tra quelle delegabili a norma di legge, ivi incluse,

in particolare, le attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche, se del caso, attraverso l'escussione delle relative garanzie.

I debitori e gli eventuali loro successori potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione, ivi compresa l'informativa relativa alla protezione dei dati personali, a GMA Srl mediante richiesta scritta all'indirizzo 20124 Milano, via Generale Gustavo Fara 39 o all'indirizzo email info@mb-finance.com.

Per l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali recante le modifiche previste dal Regolamento UE 679/2016 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) si rimanda al sito internet <http://www.mb-finance.com/informativaprotezionedatipersonali/informativa-privacy-mb.pdf>

L'amministratore unico
Manlio Genero

TX24AAB1904 (A pagamento).

SPV PROJECT 2315 S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99

Sede legale: corso Vittorio Emanuele II, 24/28 - 20122 Milano (MI)

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Milano Monza-Brianza Lodi
12936710966

Codice Fiscale: 12936710966

Partita IVA: 12936710966

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la "Legge sulla Cartolarizzazione"), corredato dall'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali") e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016

La società SPV Project 2315 S.r.l., con sede legale in Milano, C.so Vittorio Emanuele II, 24/28 - 20122 (MI), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano Monza-Brianza Lodi n. 12936710966 (la "Società"), comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione concluso in data 12 febbraio 2024, con effetti giuridici dal 12 febbraio 2024 (la "Data di Efficacia Giuridica della Cessione") ed effetti economici dal 29 dicembre 2023 (escluso), ha acquistato pro-soluto da Natixis S.A., una banca costituita ai sensi della legge francese, con sede legale in Francia, Promenade Germaine Sablon n. 7, 75013, Parigi, capitale sociale di Euro 5.894.485.553,60, numero di registrazione RCS Paris 542 044 524, agendo attraverso la succursale di Milano, con sede legale a Milano, Via Borgogna 8, registrata presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-



Lodi con il numero 13445090155 (la “Cedente”), il credito per capitale, interessi, inclusi interessi di mora, penali e ogni altro accessorio e importo, derivante dal contratto di finanziamento sottoscritto in data 18 aprile 2007, come di volta in volta modificato, tra il Cedente, in qualità di, inter alia, banca finanziatrice, e il fondo immobiliare chiuso denominato “Azoto – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso e Riservato” originariamente rappresentato dalla società di gestione Morgan Stanley Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (successivamente sostituita da Castello SGR S.p.A.) (il “Credito”).

ZENITH GLOBAL S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, C.so Vittorio Emanuele II, 24/28 – 20122 (MI), capitale sociale di Euro 2,000,000.00 i.v., partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 02200990980, iscritta nell’Albo Unico degli intermediari finanziari Istituito da Banca D’Italia ex Art. 106 D.Lgs. 385/1993, Codice ABI 32590, è stata incaricata dalla Società di svolgere, in relazione al Credito oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione del Credito e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione. ZENITH GLOBAL S.p.A. è stata inoltre incaricata di porre in essere le attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) del Credito oggetto della cessione, anche, se del caso, attraverso l’escussione delle relative garanzie.

A seguito della cessione i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione al Credito e diritti ceduti alla Società nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere tempo per tempo comunicate ai debitori ceduti.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali” – “Codice Privacy”) e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”).

Ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy e degli artt. 13 e 14 del GPDR (congiuntamente “Normativa Privacy Applicabile”) informiamo i debitori ceduti ed eventuali loro garanti indicati nella relativa documentazione contrattuale sull’uso dei loro dati personali e sui loro diritti. I dati personali, ossia le informazioni che permettono di identificarli, anche indirettamente, in possesso di SPV Project 2315 S.r.l. - Titolare del trattamento - saranno disponibili presso la sede di Zenith Global S.p.A. che agirà in qualità di Responsabile del trattamento.

Ai debitori ceduti ed eventuali loro garanti precisiamo che non verranno trattati categorie particolari di dati personali quali, ad esempio, quelli relativi al loro stato di salute, alle loro opinioni politiche e sindacali ed alle loro convinzioni religiose.


I dati personali saranno trattati nell’ambito della normale attività di SPV Project 2315 S.r.l. e, in particolare, per finalità inerenti all’operazione di cartolarizzazione

nonché connesse e strumentali alla gestione del Credito, finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalità connesse alla gestione ed al recupero del credito. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e saranno conservati per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e, in ogni caso, per l’adempimento degli obblighi di legge. Si precisa che i dati personali dei debitori ceduti vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”).

I dati personali dei debitori ceduti e dei loro garanti verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare, al/ai responsabile/i del trattamento, ove designato/i e ai suoi incaricati, nonché agli altri soggetti incaricati della gestione, riscossione e del recupero del Credito ceduto, inclusi i legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi; ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento per l’espletamento dei relativi servizi; fornitori di servizi strumentali e ancillari, ivi inclusi i servizi immobiliari, informazioni commerciali, analisi; consulenti anche in materia fiscale, amministrativa, autorità di vigilanza e giudiziarie, soggetti terzi ai quali il Credito dovesse essere ceduto; a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale, società controllate e società collegate, società di recupero crediti, revisori contabili, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati nel rispetto della Normativa Privacy Applicabile e l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso le sedi del Titolare e del Responsabile.

I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati a società che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito e società finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti (ad esempio, il regolare pagamento delle rate) dei debitori ceduti. Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche dati, i dati personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell’esclusivo fine di perseguire le finalità perseguite.

I dati personali sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio sul grado di affidabilità e solvibilità dei debitori ceduti (c.d. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali



tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti.

I dati personali potranno anche essere comunicati all'estero per predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti all'Unione Europea e che, quindi, garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione.

La Normativa Privacy Applicabile inoltre riconosce ai debitori taluni diritti, ossia:

- il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

- il diritto di ottenere l'indicazione: (a) dell'origine dei dati personali; (b) delle finalità e modalità del trattamento; (c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; (d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili; (e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;

- il diritto di ottenere: (a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati; (b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; (c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere (a) e (b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

- il diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; (ii) al trattamento di dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;

- il diritto di richiedere la limitazione di trattamento ove non tutti i dati personali fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte.

È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

I debitori e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei dati personali, possono rivolgersi, mediante comunicazione scritta all'indirizzo del Titolare del trattamento: (i) SPV PROJECT 2315 S.r.l. con sede legale in Milano, C.so Vittorio Emanuele II, 24/28 – 20122 Milano ovvero (ii) Zenith Global S.p.a., con sede legale Milano, C.so Vittorio Emanuele II, 24/28 – 20122 Milano, in qualità di Responsabile del trattamento.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) presso Zenith Global S.p.a. può essere contattato per comunicazioni relative esclusivamente al trattamento dei dati personali al seguente indirizzo e-mail: zenithprivacy@zenithglobal.eu.

Milano, 13 febbraio 2024

SPV Project 2315 S.r.l. - L'amministratore unico
dott. Giuseppe Maria Sarno

TX24AAB1919 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI

Notifica per pubblici proclami - R.G. 1461/2020


Il presidente del Tribunale con decreto n. 1017/21 del 18/14/2021 letto il ricorso presentato da P.E.G. S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per l'ammortamento di 26 cambiali ipotecarie fiduciarie sugli immobili indicati in dispositivo con la conseguente cancellazione dell'ipoteca iscritta su detti immobili; visti i documenti esibiti e ritenuti attendibili i fatti esposti; ritenuta la legittimazione dell'istante; rilevato che il beneficiario SE.LE.CO. Spa ha dichiarato che non sussistono rapporti di credito con l'istante, visti gli artt. 89 e 102 ultimo comma RD 14/12/33 n. 1669; dichiara l'ammortamento dei 26 vaglia cambiari per l'importo di 10.000, 00 euro ciascuno in favore di SE.LE.CO Spa descritti in ricorso e i cui dati si abbiano qui per integralmente riportati, ordina la cancellazione dell'ipoteca trascritta sui seguenti beni immobili: - "immobile n. 1 - censito al catasto del comune di Fiano Romano, sezione urbana, foglio 29, particella 415, subalaterno 1, natura a 7 - abitazione in villini, consistenza 8,5 vani, indirizzo via di patrolata snc, n. civico 6 piano t1; - immobile n. 2 - censito al catasto del comune di fiano romano, sezione urbana, foglio 29, particella 415, subalaterno 2, natura C6 - stalle scuderie rimesse autorimesse, consistenza 52 metri quadri, indirizzo via di patrolata snc, n. civico 6, piano s1; - immobile n. 3 - censito al catasto del comune di fiano romano, sezione terreni, foglio 29, particella 429, subalaterno - natura t- terreno, consistenza 37 are 48 centinare, indirizzo località patrolata, n. civico, essendo intervenuta l'inefficacia di tutti e 26 titoli cambiari.

Dispone la notificazione, a cura dell'istante, di copia del presente provvedimento all'emittente.

Rieti, 18/04/2021

avv. Gaetano Carletti

TX24ABA1832 (A pagamento).



TRIBUNALE DI RIMINI**Sezione Lavoro***Notifica per pubblici proclami - R.G. 98/2024*

Il Tribunale di Rimini -Sez. Lavoro, con decreto del 31.01.2024 R.G. 98/2024 ha autorizzato la notificazione del ricorso per pubblici proclami, con udienza già fissata al 16.04.2024 ore 11:00, ricorrente: Larosa Daniele c/ M.I. - U.S.R. Emilia-Romagna - A.T.P. Rimini, Liceo Scientifico e Musicale "A. Einstein" di Rimini; controinteressati: soggetti iscritti in III fascia G.I. del personale ATA per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, valide per il triennio 21/24.

avv. Mario Chieffallo

TX24ABA1867 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SPOLETO*Notifica per pubblici proclami - R.G. 2387/2023*

L'avv Antonio Cappelletti (C.F. CPPNTN62S04A3900), difensore di Cimarelli Paolo nato a Spoleto il 06.05.1977 C.F. CMRPLA77E06I921T e Rossetti Ylenia nata a Foligno il 19.05.1978 C.F. RSSYLN78E59D653N entrambi residenti in Bevagna via della Rocca 4 con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., iscritto a ruolo al n. 2387/2023 R.G. del Tribunale di Spoleto, hanno domandato di accertare e dichiarare acquisita per usucapione la piena proprietà dell'immobile censito al Catasto del Comune di Bevagna al Fg. 39 part. 500 sito in Bevagna via della Rocca 4, vista l'autorizzazione del Presidente del Tribunale di Spoleto del 03.01.2024 alla notifica ai sensi dell'art. 150 c.p.c.,

invita gli eredi o aventi causa di Riga Adele e/o gli eredi o aventi causa Magrutti (o Margutti) Filippo a comparire dinanzi ad ADR Intesa presso la sede AS Connet di Foligno Via del Campanile n. 3, per l'incontro del 29.04.2024 ore 16:00 e, in caso di mancato accordo o adesione, cita i medesimi a comparire avanti al Tribunale di Spoleto all'udienza del 11.07.2024 ore 9:30 G.I. dott. Falfari con l'invito a costituirsi con comparsa che contenga le indicazioni ed allegazioni di cui all'art. 281 undecies c.p.c. nel termine di 10 giorni prima dell'udienza con l'assistenza di un difensore con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli art. 167 e art. 38 cpc e 281 undecies cpc che la difesa tecnica è obbligatoria e che lo stesso, sussistendone i presupposti può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato, che in difetto di costituzione si procederà in loro contumacia per ivi sentire, contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione dell'immobile sopra indicato con richiesta di trascrizione nei registri immobiliari.

avv. Antonio Cappelletti

TX24ABA1874 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VICENZA*Notifica per pubblici proclami ex art 150 c.p.c. - Atto di citazione per usucapione e preventiva convocazione per mediazione obbligatoria - R.G. n. 76/2024*

Attori: CARTA GIUSEPPE (c.f. CRTGPP34C23I531F), nato a Schio il 23.03.1934, ivi residente in via Della Potara, 19, DETTIN SILVANA, (c.f. DTTSVN39R52I531J), nata a Schio (VI) il 12.10.1939, ivi residente in via Della Potara, 19, rappresentati e difesi dall'avvocato Federico Montagna del foro di Vicenza, con studio in Vicenza via Cattaneo n. 41, c.f. MNT FRC 71L29 L551E, pec. federico.montagna@ordineavvocativicenza.it.

Convenuti: CALGARO ALBINA; CALGARO ERMINIA; CALGARO GENOVEFFA; CALGARO ROSA; CALGARO TERESA; FERACIN ANGELO; FERACIN LUIGIA, tutti con luogo, data di nascita e residenza sconosciuti; FERACIN MARIELLA, c.f. FRCMLL26D58L39K, nata il 18.04.1926 a Tretto di Schio (VI), residente a Schio, via dei Nogarola n. 77; FERACIN RENATO, c.f. FRCRNT55B02L394U, nato a Tretto, il 2.2.1955, residente a Santorso (Vi), via Maglio n. 38; FERRACIN ADRIANA, c.f. FRRDRN52R52L394B, nata a Tretto, il 12.10.1952, residente a Zanè (VI), via Capo di Sopra 21/A; nonché eventuali loro eredi, successori od aventi causa.

I sopra indicati attori sono comproprietari, pro quota, del terreno censito al C.T. del Comune di Schio, foglio 20, m.n. 60, di are 92.20 (trattasi di terreno in parte a bosco in parte a prato cespuglioso, con sovrastante manufatto collabente) e lo hanno posseduto in modo pacifico pubblico e continuo per oltre 20 anni.

I suddetti terreni risultano essere in comproprietà con i sopra indicati convenuti.

Giusto Decreto di autorizzazione per pubblici proclami n. cron. 1306/2024 del 31.01.2024 R.G. 76/2024 del Tribunale di Vicenza, i sopra indicati attori

CONVOCANO

ex art 8, co.1, d.lgs. n. 28/2010, collettivamente ed imperpersonalmente i sopra indicati convenuti, nonché eventuali loro eredi, successori nonché aventi causa, all'incontro di mediazione del giorno 28.03.2024 ore 9,30 avanti l'Organismo di Mediazione Forense Fondazione Avvocato Gaetano Zilio Grandi, presso la sede di Vicenza- via Ettore Gallo n.24, innanzi al mediatore nominato avvocato Andrea De Scopoli, con invito a prendere visione del regolamento e della tabella di indennità consultabili nel sito internet www.ordineavvocativicenza.it ed a comunicare la disponibilità a partecipare all'incontro fissato trasmettendo il modulo di accettazione reperibile sul medesimo sito internet con le modalità ivi indicate e, contestualmente.

CITANO

i convenuti tutti identificati in epigrafe, nonché loro eventuali eredi, successori o aventi causa, a comparire avanti al Tribunale di Vicenza all'udienza del 02 Ottobre 2024 ore di rito con l'invito ai convenuti di costituirsi nel termine di 70 giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al Giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c.



con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi avanti il Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c. o dalle leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per ivi, in loro contesto ovvero in legittima loro contumacia, sentir accogliere le seguenti conclusioni:

voglia il Giudice Adito, previo accertamento della sussistenza di tutti i requisiti di legge, dichiarare acquisiti per usucapione a favore dei signori Carta Giuseppe e Dettin Silvana la proprietà dei beni immobili dei quali di seguito si riportano gli estremi catastali:

Comune di Schio, sezione Tretto (VI)- C.T., fg. n. 20, m.n. 60, pascolo cespuglioso superficie are 92.20, con sovrastante manufatto collabente ed annessi, connessi e pertinenze.

Con ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare tutte le trascrizioni conseguenti alla pronuncia e con suo esonero da ogni responsabilità.

Con vittoria di spese e compensi della procedura in caso di opposizione.

Vicenza, 13.02.2024

avv. Federico Montagna

TX24ABA1893 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANIA Sezione Lavoro

Punti di contatto: avv. Davide Mercurio - Tel. 3339669852-
Email: davidemercurio4@libero.it - PEC davide.mercurio@
cert.ordineavvocaticaltagirone.it

Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio

Annullamento rettifica punteggio di personale ATA presso istituto Magistrale "Regina Elena" di Acireale (CT) relativo a lavoratrice che ha conseguito punteggio presso scuola regionale centro di formazione professionale.

Punteggio che doveva esser riconosciuto seppur ridotto al 50% come per gli istituti privati e riconosciuti da MIUR.

avv. Davide Mercurio

TX24ABA1905 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI FORLÌ

Notifica per pubblici proclami - Estratto ricorso per usucapione e preventiva convocazione in mediazione obbligatoria

Il Giudice Delegato allo svolgimento delle funzioni presidenziali del Tribunale di Forlì Dott.ssa Barbara Vacca, con decreto n. cronol. 6348/2023 del 18.12.2023 emesso nel procedimento n. R.G.V.G. 2336/2023, ha autorizzato la noti-

ficazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. al soggetto "Altare del Santissimo Sacramento di Paderno" sia dell'invito alla procedura di mediazione obbligatoria che del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. con cui il sig. Maraldi Daniele - nato a Cesena (FC) il 14.10.1951 (C.F. MRLDN-L51R14C573E) ed ivi residente in Via Casalecchio n. 1900, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore Avv. Davide Milanese (C.F. MLNDVD77P26C573I) in Cesena, Vicolo del Cannone n. 3 - ha instaurato il procedimento civile pendente avanti al Tribunale di Forlì n. 2388/2023 R.G., con udienza per la comparizione parti avanti al Giudice designato Dott. Fabio Santoro fissata dapprima in data 21.02.2024 ore 11.30 ed in seguito differita su istanza di parte ricorrente al 08.05.2024 ore 11.10, con termine per la costituzione del convenuto sino a dieci giorni prima dell'udienza e con avvertimento che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia e che la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentir accertare e dichiarare che Maraldi Daniele ha acquistato per usucapione ex art. 1158 c.c., in virtù del possesso in modo continuato, pacifico e non interrotto da oltre 20 anni, la piena proprietà esclusiva del terreno sito in Comune di Cesena, località Lizzano, Via Casalecchio e distinto al catasto terreni del Comune di Cesena al foglio 156, particella n. 39, qualità seminativo, classe 6, superficie 4029 mq, r.d. € 14,57, r.a. € 18,73.

Preventivamente il soggetto "Altare del Santissimo Sacramento di Paderno" è convocato all'incontro di mediazione obbligatoria n. 211/2023 fissato per la data del 25.03.2024 ore 9.00 presso l'Organismo di Conciliazione presso il Tribunale di Forlì, con sede in Forlì, Piazza Cesare Beccaria n. 1, Sala Assemblee al 1° piano del Palazzo di Giustizia di Forlì, comunicando la propria adesione all'Organismo almeno 5 giorni prima della data fissata all'indirizzo pec fondazioneforense@ordineavvocatiforlicesena.eu.

Cesena, 19.02.2024

avv. Davide Milanese

TX24ABA1917 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VITERBO

Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione in rinnovazione - R.G. n. 2599/2023

Maria Luisa Rossi (c.f.: RSSMLS53P57G135F) nata ad Orte (VT) il 17.09.1953, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Fabbio (c.f.: FBBNDR60B24D653D) in Viterbo, Via Marconi, 17, pec: andrea.fabbio@pec.ordineavvocativiterbo.it, cita tutti gli eventuali eredi e/o aventi causa di Rossi Erino, Di Marcantonio Amleto nato ad Orte (VT) il 12.03.1903, Di Marcantonio Temide nata ad Orte (VT) il 18.04.1911, Mecarelli Brenno fu Achille, Mecarelli Dina fu Achille, Mecarelli Elena fu Alessandro, Mecarelli Giovanni fu Achille, Mecarelli Pasquale fu Achille, Mecarelli Silvio fu Alessandro, Mecarelli Teresilla fu Alessandro, Sabatini Argia fu Giovanni, Rossi Ermo e Mecarelli Giuseppe fu Amedeo a comparire davanti al Tribunale di Viterbo, dinanzi



al Giudice Dott.ssa Caterina Mastropasqua, all'udienza del 12.12.2024 ore 9:30, con l'invito a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'indicata udienza, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 cpc, con l'espreso avvertimento che la sua costituzione oltre detto termine implicherà le decadenze sancite dagli artt. 38 e 167 cpc, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la declaratoria di avvenuto acquisto della proprietà per usucapione a favore della sig.ra Maria Luisa Rossi dell'immobile identificato al catasto fabbricati del comune di Orte (VT) al foglio 36, particella 741, sub 9, zona cens.1, categoria A/4, classe 1, consistenza 2,5 vani, superficie catastale 74 mq e rendita catastale 83,41; nonché dell'immobile identificato al catasto fabbricati del comune di Orte (VT) foglio 36, particella 741, sub 10, zona cens. 1, categoria C/2, classe 2, consistenza 17 mq, superficie catastale 29 mq, rendita catastale 22,83 e l'immobile identificato al catasto fabbricati del comune di Orte (VT) foglio 36, particella 745, sub 1, zona cens. 1, categoria C/6, classe 2, consistenza 20 mq e rendita catastale 23,76.

avv. Andrea Fabbio

TX24ABA1918 (A pagamento).

TAR LAZIO - ROMA

Sede: via Flaminia n. 189 - Roma

Punti di contatto: Segreteria sezione terza quater - Tel.

0632872253 - Pec: tarrm-sez3q@ga-cert.it

Codice Fiscale: 80195990587

Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio - N. 17550/2023 Reg. Prov. Coll. - N. 13541/2022 Reg. Ric.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA


sul ricorso numero di registro generale 13541 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Servizi Ospedalieri S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Luciani, Piermassimo Chirulli, Patrizio Ivo D'Andrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Luciani in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9; contro Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente dei Rapporti tra Stato Regioni e Provincie Autonome, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti Regione Toscana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Pro-

vincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Doris Ambach, Gianluigi Tebano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Veneto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Mazzeo in Roma, via Eustachio Manfredi, 5; Regione Abruzzo, Regione Campania, Regione Emilia-Romagna, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, non costituiti in giudizio; Con il ricorso originario per l'annullamento- del Decreto del Ministro della Salute 6 luglio 2022, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato in *G.U.* - Serie generale n. 216 in data 15 settembre 2022, recante "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; - del Decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato in *G.U.* - Serie generale n. 251 in data 26 ottobre 2022, recante "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018", nonché di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto, tra i quali, senza pretesa di completezza, la Nota della Provincia autonoma di Trento 10 novembre 2022 (prot. 769504) recante "Comunicazione ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale sull'attività amministrativa (l.p. 30 novembre 1992, n. 23) e degli artt. 7 e 8 della l. n. 241 del 1990 di avvio del procedimento di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 di cui all'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. n. 78 del 2015". Con i primi motivi aggiunti per l'annullamento *i)* con riferimento alla Provincia autonoma di Trento, della Determinazione del Dirigente del Dipartimento "Salute e Politiche sociali" 14 dicembre 2022 (prot. 2022-D337-00238) recante "Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145", unitamente ai relativi Elenchi allegati, nella parte in cui si prevede l'importo di ripiano pretesamente addebitato a Servizi Ospedalieri s.p.a., nonché di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto, tra i quali, senza pretesa di completezza e per quanto occorrer possa: - Deliberazione del Direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della provincia di Trento 16 settembre 2019, n. 499, recante "Ricognizione straordinaria della spesa per dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018", unitamente al relativo All. A); Fatture nn. 13939 e 14387 del 20.12.2022 emesse dall'Azienda pro-



vinciale per i servizi sanitari della provincia di Trento aventi per oggetto rispettivamente “ADDEBITO PAYBACK DISPOSITIVI MEDICI - ANNO 2017” e “ADDEBITO PAYBACK DISPOSITIVI MEDICI - ANNO 2018”; - Modello CE consolidato regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, con riguardo alla voce «BA0210 Dispositivi medici»; *ii*) con riferimento alla Regione Toscana, del Decreto del Direttore della Direzione “Sanità, Welfare e Coesione sociale” 14 dicembre 2022 (prot. n. 24681), recante “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015”, unitamente agli Elenchi allegati, nella parte in cui si prevede l’importo di ripiano pretesamente addebitato a Servizi Ospedalieri s.p.a., nonché di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto, tra i quali, per quanto occorrer possa e senza pretesa di completezza: - Deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 del Direttore generale dell’AUSL Toscana Centro; - Deliberazione n. 769 del 05/09/2019 del Direttore generale dell’AUSL Toscana Nord Ovest; Deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del Direttore generale dell’AUSL Toscana Sud Est; - Deliberazione n. 623 del 06/09/2019 del Direttore generale dell’AOU Pisana; - Deliberazione n. 740 del 30/08/2019 del Direttore generale dell’AOU Senese; - Deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del direttore generale dell’ESTAR; Nota della Regione Toscana recante “Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l’adozione del decreto del Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015” (prot. “E1_Protocollo_r_toscan_AOOGRT_0433680_202211- 14_servizio”), inviata a mezzo PEC in data 14 novembre 2022; - “Modelli CE per gli anni 2015-2018 delle Aziende sanitarie e del Enti del Sst”, tutti pubblicati nel sito della Regione Toscana “<https://www.regione.toscana.it/-/payback-suidispositivi-medici>”; *iii*) con riferimento alla Regione Abruzzo, della Determinazione del Direttore del Dipartimento Sanità regionale 13 dicembre 2022 (prot. n. DPF/121) recante “D.M. 6 Luglio 2022 «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018» – Adempimenti attuativi”, e del relativo Elenco sub All. A) alla medesima Determinazione, nella parte in cui si prevede l’importo di ripiano pretesamente addebitato a Servizi Ospedalieri s.p.a., nonché di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto, tra i quali, per quanto occorrer possa e senza pretesa di completezza: Nota prot. n. RA/0525691/22 del 12.12.2022 dal Servizio Programmazione economico-finanziaria e finanziamento del SSR del Dipartimento Sanità; Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL01 di Avezzano–Sulmona–L’Aquila n. 1493 del 22/08/2019, recante “Certificazione costo dei dispositivi medici anni 2015- 2016-2017-e 2018”; - Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL01 di Avezzano–Sulmona–L’Aquila n. 2110 del 14/11/2022, recante “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-


2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”; - Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL02 Lanciano–Vasto–Chieti n. 373 del 13/08/2019, recante: “Adempimenti conseguenti all’art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi Certificazione del fatturato anni 2015, 2016, 2017, 2018 per dispositivi medici” ; Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL02 Lanciano–Vasto–Chieti n. 373n. 1601 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557; Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL03 Pescara n. 1043 del 22/08/2019, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici anni 2015-2018, DL 78/2015, art. 9, cc 8 e 9”; - Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL03 Pescara n. 1708 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”; Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL04 Teramo n. 1513 del 22/08/2019, recante: “Adempimenti conseguenti all’applicazione dell’art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – certificazione del fatturato per dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018”;- Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL04 Teramo n. 1994 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”; - Modello CE consolidato regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, con riguardo alla voce «BA0210 – Dispositivi medici»; *iv*) con riferimento alla Provincia autonoma di Bolzano, del Decreto del Direttore del Dipartimento “Ufficio di Governo sanitario” n. 24408 del 2022 recante “fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”, unitamente alle Tabelle di cui all’All. A al medesimo Decreto, nella parte in cui si prevede l’importo di ripiano pretesamente addebitato a Servizi Ospedalieri s.p.a., nonché di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto, tra i quali, per quanto occorrer possa e senza pretesa di completezza: - Nota della Direzione generale dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige 14.8.2019 (prot. prov.le n. 0545641); Determina del Direttore generale dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige 10.05.2016 (prot. 2016-A000139); - Determina del Direttore generale dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige 28.04.2017 (prot. 2017-A-000193); - Determina del Direttore generale dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige 27.4.2018 (prot. 2018-A-000228); Determina del Direttore generale dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige 30.4.2019 (prot. 2019-A-000244); - Nota 14 novembre 2022 di comunicazione di avvio del procedimento - Determina del Direttore generale dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige 31.11.2022 (prot. 2022-A-001321); - Modello CE consolidato regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, con riguardo alla voce «BA0210 – Dispositivi medici»; *v*) con riferimento alla Regione Veneto, del Decreto del Direttore generale dell’Area “Sanità e Sociale” 13 dicembre 2022, n. 172, recante “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano



derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi", unitamente all'Elenco di cui All. A al medesimo Decreto, nella parte in cui si prevede l'importo di ripiano pretesamente addebitato a Servizi Ospedalieri s.p.a., nonché di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto, tra i quali, per quanto occorrer possa e senza pretesa di completezza: - Nota dell'Area Sanità e Sociale 24 novembre 2022 (prot. regionale n. 544830); - "Deliberazioni dei Direttori Generali degli Enti del Servizio sanitario regionale, agli atti delle strutture competenti dell'Area Sanità e Sociale, con cui è stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici", alle quali fa riferimento il suddetto Decreto 13 dicembre 2022; - Nota di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7 dicembre 2022; Modello CE consolidato regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, con riguardo alla voce «BA0210 – Dispositivi medici»; vi) con riferimento alla Regione Lombardia, della Nota della Direzione Generale Welfare 14 novembre 2022 recante "Ripiano superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" e del relativo allegato, nella parte in cui si prevede l'importo di ripiano pretesamente addebitato a Servizi Ospedalieri s.p.a., nonché di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto, tra i quali, senza pretesa di completezza e per quanto occorrer possa: - DDG dell'ASST Ovest Milanese n. 250 dell'8/8/2019; DDG dell'ASST dei Laghi n. 513 del 26/08/2019; - DDG dell'ASST della Valle Olona n. 932 del 26/8/2019; - DDG dell'ASST Lariana n. 793 del 29/8/2019; DDG dell'ASST Valtellina e Alto Lario n. 622 del 22/8/2019; - DDG dell'ASST Lecco s.n.; - Modello CE consolidato regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, con riguardo alla voce «BA0210 – Dispositivi medici». Con i secondi motivi aggiunti per l'annullamento i) con riferimento alla Regione Toscana: - dell'elenco di fatture inviate da ESTAR a mezzo PEC in data 16 gennaio 2023; - della Nota dell'Azienda USL Toscana Sud-Est 19 gennaio 2023, unitamente ai documenti allegati, inviata a mezzo PEC in pari data; ii) con riferimento alla Regione Veneto: - della Nota 26 gennaio 2023 (prot. n. 18230) dell'Azienda ULSS 3 Serenissima, unitamente ai documenti allegati, inviati a mezzo PEC in pari data; - della Nota 25 gennaio 2023 (prot. n. 4643) e della Nota 26 gennaio 2023 (prot. n. 4807) dell'Azienda ULSS 4 Veneto Orientale, unitamente ai documenti allegati, inviati a mezzo PEC in pari data; iii) con riferimento alla Regione Abruzzo: - della Nota 14 febbraio 2023 (prot. 15221) dell'A.U.S.L. 4 Teramo, unitamente ai documenti allegati, inviata a mezzo PEC in data 17 febbraio 2023. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Regione Toscana, della

Provincia Autonoma di Bolzano, della Regione Veneto, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Conferenza Permanente dei Rapporti Tra Stato Regioni e Province Autonome; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2023 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. I fatti di causa. La ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici per il Servizio sanitario nazionale (d'ora in poi solo SSN), ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, con cui sono stati stabiliti i tetti di spesa a livello nazionale e regionale, per le annualità 2015-2018, per l'acquisto dei dispositivi medici ed è stato previsto che l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale è a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici. Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato i provvedimenti regionali con i quali, sono stati adottati i provvedimenti attuativi dell'art. 9 ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, per procedere al ripiano dello sfioramento del tetto di spesa a carico delle aziende fornitrici. La ricorrente ha dedotto, oltre a plurime censure in via diretta, anche vari profili di illegittimità costituzionale. In particolare, l'art. 17, comma 1, lett. c), del d.l. n. 98 del 2011 ha previsto – con decorrenza dal primo gennaio 2013 – che la spesa sostenuta dal SSN per l'acquisto dei dispositivi medici avrebbe dovuto essere fissata entro un tetto a livello nazionale e un tetto a livello di ogni singola Regione. Il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per l'acquisto dei dispositivi medici, a livello nazionale e per ciascuna Regione, avrebbe dovuto essere annualmente determinato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le Regioni avrebbero dovuto monitorare l'andamento della spesa per acquisto dei dispositivi medici: l'eventuale superamento del predetto valore sarebbe stato recuperato interamente a carico della Regione attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Successivamente, l'art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015 ha stabilito, per quanto di interesse in questa sede, che "9. L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale. Le modalità procedurali del ripiano sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano". Il d.l. n. 115 del 2022 ha introdotto, nell'ambito dell'art. 9-ter di cui, il comma 9-bis, per il quale "In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, le regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici



soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali". Il Ministero della Salute, con decreto del 6 luglio 2022, ha individuato i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il predetto tetto per tutte le Regioni al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard. Infine, con decreto del 6 ottobre 2022, il Ministero della salute, a seguito dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ha adottato le linee propedeutiche per l'emanazione dei provvedimenti regionali di recupero dei relativi importi nei confronti delle singole aziende fornitrici. L'esecutività dei provvedimenti impugnati nel ricorso in trattazione è stata sospesa, in via interinale, con apposita ordinanza cautelare i cui effetti si intendono confermati nella presente sede, nelle more della delibazione della questione di costituzionalità.

2. – La rilevanza della questione. È opinione del Tribunale Amministrativo Regionale che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41 e 117 Cost. La norma in questione, per la sua chiarezza testuale, non si presta a interpretazioni adeguate, comportando il rigetto del ricorso, con conseguente obbligo di parte ricorrente di provvedere al ripianamento del tetto di spesa con pagamento delle somme richieste dalle Regioni.


3. – La non manifesta infondatezza della questione.

3.1. La Corte costituzionale si è già pronunciata, con la sentenza n. 70 del 2017, sulla legittimità dell'istituto del pay back con riferimento ai farmaci, escludendo il contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto la *ratio* della disposizione "è espressamente individuata nella finalità di favorire lo sviluppo e la disponibilità dei farmaci innovativi, in un contesto di risorse limitate" con la conseguenza che "la compartecipazione al ripianamento della spesa per l'innovazione farmaceutica è suscettibile di tradursi in un incentivo ad investire in tale innovazione". Nel caso in esame, invece, il legislatore non ha individuato alcuna finalità precisa che legittima la disposizione impugnata se non quella di ripianare il disavanzo sanitario. Inoltre, diversamente da quanto avviene per il pay back farmaceutico, l'acquisto dei dispositivi medici - il cui fabbisogno, e quindi l'entità della fornitura, è determinato in via unilaterale da parte dell'amministrazione - avviene all'esito di gare pubbliche e il prezzo è il risultato della libera concorrenza tra le aziende che vi partecipano.

3.2. Nella vicenda di cui trattasi, si dubita del contrasto della disposizione normativa in questione con l'art. 41 Cost., ritenendosi che sia stato delineato un sistema nel suo complesso irragionevole, in quanto comprime l'attività imprenditoriale attraverso prescrizioni eccessive, non considerando che le imprese hanno partecipato a gare pubbliche ove vige un criterio di sostenibilità dell'offerta in base al quale i ribassi proposti, proprio al fine di assicurare la serietà dell'offerta,

devono risultare sostenibili in termini di margine di guadagno. In particolare, il sistema, per come delineato dalla normativa di cui trattasi, prevede che:- le Regioni, nonostante vi sia la fissazione di un tetto di spesa regionale predeterminato sulla base di criteri indicati dal legislatore, possono acquistare i dispositivi medici anche superando il predetto tetto di spesa;- le aziende fornitrici dei dispositivi medici non partecipano alla determinazione del predetto tetto di spesa e non possono controllare in alcun modo un eventuale superamento di questo da parte delle Regioni;- il fabbisogno dei dispositivi medici è stabilito unilateralmente dagli Enti del SSR che bandiscono le gare e aggiudicano la fornitura all'esito di una procedura concorrenziale;- le aziende fornitrici sono chiamate a ripianare pro quota lo scostamento dal tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici che è stato fissato a distanza di anni;- le aziende fornitrici hanno calcolato il prezzo da proporre in sede di gara in base ai costi di produzione e al margine di utile atteso, senza poter preventivamente quantificare in concreto e nel suo esatto ammontare l'impatto economico che avrebbe avuto l'applicazione della normativa sul pay back. In tal modo vengono erosi gli utili, senza la garanzia che permanga un minimo ragionevole margine di utile e addirittura senza che siano coperti i costi (atteso che la norma, per determinare l'ammontare del ripiano, fa riferimento al fatturato e non invece al margine di utile). Inoltre, il legislatore ha fissato il tetto regionale di spesa annuale per l'acquisto dei dispositivi medici, con riferimento agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, solo con il decreto ministeriale 6 luglio 2022 e, pertanto, quando il periodo di riferimento era oramai interamente decorso. Le Regioni hanno, quindi, acquistato i dispositivi medici in questione senza poter avere come riferimento un tetto di spesa regionale predefinito, mentre le aziende fornitrici di dispositivi medici hanno partecipato alle gare indette dalle amministrazioni regionali senza poter prevedere quale sarebbe stato l'impegno economico loro richiesto in conseguenza del pay back e senza poter formulare in alcun modo un'offerta economica che tenesse conto degli effettivi costi da sostenere con riferimento a ogni singola fornitura. Tutto ciò determina un ingiustificato sacrificio dell'iniziativa economica privata, la cui limitazione può considerarsi legittima solo se il bilanciamento tra lo svolgimento dell'iniziativa economica privata e la salvaguardia dell'utilità sociale risponde ai principi di ragionevolezza e proporzionalità e non è perseguita con misure incongrue. È stato infatti precisato che "gli interventi del legislatore, pur potendo incidere sull'organizzazione dell'impresa privata, non possono perseguire l'utilità sociale con prescrizioni eccessive, tali da «condizionare le scelte imprenditoriali in grado così elevato da indurre sostanzialmente la funzionalizzazione dell'attività economica [...], sacrificandone le opzioni di fondo o restringendone in rigidi confini lo spazio e l'oggetto delle stesse scelte organizzative» (sentenza n. 548 del 1990) o in maniera arbitraria e con misure palesemente incongrue" (sentenza Corte Cost. n. 113 del 2022).


3.3. Le disposizioni normative di cui trattasi appaiono, inoltre, violare anche gli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), sotto il profilo dell'affidamento, della ragionevolezza e dell'irre-



troattività, in quanto la previsione dei tetti regionali di spesa e la conseguente quantificazione della quota complessiva di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici determinano una compromissione sostanziale dell'utile calcolato dall'azienda al momento della partecipazione alle gare indette dalle Regioni, potendo anche causare l'azzeramento di detto utile. L'art. 9-ter non ha consentito alle aziende fornitrici di individuare in modo chiaro e preciso la prestazione economica loro richiesta in concreto in sede di gara, in quanto non solo non è stato previamente determinato il tetto regionale di spesa, ma non sono state indicate puntualmente neanche le modalità di calcolo di questo, determinandosi di conseguenza un'incertezza del sinallagma contrattuale. La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea afferma costantemente che il principio della certezza del diritto esige che una normativa che possa comportare conseguenze svantaggiose per i privati sia chiara e precisa e che la sua applicazione sia prevedibile per gli amministrati (Corte, Terza sezione, del 12 dicembre 2013, *Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation*, in C-362/12 e Corte, Grande Sezione, del 7 giugno 2005, *Vereniging voor Energie, Milieu en Waterin*, in C-17/03, ma anche Corte, Terza Sezione, sentenza 10 settembre 2009, *Plantanol GmbH & Co. KG*, in C-201/08). È poi da rilevare, che il comma 8 dell'art. 9-ter, nella sua versione originaria, vigente sino al 31 dicembre 2018, disponeva che "Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ogni anno, è certificato in via provvisoria l'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, sulla base dei dati di consuntivo relativi all'anno precedente, rilevati dalle specifiche voci di costo riportate nei modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE, di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, salvo conguaglio da certificare con il decreto da adottare entro il 30 settembre dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo dell'anno di riferimento". Tuttavia, tale disposizione è rimasta lettera morta atteso che sino al 2022 non è stata effettuata alcuna verifica sui tetti di spesa, circostanza che ha comportato l'inserimento del comma 9-bis per il quale "In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, le regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla emanazione

dei provvedimenti regionali e provinciali". Tale previsione normativa, intervenuta nel 2022 e volta a definire il tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, appare violativa dei profili dell'affidamento, della ragionevolezza e dell'irretroattività, atteso che va ad incidere su rapporti contrattuali già chiusi, le cui condizioni contrattuali si erano cristallizzate nei contratti già da tempo conclusi tra le parti.

3.4. La norma in esame appare altresì in contrasto con i parametri costituzionali di cui all'articolo 23 Cost. Il prelievo economico disposto sul fatturato delle aziende fornitrici può essere inquadrato nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge senza la volontà della persona destinataria, di cui all'art. 23 Cost., non avendo invece natura tributaria. La destinazione difatti resta quella sanitaria atteso che garantisce il mantenimento dei prelievi economici – disposti anche attraverso la compensazione – all'interno del SSR (cfr. il co. 9-bis dell'art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015, conv. in l. n. 125 del 2015, introdotto dal d.l. n. 115 del 2022 che dispone che "Le regioni e le province autonome effettuano le conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022..."). Tuttavia si tratta di un'imposizione patrimoniale adottata in assenza della previsione a livello legislativo di "specifici e vincolanti criteri direttivi, idonei ad indirizzare la discrezionalità amministrativa nella fase di attuazione della normativa primaria" (sentenza Corte cost. n. 83 del 2015). In particolare, rimangono indeterminati i criteri per la fissazione da parte delle Amministrazioni dei tetti regionali di spesa; inoltre sono del tutto assenti criteri idonei a considerare la molteplicità e la diversità dei dispositivi medici da ricomprendere nel calcolo dell'ammontare complessivo della spesa rilevante ai fini del pay back di cui trattasi e conseguentemente della diversa tipologia dei destinatari dell'imposizione. Inoltre, l'indeterminatezza sui criteri concreti da seguire per la fissazione del tetto regionale è ancora più evidente ove si consideri che il mercato dei dispositivi medici è vastissimo e ricomprende beni tra loro notevolmente diversi e tipologie di fornitura disparate, tanto da far ritenere di essere in presenza di mercati diversi, in quanto rispondenti a dinamiche e logiche differenti. Di tale diversità il legislatore non si è, tuttavia, curato in alcun modo lasciando conseguentemente in maniera del tutto irragionevole un amplissimo potere all'amministrazione al riguardo, la quale, a sua volta, non si è preoccupata di calibrarlo in ragione della diversità dei beni forniti. La giurisprudenza costituzionale ha precisato che la prestazione patrimoniale imposta può ritenersi costituzionalmente legittima anche quando la legge non ne stabilisce compiutamente gli estremi, ma ne demanda la determinazione al potere esecutivo, purché, in questo caso, indichi i criteri e i limiti idonei a circoscrivere l'esercizio di tale potere. La norma contenuta nell'art. 23 Cost., infatti, essendo stabilita a garanzia della libertà e proprietà individuale, esige che la stessa disposizione legislativa, che impone la prestazione, indichi i criteri limitativi della discrezionalità del potere esecutivo (in tal senso sentenza Corte Cost. n. 70 del 1960). E ciò, come si è visto, nel caso in esame non è invece avvenuto. Deve poi rilevarsi che la norma in questione dovrebbe trovare la sua *ratio* nella corresponsabilizzazione delle aziende fornitrici che traggono vantaggio dalle forniture agli enti del SSN attraverso la loro compartecipazione agli oneri derivanti dal



superamento dei tetti regionali di spesa. Tuttavia, la norma in questione per determinare l'ammontare del ripiano fa riferimento al fatturato e non al margine di utile colpendo in questo modo l'intero reddito dell'impresa, mancando del tutto la predisposizione di un meccanismo che consenta di tassare separatamente e più severamente solo l'eventuale parte di reddito suppletivo connessa alla posizione privilegiata dell'attività esercitata con la pubblica amministrazione. Per altro verso, anche la stessa previsione in quanto operante a regime e pertanto senza che alcun limite temporale sia stato posto al sistema di contribuzione così introdotto si pone in contrasto con la previsione di cui all'art. 23 Cost. Infatti, la richiamata giurisprudenza della Corte Cost. è costante nel giustificare temporanei interventi impositivi differenziati, volti a richiedere un particolare contributo solidaristico a soggetti privilegiati, in circostanze eccezionali. Invece la norma censurata non è contenuta in un arco temporale predeterminato, né il legislatore ha provveduto a corredarla di strumenti finalizzati a verificare il perdurare della necessità di una siffatta compartecipazione, determinando conseguentemente un'imposizione strutturale, da applicarsi a partire dal 2015, senza limiti di tempo.

4. Conclusioni. Il presente giudizio va quindi sospeso, con trasmissione, ai sensi dell'art. 23 della l. n. 87/1953, degli atti alla Corte costituzionale, affinché decida della questione di legittimità costituzionale che, con la presente ordinanza, incidentalmente si pone. Devono essere infine ordinati gli adempimenti di notificazione e di comunicazione della presente ordinanza, nei modi e nei termini indicati nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)

dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41 e 117 Cost. Dispone la sospensione del presente giudizio sino alla definizione del giudizio incidentale sulla questione di legittimità costituzionale. Dispone altresì l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria, alle parti del presente giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri. Manda altresì alla Segreteria di comunicare la presente ordinanza al Presidente della Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati: Maria Cristina Quiligotti, Presidente Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore Roberto Vitanza, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Claudia Lattanzi Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO

Il funzionario delegato
dott.ssa Maria Puleo

TX24ABA1921 (A pagamento).

TAR BASILICATA - POTENZA


Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. e 39, comma 2, cod. proc. amm. - Ricorso per integrazione del contraddittorio - R.G. 515/2023

La ricorrente SOC. AGRICOLA VALLEVERDE SRL con sede sociale a Melfi in Via Lecce snc, codice fiscale e partita iva 01666330764, in persona del legale rapp.te pt. Locuratolo Lidia, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Iacoviello, con il ricorso rg. 515/2023 proposto contro la Regione Basilicata e del controinteressato Distasio Generoso, ha impugnato dinnanzi al Tar Basilicata la Determinazione Dirigenziale n. 698 del 20 settembre 2023, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 52 speciale del 26 settembre 2023, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva della Misura 4, Sottomisura 4.1 "Investimenti nelle aziende agricole", Anno 2022, Tipologia di intervento ordinario, indetto con le Delibere G.R. n. 243 del 4.5.2022 e n. 338 del 10.6.2022.

Con tale graduatoria la domanda di sostegno della società ricorrente è stata inserita nell'allegato E della predetta determinazione regionale contenente l'elenco delle domande di sostegno non ammesse e non già negli allegati C ("Elenco delle domande di sostegno ammesse") e D ("Elenco delle domande di sostegno ammesse e finanziabili"). Con il ricorso rg. 515/2023 la ricorrente Soc. Agricola Valleverde srl ha chiesto al Tar Basilicata di accertare e dichiarare l'illegittimità della predetta determina dirigenziale per violazione dell'art. 10 del bando di misura; ha altresì dedotto che il Business plan allegato alla domanda di aiuto a pagina 4 distingue(va) nettamente le opere edili per le quali era richiesto il finanziamento regionale/comunitario dalle restanti, la manifesta illegittimità ed illogicità della motivazione di esclusione nonché l'illegittimità della esclusione per eccesso di potere, violazione del procedimento, difetto di istruttoria, erronea valutazione dei fatti e motivazione apparente, violazione anche degli artt. 5 e 11 del bando.

Con ordinanza n. 00018/2024 reg.prov.cautelari del 24.01.2024 il TAR Basilicata, nel disporre in via cautelare l'accantonamento della somma eventualmente spettante alla ricorrente società agricola Valleverde S.r.l. in accoglimento della domanda cautelare di sospensione dei suddetti provvedimenti impugnati, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio autorizzando la notifica per pubblici proclami ai 248 controinteressati le cui domande sono state ammesse, ossia:

Lubraco Mariateresa, Di Leo Lucia, Ferrara Fortunato, Rossi Roberta, Azienda Agricola Bastanzio Luigi, Società Agricola Lisanti, Sofia Paolo, Argos di Deveteris Elisabetta, Vaccaro Antonia Rosa, Polosa Rocchino, Società Agricola Girardi Domenico srls, Muscio Chiara, Montano Felicità, Santomassimo Paolo, Lutrelli Caterina, Sorangelo Nunzio, Guariglia Antonio, Racioppi Luca, Claps Giulia, Società Agricola Agrin di Incampo Paolo & c. s.s., Tolve Nicola, De Stefano Pancrazio, Pisani Clorinda, Salvia Rosita, Agricola Pagliarone Società Agricola Semplice, Società Agricola Flamar Invest s.r.l., Vaccaro Antonio, Col.sca.tri. società agricola, Società Agricola Sherena s.r.l. - in breve agricola Sherena, D'auria Leonardo, Bronzino Domenico, Salvatore Rosa, Soc. agricola semplice Di Benga di Ramunno Anna



& c, Benvenuto Ilaria, Di Stasio Generoso, Viviano Giuseppe, Adurno Elio, Rondinelli Maria Domenica, Loizzo Lorenzo, Fortunato Anna Lisa, Loizzo Lorenzo, Silletti Vito Pio, Avigliano Francesca, Tursone Felice, Ciranna Angela, Giannacco Nicola Misael, Vena Matteo, Agritour societa' agricola a responsabilita' limitata, Societa' Agricola Vitivinicola Torre Rosano s.r.l.s. - societa' a responsabilita' limitata semplificata sb, Corrado Mattia, Equobio societa' agricola a responsabilita' limitata, Vitale Federica Isabella, Lu.al. Fruit s.r.l.s. societa' agricola, Galetta Filippo, Tenuta i Gelsi societa' agricola a responsabilita' limitata semplificata, Ricciuti Roberto, Suinicola Fruscese societa' agricola, Demetra Bio di Rizzi Antonella, Saponara Feliciano, Tortorelli Antonio, Germano Ilenia, Societa' semplice agricola Fraudatario & Scardaccione, Caponio Stefano, Fortunato Matteo, Grieco Fabiana, Sarubbi Giuseppe, Rinaldi Salvatore, Societa' agricola Macchione s.r.l., Azienda agricola Barisano di Verdona Annalisa, Pietrasanta Giovanni, Azienda agricola Modugno Maria Francesca, La Cascina di Boreano dei f.lli Catarinella Mauro & Vincenzo soc semplice agricola, Impresa agricola Scavone Angela, Societa' semplice agricola Mennuti, Corona Fruit soc. agr., Tantone Donato, Lancellotti Saverio, D'Adamo Carmine, F.lli Abbate societa' semplice agricola, Serio Giuseppe, Societa' agricola semplice G.L. di Anobile Filomena, Societa' agricola Raguso & Nacucchi s.s., Societa' Agricola 2022 s.s., Azienda agricola Santonicola, Euro Verde di Luzzi Giuseppe, Galotto Marinlena, Societa' agricola Bio Basento di Squicciarini m. & c. s.s., Capece Pierpaolo, Cirigliano Agnese, Eufemia Donata, Colucci Marianicola, Lorusso Teresa, Verbicaro Lucia, Setaro Leonardo, Lamberta Isabella, Santoro Caterina, Societa' agricola prp, Preziose Dolcette di Ferraro Patrizia, Az.Agr. F.lli Scaringella, Azienda agricola Fratelli Quarto, Raguso Leonardo, Lepenne Angelo, Galgano Guido Vito, Laurino Pierluigi, Agrimec di Racioppi Davide, Montesano Donatella, Palazzo Arianna, Manieri Luca, Martorano Maria Francesca, Zambrino Vittorio, Az.agr. Quattro Santi, Marchetto Matteo, Di Sario Andrea, De Marco Giuseppe, Grieco Donato, Innella Nunzio, Miraglia Lidia, Notarfrancesco Luisa, D'Angelo Caterina, Caramia Andrea Ciro, Azienda agricola Sud di Palermo Felicia, Mastropiero Antonio, Gagliardi Piermario, Capalbo Giuseppe Antonio, Motta Monica, Cirone Domenico, Di Loreto Alberto, Setaro Leonardo, Colizzi Elso, Palazzo Salvatore, Veltri Mario, Pugliese Giuseppe, Albano Immacolata, Cataldi Michela, Roborgreen societa' agricola a responsabilita' limitata semplificata, Lomaistro Alessandra, Mele Francesco Giuseppe, Gioia Davide, Ippolito Vito, Logiurato Melissa, Bello Antonio Maria, Azienda Biologica Civitano soc. agr. semplice, Virgallita Laura Lucia, C.G.V. societa' agricola semplice, Az. agricola Antonio Giampetruzzi, Di Carlo Angelo, Az. agr. Di Giulio s.s., Tenuta Fabiani di Fabiani Matteo, Dibernardi Francesco Roberto, Azienda agricola Toce Teresa, Sesta Giuseppe, Tummillo Gianvito, S.S. Lioi Tanuccio & figli, Bruno Antonio di Alfredo, Valicenti Francesca, Cascini Francesco, Impresa agricola Cerone Marco Donato, Santoro Rosario, Nuzzolese Giacomo, Di Fuccio Michele, Giammarrusti Michele, La Montagna Vincenzo, Impresa familiare agricola vivaistica Manieri Alberto di Manieri Michele, Roberts Jack James, Di Salvo Marcello, Lisanti Antonio, Amerena Antonio, Caricati Ilaria, Fabrizio farm Di Arresta F.G., Agriro-

bor societa' agricola a responsabilita' limitata semplificata, Ippolito Filippo, Briamonte Maria Grazia, Societa' agricola Pistacchio del Pollino s.s.a., Asquino Angelo, Giordano Miriam, Di Napoli Maria, Foreco s.r.l.s. agricola, Marcantonio Annamaria, Ciano Antonio, Acinapura Nicola, Sassano Vincenzo, Gaudiano Sport Horses srl soc.agricola, Iannelli Giuseppe, Societa' agricola Montana s.r.l., Tirone Nicola Rocco, Azienda agricola Musto Carmelitano & c., Satriano Antonio, Longo Isabella, Acinapura Francesco, Occhionero Donata, Mastropiero Giuseppe, Marino Contract di Marino Filippo, Vitelli Marco, Dimatteo Giuseppina, Nigro Vito, Acinapura Francesco Pietro, Impresa agricola di Taranto Saverio, Quattromini Domenico, Vezzuso Annalisa, Distasi Maria Natalia, Venezia Nunzia, Fittipaldi Maria, Gagliardi Mario, Salatti Pietro, Dibernardi Pasquale, Martino Nicola, Pennella Antonietta, Varlaro Giorgio, Casal Dragone societa' agricola semplice di Dragone c.& Nicoletti c., Bochicchio Rocco, Giura Longo Maria, Cataldi Raffaele, Lepenne Donato, Miccolis Marika, Marta Giovanni, Castelgrande Antonio, Flore Simone, Cammisa Alessia, Agriserino societa' agricola semplice, Impresa agricola Pepe Luciano, Corrado Emiliana, Societa' agricola Biologos s.s., Impresa agricola Catone Daniele, Pavese Sofia, Società agricola Noviello, Soc. agr. Terre del Vulture, Passarelli s.s. agricola, Cristiani Massimo, Addamiano Canio, Rusciani Antonio, Raguso Antonio, Grimolizzi agricoltura societa' agricola semplice dei fratelli Grimolizzi, BarbuZZi Antonino, Acinapura Antonio, Potenza Angelo Eugenio, Lorusso Gaetana, Az.agricola D'Angelo di Ruppì Filomena, Addamiano Pietro, Nuzzolese Antonio, Panio Antonio Mario, Agri Pupoli srls, Galasso Pietro, Dionisio Raffaele, Telesca Rocco, Telesca Leonardo, Di Biase Giuseppina, Squicciarino Davide, Iacovazzo Salvatore.

Il Tar Basilicata ha fissato per il prosieguo l'udienza pubblica del 10.7.2024.

Lì, 20.02.2024

avv. Giuseppe Iacoviello

TX24ABA1922 (A pagamento).

TAR LAZIO - ROMA

Sede: via Flaminia n. 189 - Roma

Punti di contatto: Segreteria sezione terza quater - Tel.

0632872253 - Pec: tarm-sez3q@ga-cert.it

Codice Fiscale: 80195990587


Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio - N. 1162/2024 Reg. Prov. Coll. - N. 13541/2022 Reg. Ric.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente


ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13541 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Servizi Ospedalieri S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Luciani, Pier-




massimo Chirulli, Patrizio Ivo D'Andrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Luciani in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9; contro Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente dei Rapporti Tra Stato Regioni e Provincie Autonome, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti Regione Abruzzo, Regione Campania, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, non costituiti in giudizio; Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Toscana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Doris Ambach, Gianluigi Tebano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Veneto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Mazzeo in Roma, via Eustachio Manfredi, 5; Con il ricorso originario per l'annullamento- del Decreto del Ministro della Salute 6 luglio 2022, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato in *G.U.* - Serie generale n. 216 in data 15 settembre 2022, recante "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; - del Decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato in *G.U.* - Serie generale n. 251 in data 26 ottobre 2022, recante "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018", nonché di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto, tra i quali, senza pretesa di completezza, la Nota della Provincia autonoma di Trento 10 novembre 2022 (prot. 769504) recante "Comunicazione ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale sull'attività amministrativa (l.p. 30 novembre 1992, n. 23) e degli artt. 7 e 8 della l. n. 241 del 1990 di avvio del procedimento di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 di cui all'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. n. 78 del 2015". Con i primi motivi aggiunti per l'annullamento *i)* con riferimento alla Provincia autonoma di Trento, della Determinazione del Dirigente del Dipartimento "Salute e Politiche sociali" 14 dicembre 2022 (prot. 2022- D337-00238) recante "Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi

medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145", unitamente ai relativi Elenchi allegati, nella parte in cui si prevede l'importo di ripiano pretesamente addebitato a Servizi Ospedalieri s.p.a., nonché di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto, tra i quali, senza pretesa di completezza e per quanto occorrer possa: - Deliberazione del Direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della provincia di Trento 16 settembre 2019, n. 499, recante "Ricognizione straordinaria della spesa per dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018", unitamente al relativo All. A); Fatture nn. 13939 e 14387 del 20.12.2022 emesse dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari della provincia di Trento aventi per oggetto rispettivamente "ADDEBITO PAYBACK DISPOSITIVI MEDICI - ANNO 2017" e "ADDEBITO PAYBACK DISPOSITIVI MEDICI - ANNO 2018"; - Modello CE consolidato regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, con riguardo alla voce «BA0210 Dispositivi medici»; *ii)* con riferimento alla Regione Toscana, del Decreto del Direttore della Direzione "Sanità, Welfare e Coesione sociale" 14 dicembre 2022 (prot. n. 24681), recante "Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015", unitamente agli Elenchi allegati, nella parte in cui si prevede l'importo di ripiano pretesamente addebitato a Servizi Ospedalieri s.p.a., nonché di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto, tra i quali, per quanto occorrer possa e senza pretesa di completezza: - Deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 del Direttore generale dell'AUSL Toscana Centro; - Deliberazione n. 769 del 05/09/2019 del Direttore generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest; Deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del Direttore generale dell'AUSL Toscana Sud Est; - Deliberazione n. 623 del 06/09/2019 del Direttore generale dell'AOU Pisana; - Deliberazione n. 740 del 30/08/2019 del Direttore generale dell'AOU Senese; - Deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del direttore generale dell'ESTAR; Nota della Regione Toscana recante "Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015" (prot. "E1_Protocollo_r_toscan_AOOGRT_0433680_202211-14_servizio"), inviata a mezzo PEC in data 14 novembre 2022; - "Modelli CE per gli anni 2015-2018 delle Aziende sanitarie e del Enti del Sst", tutti pubblicati nel sito della Regione Toscana "<https://www.regione.toscana.it/-/payback-suidispositivi-medici>"; *iii)* con riferimento alla Regione Abruzzo, della Determinazione del Direttore del Dipartimento Sanità regionale 13 dicembre 2022 (prot. n. DPF/121) recante "D.M. 6 Luglio 2022 «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e



regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018» – Adempimenti attuativi”, e del relativo Elenco sub All. A) alla medesima Determinazione, nella parte in cui si prevede l’importo di ripiano pretesamente addebitato a Servizi Ospedalieri s.p.a., nonché di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto, tra i quali, per quanto occorrer possa e senza pretesa di completezza: Nota prot. n. RA/0525691/22 del 12.12.2022 dal Servizio Programmazione economico-finanziaria e finanziamento del SSR del Dipartimento Sanità; Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL01 di Avezzano–Sulmona–L’Aquila n. 1493 del 22/08/2019, recante “Certificazione costo dei dispositivi medici anni 2015- 2016-2017-e 2018”; - Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL01 di Avezzano–Sulmona–L’Aquila n. 2110 del 14/11/2022, recante “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”; - Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL02 Lanciano–Vasto–Chieti n. 373 del 13/08/2019, recante: “Adempimenti conseguenti all’art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi Certificazione del fatturato anni 2015, 2016, 2017, 2018 per dispositivi medici” ; Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL02 Lanciano–Vasto–Chieti n. 373n. 1601 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 20152018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557; Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL03 Pescara n. 1043 del 22/08/2019, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici anni 2015-2018, DL 78/2015, art. 9, cc 8 e 9”; - Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL03 Pescara n. 1708 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”; Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL04 Teramo n. 1513 del 22/08/2019, recante: “Adempimenti conseguenti all’applicazione dell’art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – certificazione del fatturato per dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018”;- Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL04 Teramo n. 1994 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”; - Modello CE consolidato regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, con riguardo alla voce «BA0210 – Dispositivi medici»; iv) con riferimento alla Provincia autonoma di Bolzano, del Decreto del Direttore del Dipartimento “Ufficio di Governo sanitario” n. 24408 del 2022 recante “fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”, unitamente alle Tabelle di cui all’All. A al medesimo Decreto, nella parte in cui si prevede l’importo di ripiano pretesamente addebitato a Servizi Ospedalieri s.p.a., nonché di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto, tra i quali, per quanto occorrer possa e senza pretesa di completezza: - Nota della Direzione generale dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige 14.8.2019 (prot. prov.le n. 0545641); Determina del Direttore generale dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige 10.05.2016 (prot. 2016-A000139); - Determina del Direttore generale

dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige 28.04.2017 (prot. 2017-A-000193); - Determina del Direttore generale dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige 27.4.2018 (prot. 2018-A-000228); Determina del Direttore generale dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige 30.4.2019 (prot. 2019-A-000244); - Nota 14 novembre 2022 di comunicazione di avvio del procedimento - Determina del Direttore generale dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige 31.11.2022 (prot. 2022-A-001321); - Modello CE consolidato regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, con riguardo alla voce «BA0210 – Dispositivi medici»; v) con riferimento alla Regione Veneto, del Decreto del Direttore generale dell’Area “Sanità e Sociale” 13 dicembre 2022, n. 172, recante “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi”, unitamente all’Elenco di cui All. A al medesimo Decreto, nella parte in cui si prevede l’importo di ripiano pretesamente addebitato a Servizi Ospedalieri s.p.a., nonché di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto, tra i quali, per quanto occorrer possa e senza pretesa di completezza: - Nota dell’Area Sanità e Sociale 24 novembre 2022 (prot. regionale n. 544830); - “Deliberazioni dei Direttori Generali degli Enti del Servizio sanitario regionale, agli atti delle strutture competenti dell’Area Sanità e Sociale, con cui è stato validato e certificato il fatturato relativo all’anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici”, alle quali fa riferimento il suddetto Decreto 13 dicembre 2022; - Nota di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7 dicembre 2022; Modello CE consolidato regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, con riguardo alla voce «BA0210 – Dispositivi medici»; vi) con riferimento alla Regione Lombardia, della Nota della Direzione Generale Welfare 14 novembre 2022 recante “Ripiano superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,2016,2017 e 2018” e del relativo allegato, nella parte in cui si prevede l’importo di ripiano pretesamente addebitato a Servizi Ospedalieri s.p.a., nonché di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto, tra i quali, senza pretesa di completezza e per quanto occorrer possa: - DDG dell’ASST Ovest Milanese n. 250 dell’8/8/2019; DDG dell’ASST dei Laghi n. 513 del 26/08/2019; - DDG dell’ASST della Valle Olona n. 932 del 26/8/2019; - DDG dell’ASST Lariana n. 793 del 29/8/2019; DDG dell’ASST Valtellina e Alto Lario n. 622 del 22/8/2019; - DDG dell’ASST Lecco s.n.;- Modello CE consolidato regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, con riguardo alla voce «BA0210 – Dispositivi medici». Con i secondi motivi aggiunti per l’annullamento i) con riferimento alla Regione Toscana: - dell’elenco di fatture inviate da ESTAR a mezzo PEC in data 16 gennaio




2023; - della Nota dell'Azienda USL Toscana Sud-Est 19 gennaio 2023, unitamente ai documenti allegati, inviata a mezzo PEC in pari data; *ii*) con riferimento alla Regione Veneto: - della Nota 26 gennaio 2023 (prot. n. 18230) dell'Azienda ULSS 3 Serenissima, unitamente ai documenti allegati, inviati a mezzo PEC in pari data; - della Nota 25 gennaio 2023 (prot. n. 4643) e della Nota 26 gennaio 2023 (prot. n. 4807) dell'Azienda ULSS 4 Veneto Orientale, unitamente ai documenti allegati, inviati a mezzo PEC in pari data; *iii*) con riferimento alla Regione Abruzzo: - della Nota 14 febbraio 2023 (prot. 15221) dell'A.U.S.L. 4 Teramo, unitamente ai documenti allegati, inviata a mezzo PEC in data 17 febbraio 2023. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Regione Emilia Romagna e di Regione Toscana e di Provincia Autonoma di Bolzano e di Regione Veneto e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Conferenza Permanente dei Rapporti Tra Stato Regioni e Provincie Autonome; Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che:- con ordinanza collegiale n. 17550 del 24.11.2023, il presente giudizio è stato sospeso ed è stata rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, disponendosi la sua notificazione "alle parti del presente giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri";- precedentemente, con apposita ordinanza, il Tribunale ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di "tutte le amministrazioni pubbliche comunque interessate - da intendersi quali tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento e conseguentemente trasmesso i relativi dati alle Regioni, dati sulla base dei quali è stato calcolato l'importo del pay back di cui trattasi - e, dall'altro, a tutti i soggetti controinteressati - da intendersi come tali tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento", autorizzando il ricorso ai pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio; Preso atto della comunicazione della Cancelleria della Corte Costituzionale del 27 dicembre 2023 effettuata a seguito del deposito degli atti di cui all'ordinanza di rimessione di cui sopra; Considerato che:- l'art. 23, ult. co., della legge 11.3.1953, n. 87, dispone che: "L'autorità giurisdizionale ordina che a cura della Cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al Pubblico Ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato";- al riguardo la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 13/2006, ha precisato che:"che sono «parti in causa», a ciascuna delle quali deve essere effettuata la notifi-

cazione dell'ordinanza, preordinata al giudizio incidentale di legittimità costituzionale, tutti i soggetti tra i quali è in corso il giudizio principale, anche se in esso siano rimasti contumaci (ordinanza n. 104 del 1999); che il citato art. 23, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 – secondo cui l'autorità giudiziaria che solleva la questione incidentale deve ordinare la notificazione dell'ordinanza «alle parti in causa» – è norma speciale del processo costituzionale incidentale, dettata in riferimento a qualsiasi tipo di processo nel quale la questione può essere sollevata e collega l'onere di notificazione alla sola circostanza che, in relazione al tipo di processo di cui trattasi, un soggetto se ne possa considerare parte; che, in conseguenza, non ha alcun rilievo che (...) la parte appellata del giudizio *a quo* non sia costituita e non sia stata dichiarata ancora contumace";- pertanto, per consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, l'ordinanza che solleva la questione incidentale di legittimità costituzionale va notificata a tutti i controinteressati, ancorché non costituiti; Ritenuto, pertanto, che:- la citata ordinanza di rimessione debba essere notificata a tutte le parti in causa, ivi comprese quelle non costituite in giudizio, da intendersi come tutte le parti di cui all'ordinanza di integrazione del contraddittorio con pubblici proclami;- conseguentemente, a parziale rettifica dell'ordinanza di rimessione, debba essere disposta la notificazione della stessa a tutti i controinteressati di cui sopra;- la notificazione della predetta ordinanza ai controinteressati indicati debba essere effettuata per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., in considerazione dell'elevato numero di destinatari, parimenti a quanto disposto ai fini dell'integrazione del contraddittorio;- conseguentemente, per la notifica dell'ordinanza di cui trattasi debba autorizzarsi la Segreteria della Sezione al ricorso ai pubblici proclami;- quanto alle specifiche modalità, la Segreteria della Sezione debba procedere mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* di copia della presente ordinanza e di copia integrale dell'ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale (come indicato dalla comunicazione della Cancelleria della Corte Costituzionale del 27.12.2023);- la Segreteria della Sezione debba trasmettere alla Corte Costituzionale, unitamente all'ordinanza di rimessione, la presente ordinanza e l'attestazione di avvenuta notificazione per pubblici proclami, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)

- ordina la notificazione dell'ordinanza n. 17550 del 24.11.2023 e della presente ordinanza, a cura della Segreteria della Sezione, per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., a tutti i controinteressati mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*;- onera la Segreteria della Sezione di questo Tribunale dell'esecuzione dei suindicati incumbenti, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza;- dispone, sempre a cura della Segreteria della Sezione, la trasmissione immediata alla Corte Costituzionale di copia della presente ordinanza, unitamente all'ordinanza n. 17550/2023, e dell'attestazione di avvenuta notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 23 della legge



11 marzo 1953, n. 87. Ordina che a cura della Segreteria della Sezione la presente ordinanza sia notificata al Ministero della Salute, alla parte ricorrente e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati: Maria Cristina Quiligotti, Presidente Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore Silvia Piemonte, Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Claudia Lattanzi Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO

Il funzionario delegato
dott.ssa Maria Puleo

TX24ABA1924 (A pagamento).

TAR LAZIO - ROMA

Sede: via Flaminia n. 189 - Roma

Punti di contatto: Segreteria sezione terza quater - Tel.

0632872253 - Pec: tarrm-sez3q@ga-cert.it

Codice Fiscale: 80195990587

Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio - N. 1167/2024 Reg. Prov. Coll. - N. 14032/2022 Reg. Ric.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA


sul ricorso numero di registro generale 14032 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Diasorin Spa, Diasorin Italia S.p.A. con Socio Unico, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Luisa Torchia, Corrado Lucchetti, Nicolle Purificati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luisa Torchia in Roma, viale Bruno Buozzi, e dagli avvocati Antonella Borsero, Carlo Merani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i Rapporti Fra Lo Stato Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12; Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, non costituiti in giudizio; Regione Marche, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Simoncini, Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cristiano Bosin in Roma, viale Milizie 34; Asl 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Peretti, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Fvg, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Michela Delneri, Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Locasciulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Autonoma Valle D'Aosta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Jans, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Abbott S.r.l., non costituito in giudizio; Policlinico Foggia, Ospedaliero Universitario, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Simonetta Mastropieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Cumino, Giovanna Oreste, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Annullamento: del decreto adottato in data 6.7.2022 dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" e relativi allegati A, B, C e D, pubblicato in *G.U.* n. 216 del 15.9.2022, nonché per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto, ivi inclusi:- la circolare del Ministero della Salute 29.7.2019, prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione, da parte degli enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018;- l'Accordo raggiunto in Conferenza Permanente tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181/CSR del 7.11.2019 e relativi allegati, che, in attuazione dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, ha fissato per gli anni 2015-2018, tra l'altro, il tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici al 4,4%, unitamente a ogni altro atto e provvedimento in esso richiamato, ivi incluse la nota del 22.10.2019, con la quale il Coordinamento della Commissione salute delle Regioni ha trasmesso il proprio parere in merito allo stesso Accordo, la comunicazione del 29.10.2019, con la quale lo stesso Coordinamento della Commissione salute delle Regioni ha dato il suo assenso tecnico, nonché l'avviso favorevole espresso dal Governo, dalle Regioni e dalle Province autonome sullo schema di accordo;- per quanto rilevante ai fini del presente ricorso, il decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, recante "Nuovi modelli di rilevazione economica 'Conto economico' (CE) e 'Stato patrimoniale' (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale";- il decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2022, recante "Adozione delle Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018", pubblicato in *G.U.* n. 251 del 26.10.2022, unitamente agli atti e provvedimenti in esso richiamati, inclusa:- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del




19.2.2016 (prot. n. 1341), avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”;- la circolare del Ministero dell’economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 21.4.2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016), avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 – Integrazione della nota del 19 febbraio 2016”;- l’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022 (prot. n. 22/179/CR6/C7) e in data 28.9.2022 (prot. n. 22/186/SR13/C7), nonché l’intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022, rep. n. 213/CSR. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Diasorin S.p.A. il 30/1/2023: Annullamento- del provvedimento, Determinazione n. 1356 del 28 novembre 2022, con cui la Regione Sardegna ha quantificato il payback a carico di DiaSorin S.p.a. per gli anni 2015-2016-2017-2018 in € 1.623.981,51;- dell’allegato al citato provvedimento contenente la nota di ripiano dello sfondamento del tetto del 4,4% della spesa per dispositivi medici per le annualità di riferimento;- nonché di tutti gli atti presupposti, tra cui, nello specifico, del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022 adottato dal Ministro della Salute di Concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze pubblicato sulla *G.U.* il 15 settembre 2022; la Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, n. 22413; l’Accordo raggiunto in Conferenza Permanente tra Governo, Regioni e Province Autonome n. 181/CSR del 7 novembre 2019; per quanto rilevante del decreto del Ministro della Salute 15 giugno 2012 contenente nuovi modelli di rilevazione economica; del decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2022 (Linee Guida) pubblicato in *G.U.* il 26 ottobre 2022; la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze adottato di concerto con Ministero della Salute del 19 febbraio 2016 prot. n. 1341; la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze adottata di concerto con il Ministero della Salute del 21 aprile 2016, prot. 0003251-P-21/04/2016; l’Intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni delle Province Autonome in data 14 settembre 2022 e in data 28 settembre 2022, nonché l’Intesa sancita dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 28 settembre 2022; nonché, per quanto occorrer possa,- della delibera ARES n. 243 del 15 novembre 2022; della delibera ARNAS BROTZU n. 1331 del 15 novembre 2022; delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15 novembre 2022; delibera AOU Sassari n. 1044 del 15 novembre 2022;- nonché di ogni altro atto connesso, collegato, consequenziale a quelli impugnati, anche se non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Diasorin S.p.A. il 30/1/2023: Annullamento- del provvedimento, comunicato in data 14 novembre 2022, con cui la Regione Lombardia ha quantificato il payback a carico di DiaSorin S.p.a. per l’anno 2018 in € 78,95;- dell’allegato al citato provvedimento contenente la nota di ripiano dello sfondamento del tetto del 4,4% della spesa per dispositivi medici per l’annualità 2018; - nonché di tutti gli atti presupposti, tra cui, nello specifico, del Decreto Ministe-

riale 6 luglio 2022 adottato dal Ministro della Salute di Concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze pubblicato sulla *G.U.* il 15 settembre 2022; la Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, n. 22413; l’Accordo raggiunto in Conferenza Permanente tra Governo, Regioni e Province Autonome n. 181/CSR del 7 novembre 2019; per quanto rilevante del decreto del Ministro della Salute 15 giugno 2012 contenente nuovi modelli di rilevazione economica; del decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2022 (Linee Guida) pubblicato in *G.U.* il 26 ottobre 2022; la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze adottato di concerto con Ministero della Salute del 19 febbraio 2016 prot. n. 1341; la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze adottata di concerto con il Ministero della Salute del 21 aprile 2016, prot. 0003251-P-21/04/2016; l’Intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni delle Province Autonome in data 14 settembre 2022 e in data 28 settembre 2022, nonché l’Intesa sancita dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 28 settembre 2022;- nonché di ogni altro atto connesso, collegato, consequenziale a quelli impugnati, anche se non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Diasorin S.p.A. il 6/2/2023: Annullamento- del provvedimento, Decreto direttoriale n. 172 del 13 dicembre 2022, con cui la Regione Veneto ha quantificato il payback per gli anni 2015-2016-2017-2018 a carico di DiaSorin S.p.A. in € 2.011.034,39;- dell’allegato al citato provvedimento contenente la nota di ripiano dello sfondamento del tetto del 4,4% della spesa per dispositivi medici per le annualità di riferimento;- nonché di tutti gli atti presupposti, tra cui, nello specifico, del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022 adottato dal Ministro della Salute di Concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze pubblicato sulla *G.U.* il 15 settembre 2022; la Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, n. 22413; l’Accordo raggiunto in Conferenza Permanente tra Governo, Regioni e Province Autonome n. 181/CSR del 7 novembre 2019; per quanto rilevante del decreto del Ministro della Salute 15 giugno 2012 contenente nuovi modelli di rilevazione economica; del decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2022 (Linee Guida) pubblicato in *G.U.* il 26 ottobre 2022; la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze adottato di concerto con Ministero della Salute del 19 febbraio 2016 prot. n. 1341; la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze adottata di concerto con il Ministero della Salute del 21 aprile 2016, prot. 0003251-P-21/04/2016; l’Intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni delle Province Autonome in data 14 settembre 2022 e in data 28 settembre 2022, nonché l’Intesa sancita dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 28 settembre 2022; per quanto occorrer possa- della nota di Azienda zero prot. n. 34255 del 7 dicembre 2022, richiamata nel provvedimento regionale impugnato, anche se non conosciuta;- nonché di ogni altro atto connesso, collegato, consequenziale a quelli impugnati, comprese le delibere degli enti del Servizio Sanitario Regionale, anche se non conosciute, con le quali sono stati certificati gli importi dovuti a titolo di payback. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Diasorin S.p.A. il 6/2/2023: Annullamento- del provvedimento, Determinazione del Direttore del Dipartimento Sanità n. DPF/121



del 13 dicembre 2022 e pubblicata sul sito istituzionale il , con cui la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha quantificato il payback per gli anni 2015-2016-2017-2018 a carico di DiaSorin S.p.A. in € 1.274.668,72;- dell'allegato al citato provvedimento contenente la nota di ripiano dello sfondamento del tetto del 4,4% della spesa per dispositivi medici per le annualità di riferimento;- nonché di tutti gli atti presupposti, tra cui, nello specifico, del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022 adottato dal Ministro della Salute di Concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla *G.U.* il 15 settembre 2022; la Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, n. 22413; l'Accordo raggiunto in Conferenza Permanente tra Governo, Regioni e Province Autonome n. 181/CSR del 7 novembre 2019; per quanto rilevante del decreto del Ministro della Salute 15 giugno 2012 contenente nuovi modelli di rilevazione economica del decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2022 (Linee Guida) pubblicato in *G.U.* il 26 ottobre 2022; la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato di concerto con Ministero della Salute del 19 febbraio 2016 prot. n. 1341; la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottata di concerto con il Ministero della Salute del 21 aprile 2016, prot. 0003251-P-21/04/2016; l'Intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni delle Province Autonome in data 14 settembre 2022 e in data 28 settembre 2022, nonché l'Intesa sancita dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 28 settembre 2022; per quanto occorrer possa- del decreto adottato dall'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) n. 634 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20 agosto 2019 al 03 settembre 2019 e n. 696 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 11 settembre 2019 al 25 settembre 2019; del decreto adottato dall' Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) n. 692 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20 agosto 2019 al 04 settembre 2019 e nota prot. 18453/2019; del decreto adottato dall' Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 n. 441 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21 agosto 2019 al 04 settembre 2019; decreto adottato dall' Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 n. 187 pubblicato nell'albo pretorio aziendale il 20 agosto 2019 al 04 settembre 2019; del decreto adottato dall' Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 n. 145 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21 agosto 2019 al 05 settembre 2019; del decreto n. 376 adottato dal I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano pubblicato all'albo pretorio aziendale in data 14 agosto 2019 ; decreto adottato dal I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo) n. 149 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 23 ottobre 2019 al 07 novembre 2019 e n. 130 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 25 settembre 2019 al 10 ottobre 2019 e n. 101 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 13 agosto 2019 al 28 agosto 2019; delle note prot. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21.08.2019 e prot. SPS-GEN-2019-17827-A dd. 13.09.2019 adottate dal Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS); delle note prot. SPS-GEN-201917999-P dd. 17.09.2019 e prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 adottate dalla Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità, richiamate nel provvedimento impugnato anche se non conosciute;- nonché di ogni altro atto connesso, collegato, consequenziale a quelli impugnati,

anche se non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Diasorin S.p.A. il 6/2/2023: Annullamento- del provvedimento, Determinazione dirigenziale n. 10 del 12 dicembre 2022, con cui la Regione Puglia ha quantificato il payback per gli anni 2015-2016-2017-2018 a carico di DiaSorin Italia S.p.A. in € 527.452,77 e DiaSorin S.p.A. € 5.348.214,02, per una quota complessiva pari a € 5.875.666,79 ; - dell'allegato al citato provvedimento contenente la nota di ripiano dello sfondamento del tetto del 4,4% della spesa per dispositivi medici suddiviso per le annualità di riferimento ; - nonché di tutti gli atti presupposti, tra cui, nello specifico, del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022 adottato dal Ministro della Salute di Concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla *G.U.* il 15 settembre 2022; la Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, n. 22413; l'Accordo raggiunto in Conferenza Permanente tra Governo, Regioni e Province Autonome n. 181/CSR del 7 novembre 2019; per quanto rilevante del decreto del Ministro della Salute 15 giugno 2012 contenente nuovi modelli di rilevazione economica; del decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2022 (Linee Guida) pubblicato in *G.U.* il 26 ottobre 2022 ; la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato di concerto con Ministero della Salute del 19 febbraio 2016 prot. n. 1341; la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottata di concerto con il Ministero della Salute del 21 aprile 2016, prot. 0003251-P-21/04/2016; l'Intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni delle Province Autonome in data 14 settembre 2022 e in data 28 settembre 2022, nonché l'Intesa sancita dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 28 settembre 2022; per quanto occorrer possa- della delibera del D.G. del ASL di Bari n. 2188 del 14 novembre 2022; della delibera del D.G. ASL Barletta n. 1586 del 14 novembre 2022; della delibera del D.G. del ASL di Brindisi n. 2848 del 14 novembre 2022; della delibera del C.S. del ASL di Foggia n. 680 del 14 novembre 2022; della delibera C.S. del ASL di Foggia n. 392 del 14 novembre 2022; della delibera del D.G. ASL di Taranto n. 2501 del 14 novembre 2022; della delibera del C.S. AOU Ospedali riuniti di Foggia n. 596 del 14 novembre 2022; della delibera del D.G. AOU Policlinico di Bari n. 1148 del 14 novembre 2022; della delibera del D.G. IRCCS de Bellis n. 565 del 14 novembre 2022; della delibera del D.G. del Istituto Tumori Giovanni Paolo II n. 619 del 14 novembre 2022, richiamate nel provvedimento regionale ancorché non conosciute;- nonché di ogni altro atto connesso, collegato, consequenziale a quelli impugnati, anche se non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Diasorin S.p.A. il 6/2/2023: Annullamento- del provvedimento, Decreto Dirigenziale - Sanità e Welfare n. 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022 , con cui la Regione Piemonte ha quantificato il payback per gli anni 2015-2016-2017-2018 a carico di DiaSorin S.p.A. in € 2.541.399,27;- dell'allegato al citato provvedimento contenente la nota di ripiano dello sfondamento del tetto del 4,4% della spesa per dispositivi medici per le annualità di riferimento;- nonché di tutti gli atti presupposti, tra cui, nello specifico, del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022 adottato dal Ministro della Salute di Concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla *G.U.* il 15 settembre



2022; la Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, n. 22413; l'Accordo raggiunto in Conferenza Permanente tra Governo, Regioni e Province Autonome n. 181/CSR del 7 novembre 2019; per quanto rilevante del decreto del Ministro della Salute 15 giugno 2012 contenente nuovi modelli di rilevazione economica; del decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2022 (Linee Guida) pubblicato in *G.U.* il 26 ottobre 2022; la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato di concerto con Ministero della Salute del 19 febbraio 2016 prot. n. 1341; la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottata di concerto con il Ministero della Salute del 21 aprile 2016, prot. 0003251-P-21/04/2016; l'Intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni delle Province Autonome in data 14 settembre 2022 e in data 28 settembre 2022, nonché l'Intesa sancita dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 28 settembre 2022; per quanto occorrer possa- della Deliberazione n. 596 del 28 agosto 2019 del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino e del relativo allegato; della Deliberazione n. 404 del 27 agosto 2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo e del relativo allegato; della Deliberazione n. 369 del 23 agosto 2019 del direttore generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria e del relativo allegato; della deliberazione n. 1142 del 28 agosto 2019 del direttore generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e del relativo allegato; della deliberazione n. 848 del 03 settembre 2019 del direttore generale dell'AOU Maggiore della Carità di Novara e dei relativi allegati; della deliberazione n. 467 del 29 agosto 2019 del direttore generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano e del relativo allegato; della deliberazione n. 586 del 30 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL AL e del relativo allegato; della deliberazione n. 151 del 30 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL AT e dei relativi allegati; della deliberazione n. 388 del 26 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL BI e dei relativi allegati; della deliberazione n. 909 del 06 settembre 2019 del direttore generale dell'ASL Città di Torino e del relativo allegato; della deliberazione n. 361 del 29 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL CN1; della deliberazione n. 309 del 22 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL CN2 e del relativo allegato; della deliberazione n. 320 del 28 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL NO e del relativo allegato; della deliberazione n. 510 del 23 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL TO3 e del relativo allegato; della deliberazione n. 977 del 28 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL TO4 e del relativo allegato; della deliberazione n. 806 del 28 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL TO5 e del relativo allegato; della deliberazione n. 856 del 29 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL VC e del relativo allegato; della deliberazione n. 701 del 04 settembre 2019 del direttore generale dell'ASL VCO e del relativo allegato; - nonché di ogni altro atto connesso, collegato, consequenziale a quelli impugnati, anche se non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Diasorin S.p.A. il 7/2/2023: Annullamento- del provvedimento, Determinazione del Direttore del Dipartimento Sanità n. DPF/121 del 13 dicembre 2022 e pubblicata sul sito istituzionale il , con cui la Regione Abruzzo ha quantificato il payback per gli anni 2015-2016-2017-2018

a carico di DiaSorin S.p.A. in € 2.315.606,58;- dell'allegato al citato provvedimento contenente la nota di ripiano dello sfondamento del tetto del 4,4% della spesa per dispositivi medici per le annualità di riferimento;- nonché di tutti gli atti presupposti, tra cui, nello specifico, del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022 adottato dal Ministro della Salute di Concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla *G.U.* il 15 settembre 2022; la Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, n. 22413; l'Accordo raggiunto in Conferenza Permanente tra Governo, Regioni e Province Autonome n. 181/CSR del 7 novembre 2019; per quanto rilevante del decreto del Ministro della Salute 15 giugno 2012 contenente nuovi modelli di rilevazione economica; del decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2022 (Linee Guida) pubblicato in *G.U.* il 26 ottobre 2022; la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato di concerto con Ministero della Salute del 19 febbraio 2016 prot. n. 1341; la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottata di concerto con il Ministero della Salute del 21 aprile 2016, prot. 0003251-P-21/04/2016; l'Intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni delle Province Autonome in data 14 settembre 2022 e in data 28 settembre 2022, nonché l'Intesa sancita dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 28 settembre 2022; per quanto occorrer possa- della Deliberazione del Direttore Generale del ASL 01 n. 1493 del 22 agosto 2019, e n. 2110 del 14 novembre 2022; della Deliberazione del Direttore Generale ASL 02 n. 373 del 13 agosto 2019 e n. 1601 del 14 novembre 2022; della Deliberazione del Direttore Generale del ASL 03 n. 1043 del 22 agosto 2019 e n. 1708 del 14 novembre 2022; della Deliberazione del Direttore Generale del ASL 04 n. 1513 del 22 agosto 2019 e n. 1994 del 14 novembre, richiamate nel provvedimento regionale anche se non conosciute;- nonché di ogni altro atto connesso, collegato, consequenziale a quelli impugnati, anche se non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Diasorin S.p.A. il 7/2/2023: Annullamento- del provvedimento, Decreto dell'Assessore alla Salute Direttoriale n. 1247/2022 del 13 dicembre 2022, con cui la Regione Siciliana ha quantificato il payback per gli anni 2015-2016-2017-2018 a carico di DiaSorin S.p.A. in € 107.863,11;- degli allegati al citato provvedimento contenenti le note di ripiano dello sfondamento del tetto del 4,4% della spesa per dispositivi medici per le annualità di riferimento;- nonché di tutti gli atti presupposti, tra cui, nello specifico, del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022 adottato dal Ministro della Salute di Concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla *G.U.* il 15 settembre 2022; la Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, n. 22413; l'Accordo raggiunto in Conferenza Permanente tra Governo, Regioni e Province Autonome n. 181/CSR del 7 novembre 2019; per quanto rilevante del decreto del Ministro della Salute 15 giugno 2012 contenente nuovi modelli di rilevazione economica; del decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2022 (Linee Guida) pubblicato in *G.U.* il 26 ottobre 2022; la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato di concerto con Ministero della Salute del 19 febbraio 2016 prot. n. 1341; la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottata di concerto con il Ministero della Salute del 21 aprile 2016, prot. 0003251-P-21/04/2016; l'In-




tesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni delle Province Autonome in data 14 settembre 2022 e in data 28 settembre 2022, nonché l'Intesa sancita dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 28 settembre 2022; nonché per quanto occorrer possa di ogni altro atto connesso, collegato, consequenziale a quelli impugnati, comprese le delibere degli Enti del S.S.R., anche se non conosciute e non richiamate nel provvedimento regionale, con le quali sono stati certificati gli importi a titolo di payback. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Diasorin S.p.A. il 9/2/2023: Annullamento- del provvedimento, Decreto del direttore del dipartimento salute n. 52 del 14 dicembre 2022, con cui la Regione Marche ha quantificato il payback per gli anni 2015-2016-2017-2018 a carico di DiaSorin S.p.A. in € 1.611.155,85;- dell'allegato al citato provvedimento contenente la nota di ripiano dello sfondamento del tetto del 4,4% della spesa per dispositivi medici per le annualità di riferimento;- nonché di tutti gli atti presupposti, tra cui, nello specifico, del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022 adottato dal Ministro della Salute di Concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla *G.U.* il 15 settembre 2022; la Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, n. 22413; l'Accordo raggiunto in Conferenza Permanente tra Governo, Regioni e Province Autonome n. 181/CSR del 7 novembre 2019; per quanto rilevante del decreto del Ministro della Salute 15 giugno 2012 contenente nuovi modelli di rilevazione economica; del decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2022 (Linee Guida) pubblicato in *G.U.* il 26 ottobre 2022; la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottata di concerto con Ministero della Salute del 19 febbraio 2016 prot. n. 1341; la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottata di concerto con il Ministero della Salute del 21 aprile 2016, prot. 0003251-P-21/04/2016; l'Intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni delle Province Autonome in data 14 settembre 2022 e in data 28 settembre 2022, nonché l'Intesa sancita dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 28 settembre 2022; per quanto occorrer possa della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Usl di Piacenza n. 284 del 06 settembre 2019; della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Usl di Parma n. 667 del 05 settembre 2019; della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Usl di Reggio Emilia n. 333 del 19 settembre 2019 e n. 334 del 20 settembre 2019; della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Usl di Modena n. 267 del 06 settembre 2019; della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Usl di Bologna n. 325 del 04 settembre 2019; della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Usl di Imola n. 189 del 06 settembre 2019; della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Usl di Ferrara n. 183 del 06 settembre 2019; Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Usl della Romagna n. 295 del 18 settembre 2019; della deliberazione del Direttore Generale della Azienda Ospedaliera universitaria di Parma n. 969 del 03 settembre 2019; della deliberazione del Direttore Generale della Azienda Ospedaliera di Modena n. 137 del 05 settembre 2019; della deliberazione del Direttore Generale della Azienda Ospedaliera di Bologna n. 212 del 04 settembre 2019; della deliberazione del Direttore Generale della Azienda Ospedaliera di Ferrara n. 202 del 05 settembre 2019; Deliberazione del Direttore Generale del Istituto Ortopedico Rizzoli n. 260 del 06 settembre 2019;- nonché di ogni altro atto connesso, collegato, consequenziale a quelli impugnati, anche se non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Diasorin S.p.A. il 14/2/2023: Annullamento- della Determinazione Direttoriale n. 13106 del 14 dicembre 2022, con cui la Regione Umbria ha quantificato il payback per gli anni 2015-2016-2017-2018 a carico di DiaSorin S.p.A. in € 715.214,40;- dell'allegato al citato provvedimento contenenti le note di ripiano a seguito dello sfondamento del tetto del 4,4% della spesa per dispositivi medici per le annualità di riferimento;- nonché di tutti gli atti presupposti, tra cui, nello specifico, del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022 adottato dal Ministro della Salute di Concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla *G.U.* il 15 settembre 2022; la Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, n. 22413; l'Accordo rag-

specifico, del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022 adottato dal Ministro della Salute di Concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla *G.U.* il 15 settembre 2022; la Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, n. 22413; l'Accordo raggiunto in Conferenza Permanente tra Governo, Regioni e Province Autonome n. 181/CSR del 7 novembre 2019; per quanto rilevante del decreto del Ministro della Salute 15 giugno 2012 contenente nuovi modelli di rilevazione economica; del decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2022 (Linee Guida) pubblicato in *G.U.* il 26 ottobre 2022; la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottata di concerto con Ministero della Salute del 19 febbraio 2016 prot. n. 1341; la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottata di concerto con il Ministero della Salute del 21 aprile 2016, prot. 0003251-P-21/04/2016; l'Intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni delle Province Autonome in data 14 settembre 2022 e in data 28 settembre 2022, nonché l'Intesa sancita dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 28 settembre 2022; per quanto occorrer possa della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Usl di Piacenza n. 284 del 06 settembre 2019; della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Usl di Parma n. 667 del 05 settembre 2019; della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Usl di Reggio Emilia n. 333 del 19 settembre 2019 e n. 334 del 20 settembre 2019; della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Usl di Modena n. 267 del 06 settembre 2019; della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Usl di Bologna n. 325 del 04 settembre 2019; della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Usl di Imola n. 189 del 06 settembre 2019; della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Usl di Ferrara n. 183 del 06 settembre 2019; Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Usl della Romagna n. 295 del 18 settembre 2019; della deliberazione del Direttore Generale della Azienda Ospedaliera universitaria di Parma n. 969 del 03 settembre 2019; della deliberazione del Direttore Generale della Azienda Ospedaliera di Modena n. 137 del 05 settembre 2019; della deliberazione del Direttore Generale della Azienda Ospedaliera di Bologna n. 212 del 04 settembre 2019; della deliberazione del Direttore Generale della Azienda Ospedaliera di Ferrara n. 202 del 05 settembre 2019; Deliberazione del Direttore Generale del Istituto Ortopedico Rizzoli n. 260 del 06 settembre 2019;- nonché di ogni altro atto connesso, collegato, consequenziale a quelli impugnati, anche se non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Diasorin S.p.A. il 14/2/2023: Annullamento- della Determinazione Direttoriale n. 13106 del 14 dicembre 2022, con cui la Regione Umbria ha quantificato il payback per gli anni 2015-2016-2017-2018 a carico di DiaSorin S.p.A. in € 715.214,40;- dell'allegato al citato provvedimento contenenti le note di ripiano a seguito dello sfondamento del tetto del 4,4% della spesa per dispositivi medici per le annualità di riferimento;- nonché di tutti gli atti presupposti, tra cui, nello specifico, del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022 adottato dal Ministro della Salute di Concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla *G.U.* il 15 settembre 2022; la Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, n. 22413; l'Accordo rag-




giunto in Conferenza Permanente tra Governo, Regioni e Province Autonome n. 181/CSR del 7 novembre 2019; per quanto rilevante del decreto del Ministro della Salute 15 giugno 2012 contenente nuovi modelli di rilevazione economica; del decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2022 (Linee Guida) pubblicato in *G.U.* il 26 ottobre 2022; la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato di concerto con Ministero della Salute del 19 febbraio 2016 prot. n. 1341; la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottata di concerto con il Ministero della Salute del 21 aprile 2016, prot. 0003251-P-21/04/2016; l'Intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni delle Province Autonome in data 14 settembre 2022 e in data 28 settembre 2022, nonché l'Intesa sancita dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 28 settembre 2022; nonché per quanto occorrer possa della delibera del Direttore generale del ASL Umbria 1 n. 1118 del 14 novembre 2022; della delibera del Direttore generale del ASL Umbria 2 n. 1773 del 15 novembre 2022; della delibera del Direttore generale del Azienda Ospedaliera di Perugia n. 366 del 11 novembre 2022; della delibera del Direttore generale del Azienda Ospedaliera di Terni n. 366 del 10 novembre 2022; richiamate nel provvedimento regionale, anche se non conosciute;- di ogni altro atto connesso, collegato o consequenziale a quelli impugnati anche se non conosciuti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Diasorin S.p.A. il 14/2/2023: Annullamento- del Decreto del Commissario ad Acta n. 40 del 15 dicembre 2022, con cui la Regione Molise ha quantificato il payback per gli anni 2015-2016-2017-2018 a carico di DiaSorin S.p.A. in € 360,00;- dell'allegato al citato provvedimento contenente la nota di ripiano dello sfondamento del tetto del 4,4% della spesa per dispositivi medici per le annualità di riferimento;- nonché di tutti gli atti presupposti, tra cui, nello specifico, del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022 adottato dal Ministro della Salute di Concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla *G.U.* il 15 settembre 2022; la Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, n. 22413; l'Accordo raggiunto in Conferenza Permanente tra Governo, Regioni e Province Autonome n. 181/CSR del 7 novembre 2019; per quanto rilevante del decreto del Ministro della Salute 15 giugno 2012 contenente nuovi modelli di rilevazione economica; del decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2022 (Linee Guida) pubblicato in *G.U.* il 26 ottobre 2022; la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato di concerto con Ministero della Salute del 19 febbraio 2016 prot. n. 1341; la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottata di concerto con il Ministero della Salute del 21 aprile 2016, prot. 0003251-P-21/04/2016; l'Intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni delle Province Autonome in data 14 settembre 2022 e in data 28 settembre 2022, nonché l'Intesa sancita dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 28 settembre 2022; per quanto occorrer possa- della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise 6 dicembre 2022, n. 1446, "Certificazione del fatturato per singola azienda fornitrice di dispositivi medici per singolo anno 2015 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018. art. 9-ter commi 8 e 9 d.l. 19/06/2015 n.78 convertito, con modificazioni, dalla l. 6/08/2015 n.125", anche

se non conosciuta;- nonché di ogni altro atto connesso, collegato, consequenziale a quelli impugnati, comprese le delibere degli enti del Servizio Sanitario Regionale, anche se non conosciute, con le quali sono stati certificati gli importi dovuti a titolo di payback. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Diasorin S.p.A. il 15/2/2023: l'annullamento- del Decreto Dirigenziale n. 24681 del 14 dicembre 2022 e pubblicato sul sito istituzionale il 15 dicembre 2022, con cui la Regione Toscana ha quantificato il payback per gli anni 2015-2016-2017-2018 a carico di DiaSorin S.p.A. in € 2.325.484,00;- dell'allegato al citato provvedimento contenente la nota di ripiano dello sfondamento del tetto del 4,4% della spesa per dispositivi medici per le annualità di riferimento;- nonché di tutti gli atti presupposti, tra cui, nello specifico, del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022 adottato dal Ministro della Salute di Concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla *G.U.* il 15 settembre 2022; la Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, n. 22413; l'Accordo raggiunto in Conferenza Permanente tra Governo, Regioni e Province Autonome n. 181/CSR del 7 novembre 2019; per quanto rilevante del decreto del Ministro della Salute 15 giugno 2012 contenente nuovi modelli di rilevazione economica; del decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2022 (Linee Guida) pubblicato in *G.U.* il 26 ottobre 2022; la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato di concerto con Ministero della Salute del 19 febbraio 2016 prot. n. 1341; la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottata di concerto con il Ministero della Salute del 21 aprile 2016, prot. 0003251-P-21/04/2016; l'Intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni delle Province Autonome in data 14 settembre 2022 e in data 28 settembre 2022, nonché l'Intesa sancita dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 28 settembre 2022; per quanto occorrer possa- della deliberazione n. 1363 del 30 settembre 2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Centro; della deliberazione n. 769 del 05 settembre 2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest; della deliberazione n. 1020 del 16 settembre 2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Sud Est; della deliberazione n. 623 del 06 settembre 2019 del direttore generale dell'AOU Pisana; della deliberazione n. 740 del 30 agosto 2019 del direttore generale dell'AOU Senese; della deliberazione n. 643 del 16 settembre 2019 del direttore generale dell'AOU Careggi; della deliberazione n. 497 del 09 agosto 2019 del direttore generale dell'AOU Meyer; della deliberazione n. 386 del 27 settembre 2019 del direttore generale dell'ESTAR, richiamate nel provvedimento regionale;- nonché di ogni altro atto connesso, collegato, consequenziale a quelli impugnati, anche se non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Diasorin S.p.A. il 15/2/2023: Annullamento- del Decreto del Direttore Generale n.7967 del 14 dicembre 2022 e pubblicato sul sito istituzionale il 18 dicembre, con cui la Regione Liguria ha quantificato il payback per gli anni 2015-2016-2017-2018 a carico di DiaSorin S.p.A. in € 921.935,72;- dell'allegato al citato provvedimento contenente la nota di ripiano dello sfondamento del tetto del 4,4% della spesa per dispositivi medici per le annualità di riferimento;- nonché di tutti gli atti presupposti, tra cui, nello specifico, del Decreto Ministeriale




6 luglio 2022 adottato dal Ministro della Salute di Concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla *G.U.* il 15 settembre 2022; la Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, n. 22413; l'Accordo raggiunto in Conferenza Permanente tra Governo, Regioni e Province Autonome n. 181/CSR del 7 novembre 2019; per quanto rilevante del decreto del Ministro della Salute 15 giugno 2012 contenente nuovi modelli di rilevazione economica; del decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2022 (Linee Guida) pubblicato in *G.U.* il 26 ottobre 2022; la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato di concerto con Ministero della Salute del 19 febbraio 2016 prot. n. 134; la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottata di concerto con il Ministero della Salute del 21 aprile 2016, prot. 0003251-P-21/04/2016; l'Intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni delle Province Autonome in data 14 settembre 2022 e in data 28 settembre 2022, nonché l'Intesa sancita dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 28 settembre 2022; per quanto occorrer possa- della Deliberazione del Direttore generale dell'ASL 1 n. 719 del 14 agosto 2019 e del relativo allegato; della Deliberazione del Commissario Straordinario dell'ASL 2 n. 655 del 21 agosto 2019; della Deliberazione del Direttore generale dell'ASL 3 n. 397 del 23 agosto 2019; della Deliberazione del Direttore generale ASL 4 n. 582 del 22 agosto 2019 e del relativo allegato; della Deliberazione del Commissario Straordinario ASL 5 n. 45 del 22 agosto 2019; della Deliberazione del Direttore generale del IRCCS Ospedale Policlinico San Martino n. 1338 del 29 agosto 2019 e del relativo allegato; della Deliberazione del Direttore generale del IRCCS G. Gaslini n. 672 del 26 agosto 2019 e del relativo allegato, richiamate nel provvedimento regionale;- nonché di ogni altro atto connesso, collegato, consequenziale a quelli impugnati, anche se non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Diasorin S.p.A. il 16/2/2023: l'annullamento- della Determina del Direttore del Dipartimento Salute e Politiche sociali n. 13812 del 14 dicembre 2022, con cui la Provincia Autonoma di Trento ha quantificato il payback a carico di DiaSorin S.p.a. per gli anni 2015-2016-2017-2018 in € 310.959,31;- dell'allegato al citato provvedimento contenente la nota di ripiano dello sfondamento del tetto del 4,4% della spesa per dispositivi medici per le annualità di riferimento;- nonché di tutti gli atti presupposti, tra cui, nello specifico, del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022 adottato dal Ministro della Salute di Concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla *G.U.* il 15 settembre 2022; la Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, n. 22413; l'Accordo raggiunto in Conferenza Permanente tra Governo, Regioni e Province Autonome n. 181/CSR del 7 novembre 2019; per quanto rilevante del decreto del Ministro della Salute 15 giugno 2012 contenente nuovi modelli di rilevazione economica; del decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2022 (Linee Guida) pubblicato in *G.U.* il 26 ottobre 2022; la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato di concerto con Ministero della Salute del 19 febbraio 2016 prot. n. 1341; la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottata di concerto con il Ministero della Salute del 21 aprile 2016, prot. 0003251-P-21/04/2016; l'Intesa raggiunta dalla Conferenza

delle Regioni delle Province Autonome in data 14 settembre 2022 e in data 28 settembre 2022, nonché l'Intesa sancita dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 28 settembre 2022; per quanto occorrer possa- della Deliberazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento n. 499 del 19 settembre 2019 di ricognizione della spesa per dispositivi medici e del relativo allegato, richiamata nel provvedimento provinciale impugnato;- nonché di ogni altro atto connesso, collegato, consequenziale a quelli impugnati, anche se non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Diasorin S.p.A. il 16/2/2023: Annullamento- del provvedimento, Decreto del Direttore del Dipartimento – Ufficio Governo Sanitario n. 24408, pubblicato sul sito istituzionale il 15 dicembre 2022, con cui la Provincia Autonoma di Bolzano ha quantificato il payback a carico di DiaSorin S.p.a. per gli anni 2015-2016-2017-2018 in € 276.625,74;- dell'allegato al citato provvedimento contenente la nota di ripiano dello sfondamento del tetto del 4,4% della spesa per dispositivi medici per le annualità di riferimento;- nonché di tutti gli atti presupposti, tra cui, nello specifico, del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022 adottato dal Ministro della Salute di Concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla *G.U.* il 15 settembre 2022; la Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, n. 22413; l'Accordo raggiunto in Conferenza Permanente tra Governo, Regioni e Province Autonome n. 181/CSR del 7 novembre 2019; per quanto rilevante del decreto del Ministro della Salute 15 giugno 2012 contenente nuovi modelli di rilevazione economica; del decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2022 (Linee Guida) pubblicato in *G.U.* il 26 ottobre 2022; la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato di concerto con Ministero della Salute del 19 febbraio 2016 prot. n. 1341; la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottata di concerto con il Ministero della Salute del 21 aprile 2016, prot. 0003251-P-21/04/2016; l'Intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni delle Province Autonome in data 14 settembre 2022 e in data 28 settembre 2022, nonché l'Intesa sancita dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 28 settembre 2022; per quanto occorrer possa- della Determina del Direttore Generale dell'Azienda sanitaria Alto Adige nr. 2022-A-0013121, richiamata nel provvedimento impugnato anche se non conosciuta;- nonché di ogni altro atto connesso, collegato, consequenziale a quelli impugnati, anche se non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Diasorin S.p.A. il 20/2/2023: Annullamento- del Provvedimento dirigenziale n. 8049, in data 14 dicembre 2022, con cui la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha quantificato il payback per gli anni 2015-2016-2017-2018 a carico di DiaSorin S.p.A. in € 56.905,56;- dell'allegato al citato provvedimento contenente la nota di ripiano dello sfondamento del tetto del 4,4% della spesa per dispositivi medici per le annualità di riferimento;- nonché di tutti gli atti presupposti, tra cui, nello specifico, del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022 adottato dal Ministro della Salute di Concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla *G.U.* il 15 settembre 2022; la Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, n. 22413; l'Accordo raggiunto in Conferenza Perma-




nente tra Governo, Regioni e Province Autonome n. 181/CSR del 7 novembre 2019; per quanto rilevante del decreto del Ministro della Salute 15 giugno 2012 contenente nuovi modelli di rilevazione economica; del decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2022 (Linee Guida) pubblicato in *G.U.* il 26 ottobre 2022; la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato di concerto con Ministero della Salute del 19 febbraio 2016 prot. n. 1341; la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottata di concerto con il Ministero della Salute del 21 aprile 2016, prot. 0003251-P-21/04/2016; l'Intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni delle Province Autonome in data 14 settembre 2022 e in data 28 settembre 2022, nonché l'Intesa sancita dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 28 settembre 2022; per quanto occorrer possa- della deliberazione del Commissario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta n. 313/2019, richiamata nel provvedimento regionale impugnato, anche se non conosciuta;- nonché di ogni altro atto connesso, collegato, consequenziale a quelli impugnati, anche se non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Diasorin S.p.A. il 14/4/2023: per l'annullamento- della Determinazione dirigenziale n. 1 del 8 febbraio 2023, pubblicata sul sito istituzionale il 9 febbraio 2023 (doc. n. 16), con cui la Regione Puglia ha quantificato il payback per gli anni 2015-2016-2017-2018 a carico di DiaSorin Italia S.p.A. in € 528.324,69 e DiaSorin S.p.A. € 5.704.458,89, per una quota complessiva pari a € 6.232.783,58, adottata in sostituzione della Determinazione dirigenziale n. 10 del 12 dicembre 2022;- dell'allegato al citato provvedimento contenente la nota di ripiano dello sfondamento del tetto del 4,4% della spesa per dispositivi medici suddiviso per le annualità di riferimento;- nonché di tutti gli atti presupposti, tra cui, nello specifico, del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022 adottato dal Ministro della Salute di Concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla *G.U.* il 15 settembre 2022; la Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, n. 22413; l'Accordo raggiunto in Conferenza Permanente tra Governo, Regioni e Province Autonome n. 181/CSR del 7 novembre 2019; per quanto rilevante del decreto del Ministro della Salute 15 giugno 2012 contenente nuovi modelli di rilevazione economica; del decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2022 (Linee Guida) pubblicato in *G.U.* il 26 ottobre 2022; la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato di concerto con Ministero della Salute del 19 febbraio 2016 prot. n. 1341; la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottata di concerto con il Ministero della Salute del 21 aprile 2016, prot. 0003251-P-21/04/2016; l'Intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni delle Province Autonome in data 14 settembre 2022 e in data 28 settembre 2022, nonché l'Intesa sancita dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 28 settembre 2022; per quanto occorrer possa- della delibera del D.G. del ASL di Bari n. 2188 del 14 novembre 2022; della delibera del D.G. ASL Barletta n. 1586 del 14 novembre 2022; della delibera del D.G. del ASL di Brindisi n. 2848 del 14 novembre 2022; della delibera del C.S. del ASL di Foggia n. 680 del 14 novembre 2022; della delibera C.S. del ASL di Foggia n. 392 del 14 novembre 2022; della delibera del D.G. ASL di Taranto

n. 2501 del 14 novembre 2022; della delibera del C.S. AOU Ospedali riuniti di Foggia n. 596 del 14 novembre 2022; della delibera del D.G. AOU Policlinico di Bari n. 1148 del 14 novembre 2022; della delibera del D.G. IRCCS de Bellis n. 565 del 14 novembre 2022; della delibera del D.G. del Istituto Tumori Giovanni Paolo II n. 619 del 14 novembre 2022, richiamate nel provvedimento regionale ancorché non conosciute;- della Delibera del D.G. del ASL BRINDISI n. 255 del 02 febbraio 2023 e della Delibera del C.S. del ASL LECCE n. 134 del 03 febbraio 2023, con le quali tali Enti hanno apportato rettifiche alle precedenti delibere aziendali di validazione e certificazione del fatturato, ancorché non conosciute;- nonché di ogni altro atto connesso, collegato, consequenziale a quelli impugnati, anche se non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Diasorin S.p.A. il 5/6/2023: Annullamento- della Deliberazione della Giunta Regionale del 30 marzo 2023, n. 207, con cui la Regione Basilicata ha approvato l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano cd. payback per ciascuno degli anni 2015-2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. n. 78/2015;- dell'allegato al citato provvedimento contenente l'individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici per le annualità di riferimento;- nonché di tutti gli atti presupposti, tra cui, nello specifico, del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022 adottato dal Ministro della Salute di Concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla *G.U.* il 15 settembre 2022; la Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, n. 22413; l'Accordo raggiunto in Conferenza Permanente tra Governo, Regioni e Province Autonome n. 181/CSR del 7 novembre 2019; per quanto rilevante del decreto del Ministro della Salute 15 giugno 2012 contenente nuovi modelli di rilevazione economica; del decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2022 (Linee Guida) pubblicato in *G.U.* il 26 ottobre 2022; la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato di concerto con Ministero della Salute del 19 febbraio 2016 prot. n. 1341; la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottata di concerto con il Ministero della Salute del 21 aprile 2016, prot. 0003251-P-21/04/2016; l'Intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni delle Province Autonome in data 14 settembre 2022 e in data 28 settembre 2022, nonché l'Intesa sancita dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 28 settembre 2022; per quanto occorrer possa- le deliberazioni degli enti del servizio sanitario regionale, ove adottate, non richiamate nell'atto regionale impugnato, ancorché non conosciute;- nonché di ogni altro atto connesso, collegato, consequenziale a quelli impugnati, anche se non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Diasorin S.p.A. il 4/8/2023: Annullamento- del Decreto direttoriale n. 101 del 20 luglio 2023, con cui la Regione Veneto ha rettificato l'importo dovuto a titolo di payback per gli anni 2015-2016-2017-2018 a carico di DiaSorin S.p.A. in € 2.010.283,25, adottato in sostituzione del Decreto direttoriale n. 172 del 13 dicembre 2022;- dell'allegato al citato provvedimento contenente la nota di ripiano dello sfondamento del tetto del 4,4% della spesa per dispositivi medici suddiviso per le annualità di riferimento;- nonché di tutti gli atti presupposti, tra cui, nello specifico, del Decreto Ministeriale 6 luglio



2022 adottato dal Ministro della Salute di Concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla *G.U.* il 15 settembre 2022; la Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, n. 22413; l'Accordo raggiunto in Conferenza Permanente tra Governo, Regioni e Province Autonome n. 181/CSR del 7 novembre 2019; per quanto rilevante del decreto del Ministro della Salute 15 giugno 2012 contenente nuovi modelli di rilevazione economica; del decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2022 (Linee Guida) pubblicato in *G.U.* il 26 ottobre 2022; la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato di concerto con Ministero della Salute del 19 febbraio 2016 prot. n. 1341; la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottata di concerto con il Ministero della Salute del 21 aprile 2016, prot. 0003251-P-21/04/2016; l'Intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni delle Province Autonome in data 14 settembre 2022 e in data 28 settembre 2022, nonché l'Intesa sancita dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 28 settembre 2022; per quanto occorrer possa- della nota di Azienda Zero prot. n. 367888 del 7 luglio 2023, richiamata nel provvedimento regionale impugnato, anche se non conosciuta;- nonché di ogni altro atto connesso, collegato, consequenziale a quelli impugnati, comprese le delibere degli enti del Servizio Sanitario Regionale, adottate in sostituzione, anche se non conosciute, con le quali sono stati rettificati gli importi dovuti a titolo di payback. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Diasorin S.p.A. il 4/8/2023: Annullamento- del Decreto del Commissario ad Acta n. 155 del 14 giugno 2023, con cui la Regione Calabria ha quantificato il payback per il 2018 a carico di DiaSorin S.p.A. (P.Iva 01722370069) in € 891,11 e DiaSorin S.p.A. (P.Iva 13144290155) € 20.160,85, per una quota complessiva di €21.051,96;- dell'allegato al citato provvedimento contenente la nota di ripiano dello sfondamento del tetto del 4,4% della spesa per dispositivi;- nonché di tutti gli atti presupposti, tra cui, nello specifico, del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022 adottato dal Ministro della Salute di Concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla *G.U.* il 15 settembre 2022; la Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, n. 22413; l'Accordo raggiunto in Conferenza Permanente tra Governo, Regioni e Province Autonome n. 181/CSR del 7 novembre 2019; per quanto rilevante del decreto del Ministro della Salute 15 giugno 2012 contenente nuovi modelli di rilevazione economica del decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2022 (Linee Guida) pubblicato in *G.U.* il 26 ottobre 2022; la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato di concerto con Ministero della Salute del 19 febbraio 2016 prot. n. 1341; la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottata di concerto con il Ministero della Salute del 21 aprile 2016, prot. 0003251-P-21/04/2016 ; l'Intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni delle Province Autonome in data 14 settembre 2022 e in data 28 settembre 2022, nonché l'Intesa sancita dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 28 settembre 2022; per quanto occorrer possa- della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza n. 416 del 27 febbraio 2023; della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone n. 1060 del


09 agosto 2019; della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro n. 891 del 13 agosto 2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valenza n. 224 del 19 agosto 2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria n. 249 del 16 marzo 2023; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza n. 125 del 17 febbraio 2023; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Catanzaro n. 538 del 13 agosto 2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini n. 102 del 20 febbraio 2023; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Ospedali riuniti Reggio Calabria n. 98 del 22 febbraio 2023; determinazione del Direttore Generale del Presidio Ospedaliero di Ricerca di Cosenza n. 328 del 20 agosto 2019; anche se non conosciute;- nonché di ogni altro atto connesso, collegato, consequenziale a quelli impugnati, anche se non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Diasorin S.p.A. il 13/9/2023: per l'annullamento- del Decreto del Direttore del Dipartimento Sanità n. 10686/2023, pubblicato in data 15 giugno 2023, adottato in sostituzione del Decreto del Direttore del Dipartimento Sanità n. 24408 del 12 dicembre 2022, con cui la Provincia autonoma di Bolzano ha nuovamente quantificato gli importi richiesti a titolo di payback per gli anni 2015-2016-2017-2018 a carico di DiaSorin Italia S.p.A. in € 275.433,99;- dell'allegato al citato provvedimento contenente la nota di ripiano dello sfondamento del tetto del 4,4% della spesa per dispositivi medici suddiviso per le annualità di riferimento ; - nonché di tutti gli atti presupposti, tra cui, nello specifico, del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022 adottato dal Ministro della Salute di Concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla *G.U.* il 15 settembre 2022 ; la Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, n. 22413; l'Accordo raggiunto in Conferenza Permanente tra Governo, Regioni e Province Autonome n. 181/CSR del 7 novembre 2019; per quanto rilevante del decreto del Ministro della Salute 15 giugno 2012 contenente nuovi modelli di rilevazione economica; del decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2022 (Linee Guida) pubblicato in *G.U.* il 26 ottobre 2022; la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato di concerto con Ministero della Salute del 19 febbraio 2016 prot. n. 1341; la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottata di concerto con il Ministero della Salute del 21 aprile 2016, prot. 0003251-P-21/04/2016; l'Intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni delle Province Autonome in data 14 settembre 2022 e in data 28 settembre 2022, nonché l'Intesa sancita dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 28 settembre 2022; per quanto occorrer possa- ogni altro atto connesso, collegato, consequenziale a quelli impugnati, comprese la Determinazione del Direttore Generale dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige n. 2023-A-000832 del 12 giugno 2023, adottata in sostituzione, anche se non conosciute, con la quale sono stati rettificati gli importi dovuti a titolo di payback. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Diasorin S.p.A. il 13/9/2023: per l'annullamento- del Decreto dell'Assessore alla Salute n.741/2023 del 21 luglio 2023, adottato in sostituzione del Decreto dell'As-



sessore alla Salute n.1247/2022 del 13 dicembre 2022, con cui la Regione Siciliana ha nuovamente quantificato gli importi richiesti a titolo di payback per gli anni 2015-2016-2017-2018 a carico di DiaSorin Italia S.p.A. in € 107.803,98;- dell'allegato al citato provvedimento contenente la nota di ripiano dello sfondamento del tetto del 4,4% della spesa per dispositivi medici suddiviso per le annualità di riferimento;- nonché di tutti gli atti presupposti, tra cui, nello specifico, del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022 adottato dal Ministro della Salute di Concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla *G.U.* il 15 settembre 2022; la Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, n. 22413; l'Accordo raggiunto in Conferenza Permanente tra Governo, Regioni e Province Autonome n. 181/CSR del 7 novembre 2019; per quanto rilevante del decreto del Ministro della Salute 15 giugno 2012 contenente nuovi modelli di rilevazione economica; del decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2022 (Linee Guida) pubblicato in *G.U.* il 26 ottobre 2022; la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato di concerto con Ministero della Salute del 19 febbraio 2016 prot. n. 1341; la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottata di concerto con il Ministero della Salute del 21 aprile 2016, prot. 0003251-P-21/04/2016; l'Intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni delle Province Autonome in data 14 settembre 2022 e in data 28 settembre 2022, nonché l'Intesa sancita dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 28 settembre 2022; per quanto occorrer possa- ogni altro atto connesso, collegato, consequenziale a quelli impugnati, comprese le delibere degli enti del Servizio Sanitario Regionale, adottate in sostituzione, anche se non conosciute, con le quali sono stati rettificati gli importi dovuti a titolo di payback. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Diasorin S.p.A. il 14/9/2023: per l'annullamento della Deliberazione della Giunta Regionale del 28 luglio 2023, n. 444, con cui la Regione Basilicata ha approvato e aggiornato gli elenchi delle Aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano cd. payback per ciascuno degli anni 20152018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. n. 78/2015 a carico di DiaSorin S.p.A. in € 147.823,26;- dell'allegato al citato provvedimento contenente la nota di ripiano dello sfondamento del tetto del 4,4% della spesa per dispositivi medici suddiviso per le annualità di riferimento;- nonché di tutti gli atti presupposti, tra cui, nello specifico, del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022 adottato dal Ministro della Salute di Concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla *G.U.* il 15 settembre 2022 ; la Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, n. 22413; l'Accordo raggiunto in Conferenza Permanente tra Governo, Regioni e Province Autonome n. 181/CSR del 7 novembre 2019; per quanto rilevante del decreto del Ministro della Salute 15 giugno 2012 contenente nuovi modelli di rilevazione economica; del decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2022 (Linee Guida) pubblicato in *G.U.* il 26 ottobre 2022; la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato di concerto con Ministero della Salute del 19 febbraio 2016 prot. n. 1341; la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottata di concerto con il Ministero della Salute del 21 aprile 2016, prot. 0003251-P-21/04/2016; l'Intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni

delle Province Autonome in data 14 settembre 2022 e in data 28 settembre 2022, nonché l'Intesa sancita dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 28 settembre 2022; per quanto occorrer possa- ogni altro atto connesso, collegato, consequenziale a quelli impugnati, comprese le delibere degli Enti del SSR, adottate in sostituzione, anche se non conosciute Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Conferenza Permanente per i Rapporti Fra Lo Stato Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano e di Regione Marche e di Policlinico Foggia, Ospedaliero Universitario e di Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e di Asl 1 Avezzano Sulmona L'Aquila e di Regione Fvg e di Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche e di Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e di Regione Autonoma Valle D'Aosta; Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:- con ordinanza collegiale n. 17545 del 24.11.2023, il presente giudizio è stato sospeso ed è stata rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, disponendosi la sua notificazione "alle parti del presente giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri";- precedentemente, con apposita ordinanza, il Tribunale ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di "tutte le amministrazioni pubbliche comunque interessate - da intendersi quali tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento e conseguentemente trasmesso i relativi dati alle Regioni, dati sulla base dei quali è stato calcolato l'importo del pay back di cui trattasi - e, dall'altro, a tutti i soggetti controinteressati - da intendersi come tali tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento", autorizzando il ricorso ai pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio; Preso atto della comunicazione della Cancelleria della Corte Costituzionale del 27 dicembre 2023 effettuata a seguito del deposito degli atti di cui all'ordinanza di rimessione di cui sopra; Considerato che:- l'art. 23, ult. co., della legge 11.3.1953, n. 87, dispone che: "L'autorità giurisdizionale ordina che a cura della Cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattito, alle parti in causa ed al Pubblico Ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato";- al riguardo la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 13/2006, ha precisato che: "che sono «parti in causa», a ciascuna delle quali deve essere effettuata la notificazione dell'ordinanza, pre-



ordinata al giudizio incidentale di legittimità costituzionale, tutti i soggetti tra i quali è in corso il giudizio principale, anche se in esso siano rimasti contumaci (ordinanza n. 104 del 1999); che il citato art. 23, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 – secondo cui l'autorità giudiziaria che solleva la questione incidentale deve ordinare la notificazione dell'ordinanza «alle parti in causa» – è norma speciale del processo costituzionale incidentale, dettata in riferimento a qualsiasi tipo di processo nel quale la questione può essere sollevata e collega l'onere di notificazione alla sola circostanza che, in relazione al tipo di processo di cui trattasi, un soggetto se ne possa considerare parte; che, in conseguenza, non ha alcun rilievo che (...) la parte appellata del giudizio *a quo* non sia costituita e non sia stata dichiarata ancora contumace”;- pertanto, per consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, l'ordinanza che solleva la questione incidentale di legittimità costituzionale va notificata a tutti i controinteressati, ancorché non costituiti;

Ritenuto, pertanto, che:- la citata ordinanza di rimessione debba essere notificata a tutte le parti in causa, ivi comprese quelle non costituite in giudizio, da intendersi come tutte le parti di cui all'ordinanza di integrazione del contraddittorio con pubblici proclami;- conseguentemente, a parziale rettifica dell'ordinanza di rimessione, debba essere disposta la notificazione della stessa a tutti i controinteressati di cui sopra;- la notificazione della predetta ordinanza ai controinteressati indicati debba essere effettuata per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., in considerazione dell'elevato numero di destinatari, parimenti a quanto disposto ai fini dell'integrazione del contraddittorio;- conseguentemente, per la notifica dell'ordinanza di cui trattasi debba autorizzarsi la Segreteria della Sezione al ricorso ai pubblici proclami;- quanto alle specifiche modalità, la Segreteria della Sezione debba procedere mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* di copia della presente ordinanza e di copia integrale dell'ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale (come indicato dalla comunicazione della Cancelleria della Corte Costituzionale del 27.12.2023);- la Segreteria della Sezione debba trasmettere alla Corte Costituzionale, unitamente all'ordinanza di rimessione, la presente ordinanza e l'attestazione di avvenuta notificazione per pubblici proclami, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater):

- ordina la notificazione dell'ordinanza n. 17545 del 24.11.2024 e della presente ordinanza, a cura della Segreteria della Sezione, per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., a tutti i controinteressati mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*;- onera la Segreteria della Sezione di questo Tribunale dell'esecuzione dei suindicati incumbenti, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza;

- dispone, sempre a cura della Segreteria della Sezione, la trasmissione immediata alla Corte Costituzionale di copia della presente ordinanza, unitamente all'ordinanza n. 17545/2023, e dell'attestazione di avvenuta notifica-

zione per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Ordina che a cura della Segreteria della Sezione la presente ordinanza sia notificata al Ministero della Salute, alla parte ricorrente e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati: Maria Cristina Quiligotti, Presidente Roberto Vitanza, Consigliere Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Francesca Ferrazzoli
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO

Il funzionario delegato
dott.ssa Maria Puleo

TX24ABA1929 (A pagamento).

TAR LAZIO - ROMA

Sede: via Flaminia n. 189 - Roma

Punti di contatto: Segreteria sezione terza quater - Tel.

0632872253 - Pec: tarrm-sez3q@ga-cert.it

Codice Fiscale: 80195990587

Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio - N. 17545/2023 Reg. Prov. Coll. - N. 14032/2022 Reg. Ric.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente


ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 14032 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Diasorin Spa e DiaSorin Italia S.p.A. con socio unico, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Luisa Torchia, Carlo Merani, Corrado Lucchetti, Antonella Borsero e Nicolle Purificati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Cancelleria del TAR Lazio in Roma, in via Flaminia n. 189; contro Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i Rapporti Fra Lo Stato Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12; Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, non costituiti in giudizio; Regione Marche, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Simoncini, Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cristiano Bosin in Roma, viale Milizie 34; Asl 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Peretti, con domi-



cilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Fvg, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Michela Delneri, Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Locasciulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Autonoma Valle D'Aosta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Jans, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Abbott S.r.l., non costituito in giudizio; Policlinico Foggia, Ospedaliero Universitario, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Simonetta Mastropieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Cumino, Giovanna Oreste, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l'annullamento, previa sospensiva per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018", e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018"; - se e per quanto occorre possa: (i) della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) dell'Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l'altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, assunto di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante "Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale"; (iv) dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito, per quanto attiene ai successivi ricorsi per motivi aggiunti dei

singoli provvedimenti regionali con i quali è stato disposto il recupero degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Conferenza Permanente per i Rapporti Fra Lo Stato Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano e di Regione Marche e di Policlinico Foggia, Ospedaliero Universitario e di Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e di Asl 1 Avezzano Sulmona L'Aquila e di Regione Fvg e di Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche e di Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e di Regione Autonoma Valle D'Aosta; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2023 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. I fatti di causa. La ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici per il Servizio sanitario nazionale (d'ora in poi solo SSN), ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, con cui sono stati stabiliti i tetti di spesa a livello nazionale e regionale, per le annualità 2015-2018, per l'acquisto dei dispositivi medici ed è stato previsto che l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale è a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici. Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato i provvedimenti regionali con i quali sono stati adottati i provvedimenti attuativi dell'art. 9 ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, per procedere al ripiano dello sfioramento del tetto di spesa a carico delle aziende fornitrici. La ricorrente ha dedotto, oltre a plurime censure in via diretta, anche vari profili di illegittimità costituzionale. In particolare, l'art. 17, comma 1, lett. c), del d.l. n. 98 del 2011 ha previsto - con decorrenza dal primo gennaio 2013 - che la spesa sostenuta dal SSN per l'acquisto dei dispositivi medici avrebbe dovuto essere fissata entro un tetto a livello nazionale e un tetto a livello di ogni singola Regione. Il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per l'acquisto dei dispositivi medici, a livello nazionale e per ciascuna Regione, avrebbe dovuto essere annualmente determinato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le Regioni avrebbero dovuto monitorare l'andamento della spesa per acquisto dei dispositivi medici: l'eventuale superamento del predetto valore sarebbe stato recuperato interamente a carico della Regione attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Successivamente, l'art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015 ha stabilito, per quanto di interesse in questa sede, che "9. L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario



regionale. Le modalità procedurali del ripiano sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano". Il d.l. n. 115 del 2022 ha introdotto, nell'ambito dell'art. 9-ter di cui sopra, il comma 9-bis, per il quale "In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, le regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali". Il Ministero della Salute, con decreto del 6 luglio 2022, ha individuato i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il predetto tetto per tutte le Regioni al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard. Infine, il Ministero della Salute, con decreto del 6 ottobre 2022, a seguito dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ha adottato le linee propedeutiche per l'emanazione dei provvedimenti regionali di recupero dei relativi importi nei confronti delle singole aziende fornitrici. L'esecutività dei provvedimenti impugnati nel ricorso in trattazione è stata sospesa, in via interinale, con apposita ordinanza cautelare i cui effetti si intendono confermati nella presente sede, nelle more della deliberazione della questione di costituzionalità.


2. – La rilevanza della questione. È opinione del Tribunale Amministrativo Regionale che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41 e 117 Cost. La norma in questione, per la sua chiarezza testuale, non si presta a interpretazioni adeguatrici, comportando il rigetto del ricorso, con conseguente obbligo di parte ricorrente di provvedere al ripianamento del tetto di spesa con pagamento delle somme richieste dalle Regioni.

3. – La non manifesta infondatezza della questione.

3.1. La Corte costituzionale si è già pronunciata, con la sentenza n. 70 del 2017, sulla legittimità dell'istituto del pay back con riferimento ai farmaci, escludendo il contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto la *ratio* della disposizione "è espressamente individuata nella finalità di favorire lo sviluppo e la disponibilità dei farmaci innovativi, in un contesto di risorse limitate" con la conseguenza che "la compartecipazione al ripianamento della spesa per l'innovazione farmaceutica è suscettibile di tradursi in un incentivo ad investire in tale innovazione". Nel caso in esame, invece, il legislatore non ha individuato alcuna finalità precisa che legittima la disposizione impugnata se non quella di ripianare il disavanzo sanitario. Inoltre, diversamente da quanto avviene per il pay back

farmaceutico, l'acquisto dei dispositivi medici - il cui fabbisogno, e quindi l'entità della fornitura, è determinato in via unilaterale da parte dell'amministrazione - avviene all'esito di gare pubbliche e il prezzo è il risultato della libera concorrenza tra le aziende che vi partecipano.


3.2. Nella vicenda di cui trattasi, si dubita del contrasto della disposizione normativa in questione con l'art. 41 Cost., ritenendosi che sia stato delineato un sistema nel suo complesso irragionevole, in quanto comprime l'attività imprenditoriale attraverso prescrizioni eccessive, non considerando che le imprese hanno partecipato a gare pubbliche ove vige un criterio di sostenibilità dell'offerta in base al quale i ribassi proposti, proprio al fine di assicurare la serietà dell'offerta, devono risultare sostenibili in termini di margine di guadagno. In particolare, il sistema, per come delineato dalla normativa di cui trattasi, prevede che:- le Regioni, nonostante vi sia la fissazione di un tetto di spesa regionale predeterminato sulla base di criteri indicati dal legislatore, possono acquistare i dispositivi medici anche superando il predetto tetto di spesa;- le aziende fornitrici dei dispositivi medici non partecipano alla determinazione del predetto tetto di spesa e non possono controllare in alcun modo un eventuale superamento di questo da parte delle Regioni;- il fabbisogno dei dispositivi medici è stabilito unilateralmente dagli Enti del SSR che bandiscono le gare e aggiudicano la fornitura all'esito di una procedura concorrenziale;- le aziende fornitrici sono chiamate a ripianare pro quota lo scostamento dal tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici che è stato fissato a distanza di anni;- le aziende fornitrici hanno calcolato il prezzo da proporre in sede di gara in base ai costi di produzione e al margine di utile atteso, senza poter preventivamente quantificare in concreto e nel suo esatto ammontare l'impatto economico che avrebbe avuto l'applicazione della normativa sul pay back. In tal modo vengono erosi gli utili, senza la garanzia che permanga un minimo ragionevole margine di utile e addirittura senza che siano coperti i costi (atteso che la norma, per determinare l'ammontare del ripiano, fa riferimento al fatturato e non invece al margine di utile). Inoltre, il legislatore ha fissato il tetto regionale di spesa annuale per l'acquisto dei dispositivi medici, con riferimento agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, solo con il decreto ministeriale 6 luglio 2022 e, pertanto, quando il periodo di riferimento era oramai interamente decorso. Le Regioni hanno, quindi, acquistato i dispositivi medici in questione senza poter avere come riferimento un tetto di spesa regionale predefinito, mentre le aziende fornitrici di dispositivi medici hanno partecipato alle gare indette dalle amministrazioni regionali senza poter prevedere quale sarebbe stato l'impegno economico loro richiesto in conseguenza del pay back e senza poter formulare in alcun modo un'offerta economica che tenesse conto degli effettivi costi da sostenere con riferimento a ogni singola fornitura. Tutto ciò determina un ingiustificato sacrificio dell'iniziativa economica privata, la cui limitazione può considerarsi legittima solo se il bilanciamento tra lo svolgimento dell'iniziativa economica privata e la salvaguardia dell'utilità sociale risponde ai principi di ragionevolezza e proporzionalità e non è perseguita con misure incongrue. È stato infatti precisato che "gli interventi del legislatore, pur potendo incidere sull'organizzazione dell'impresa privata, non possono perseguire l'utilità sociale con prescrizioni



eccessive, tali da «condizionare le scelte imprenditoriali in grado così elevato da indurre sostanzialmente la funzionalizzazione dell'attività economica [...], sacrificandone le opzioni di fondo o restringendone in rigidi confini lo spazio e l'oggetto delle stesse scelte organizzative» (sentenza n. 548 del 1990) o in maniera arbitraria e con misure palesemente incongrue» (sentenza Corte Cost. n. 113 del 2022).

3.3. Le disposizioni normative di cui trattasi appaiono, inoltre, violare anche gli art. 3 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), sotto il profilo dell'affidamento, della ragionevolezza e dell'irretroattività, in quanto la previsione dei tetti regionali di spesa e la conseguente quantificazione della quota complessiva di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici determinano una compromissione sostanziale dell'utile calcolato dall'azienda al momento della partecipazione alle gare indette dalle Regioni, potendo anche causare l'azzeramento di detto utile. L'art. 9-ter non ha consentito alle aziende fornitrici di individuare in modo chiaro e preciso la prestazione economica loro richiesta in concreto in sede di gara, in quanto non solo non è stato previamente determinato il tetto regionale di spesa, ma non sono state indicate puntualmente neanche le modalità di calcolo di questo, determinandosi di conseguenza un'incertezza del sinallagma contrattuale. La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea afferma costantemente che il principio della certezza del diritto esige che una normativa che possa comportare conseguenze svantaggiose per i privati sia chiara e precisa e che la sua applicazione sia prevedibile per gli amministrati (Corte, Terza sezione, del 12 dicembre 2013, *Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation*, in C-362/12 e Corte, Grande Sezione, del 7 giugno 2005, *Vereniging voor Energie, Milieu en Waterin*, in C-17/03, ma anche Corte, Terza Sezione, sentenza 10 settembre 2009, *Plantanol GmbH & Co. KG*, in C-201/08). È poi da rilevare, che il comma 8 dell'art. 9-ter, nella sua versione originaria, vigente sino al 31 dicembre 2018, disponeva che «Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ogni anno, è certificato in via provvisoria l'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, sulla base dei dati di consuntivo relativi all'anno precedente, rilevati dalle specifiche voci di costo riportate nei modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE, di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, salvo conguaglio da certificare con il decreto da adottare entro il 30 settembre dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo dell'anno di riferimento». Tuttavia, tale disposizione è rimasta lettera morta atteso che sino al 2022 non è stata effettuata alcuna verifica sui tetti di spesa, circostanza che ha comportato l'inserimento del comma 9-bis per il quale «In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 dichiarato con il decreto del Mini-

stro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, le regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali». Tale previsione normativa, intervenuta nel 2022 e volta a definire il tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, appare violativa dei profili dell'affidamento, della ragionevolezza e dell'irretroattività, atteso che va ad incidere su rapporti contrattuali già chiusi, le cui condizioni contrattuali si erano cristallizzate nei contratti già da tempo conclusi tra le parti. 3.4. La norma in esame appare altresì in contrasto con i parametri costituzionali di cui all'articolo 23 Cost. Il prelievo economico disposto sul fatturato delle aziende fornitrici può essere inquadrato nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge senza la volontà della persona destinataria, di cui all'art. 23 Cost., non avendo invece natura tributaria. La destinazione difatti resta quella sanitaria atteso che garantisce il mantenimento dei prelievi economici –disposti anche attraverso la compensazione – all'interno del SSR (*cf.* il co. 9-bis dell'art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015, conv. in l. n. 125 del 2015, introdotto dal d.l. n. 115 del 2022 che dispone che «Le regioni e le province autonome effettuano le conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022...»). Tuttavia si tratta di un'imposizione patrimoniale adottata in assenza della previsione a livello legislativo di «specifici e vincolanti criteri direttivi, idonei ad indirizzare la discrezionalità amministrativa nella fase di attuazione della normativa primaria» (sentenza Corte cost. n. 83 del 2015). In particolare, rimangono indeterminati i criteri per la fissazione da parte delle Amministrazioni dei tetti regionali di spesa; inoltre sono del tutto assenti criteri idonei a considerare la molteplicità e la diversità dei dispositivi medici da ricomprendere nel calcolo dell'ammontare complessivo della spesa rilevante ai fini del pay back di cui trattasi e conseguentemente della diversa tipologia dei destinatari dell'imposizione. Inoltre, l'indeterminatezza sui criteri concreti da seguire per la fissazione del tetto regionale è ancora più evidente ove si consideri che il mercato dei dispositivi medici è vastissimo e ricomprende beni tra loro notevolmente diversi e tipologie di fornitura disparate, tanto da far ritenere di essere in presenza di mercati diversi, in quanto rispondenti a dinamiche e logiche differenti. Di tale diversità il legislatore non si è, tuttavia, curato in alcun modo lasciando conseguentemente in maniera del tutto irragionevole un amplissimo potere all'amministrazione al riguardo, la quale, a sua volta, non si è preoccupata di calibrarlo in ragione della diversità dei beni forniti. La giurisprudenza costituzionale ha precisato che la prestazione patrimoniale imposta può ritenersi costituzionalmente legittima anche quando la legge non ne sta-



bilisce compiutamente gli estremi, ma ne demanda la determinazione al potere esecutivo, purché, in questo caso, indichi i criteri e i limiti idonei a circoscrivere l'esercizio di tale potere. La norma contenuta nell'art. 23 Cost., infatti, essendo stabilita a garanzia della libertà e proprietà individuale, esige che la stessa disposizione legislativa, che impone la prestazione, indichi i criteri limitativi della discrezionalità del potere esecutivo (in tal senso sentenza Corte Cost. n. 70 del 1960). E ciò, come si è visto, nel caso in esame non è invece avvenuto. Deve poi rilevarsi che la norma in questione dovrebbe trovare la sua *ratio* nella corresponsabilizzazione delle aziende fornitrici che traggono vantaggio dalle forniture agli enti del SSN attraverso la loro compartecipazione agli oneri derivanti dal superamento dei tetti regionali di spesa. Tuttavia, la norma in questione per determinare l'ammontare del ripiano fa riferimento al fatturato e non al margine di utile colpendo in questo modo l'intero reddito dell'impresa, mancando del tutto la predisposizione di un meccanismo che consenta di tassare separatamente e più severamente solo l'eventuale parte di reddito suppletivo connessa alla posizione privilegiata dell'attività esercitata con la pubblica amministrazione. Per altro verso, anche la stessa previsione in quanto operante a regime e pertanto senza che alcun limite temporale sia stato posto al sistema di contribuzione così introdotto si pone in contrasto con la previsione di cui all'art. 23 Cost. Infatti, la richiamata giurisprudenza della Corte Cost. è costante nel giustificare temporanei interventi impositivi differenziati, volti a richiedere un particolare contributo solidaristico a soggetti privilegiati, in circostanze eccezionali. Invece la norma censurata non è contenuta in un arco temporale predeterminato, né il legislatore ha provveduto a corredarla di strumenti finalizzati a verificare il perdurare della necessità di una siffatta compartecipazione, determinando conseguentemente un'imposizione strutturale, da applicarsi a partire dal 2015, senza limiti di tempo. 4. Conclusioni. Il presente giudizio va quindi sospeso, con trasmissione, ai sensi dell'art. 23 della l. n. 87/1953, degli atti alla Corte costituzionale, affinché decida della questione di legittimità costituzionale che, con la presente ordinanza, incidentalmente si pone. Devono essere infine ordinati gli adempimenti di notificazione e di comunicazione della presente ordinanza, nei modi e nei termini indicati nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)

dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41 e 117 Cost. Dispone la sospensione del presente giudizio sino alla definizione del giudizio incidentale sulla questione di legittimità costituzionale. Dispone altresì l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria, alle parti del presente giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri. Manda altresì alla Segreteria di comunicare la presente ordinanza al Presidente della Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023 con l'in-

tervento dei magistrati: Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore Claudia Lattanzi, Consigliere Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE Maria Cristina Quiligotti
IL SEGRETARIO


Il funzionario delegato
dott.ssa Maria Puleo

TX24ABA1930 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TREVISO

*Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. -
R.G. 5666/2023*

A seguito di autorizzazione concessa dal Presidente del Tribunale di Treviso con decreto di data 06.12.2023 R.G. 5666/2023 V.G., alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - con pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché, per una sola volta, sul sito Internet del Tribunale di Treviso e sul sito di Aste 33 s.r.l. - dell'atto di citazione per usucapione dell'immobile sito nel Comune di Trevignano (TV) frazione Musano, vicolo San Sito 20, censito al Catasto Fabbricati, Sezione Urbana D, Foglio 7, Mappale 951, categoria A/2, classe 1, vani 7, rendita € 469,98, la signora VENERAN IVA, nata a Trevignano (TV) il 12.06.1950 ed ivi residente in vicolo San Sisto 20, rappresentata e difesa dall'Avv. Alvis Fontanin del Foro di Treviso ed elettivamente domiciliata presso il di lui Studio in Montebelluna (TV) Via Dalmazia 6/11, con recapiti per le comunicazioni e notificazioni pec alvisfontanin@pecordineavvocatitreviso.it / fax 0423 249408, CITA: - gli eventuali eredi dei defunti: Colusso Teresa Aurora, nata il 13.05.1926 ad Istrana (TV); Colusso Alfeo, nato il 20.09.1927 ad Istrana (TV); Colusso Romolo, nato il 09.02.1929 ad Istrana (TV); Colusso Ampellio, nato il 21.05.1933 ad Istrana (TV); Colusso Riccardo, nato il 09.04.1940 ad Istrana (TV); Colusso Cecilia, nata il 20.05.1942 ad Istrana (TV); Colusso Teresa, nata il 03.02.1930 ad Istrana (TV); Colusso Stefania (o Stefanina), nata il 26.12.1931 ad Istrana (TV); Callegari Vittoria, nata il 03.04.1948 a Trevignano (TV); - nonché i signori di cui non è stato possibile individuare l'indirizzo di residenza in quanto emigrati da tempo immemore in Australia: Colusso Luciana, nata il 22.05.1937 ad Istrana (TV); Callegari Ignazio, nato il 23.11.1931 a Trevignano (TV); Callegari Attilio, nato il 14.11.1932 a Trevignano (TV); Callegari Ugo, nato il 12.10.1933 a Trevignano (TV); Callegari Giovanni, nato il 10.04.1940 a Trevignano (TV); a comparire avanti il Tribunale di Treviso all'udienza a comparire avanti al Tribunale di Treviso, di fronte al Giudice che sarà nominato, all'UDIENZA del 04 luglio 2024, ad ore di rito, con l'invito ai convenuti a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al Giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i



giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c. o da leggi speciali, e che le parti, sussistendone i presupposti di legge, possono presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per ivi sentir accogliere le seguenti CONCLUSIONI: "ogni avversa istanza, eccezione e deduzione reietta; Nel merito: Voglia l'III.mo Tribunale adito, accertato che la signora Veneran Iva è già piena proprietaria della quota di 44/100 e nuda proprietaria della quota di 44/100:

A) dichiarare acquisita, per intervenuta usucapione in capo all'attrice, la piena proprietà della residua quota di 12/100 dell'immobile così catastalmente censito: Comune di Trevignano (TV), Catasto Fabbricati, Sezione Urbana D, Foglio 7, Mappale 951, categoria A/2, classe 1, vani 7, rendita € 469,98, in vicolo San Sisto 20.

Per l'effetto, dichiarare la signora Veneran Iva proprietaria a titolo originario dell'immobile secondo le seguenti quote: - 44/100 di nuda proprietà; - 56/100 di piena proprietà.

B) munire l'emananda sentenza della clausola della provvisoria esecuzione ed ordinare le conseguenti volturazioni catastali e trascrizioni al Pubblico Registro Immobiliare, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.

C) Con vittoria di spese e compenso professionale in caso di resistenza.

In via istruttoria: si dimettono i documenti di cui in narrativa (doc.ti da 1 a 32) e si chiede, qualora l'III.mo Tribunale adito lo ritenesse necessario, di essere ammessi a prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che, a far data dal mese di gennaio dell'anno 1988 a tuttora, la signora Veneran Iva (e la mamma, che per la parte in cui non ha l'usufrutto vi abita in quanto dalla stessa ospitata in considerazione della sua avanzata età) ha abitato e abita nell'immobile sito a Trevignano (TV) - frazione Musano, vicolo San Sisto n. 20, esercitando su detto bene un potere corrispondente a quello di proprietario; 2) Vero che, a far data dal 1988 a tuttora, tale abitazione è stata ed è dalla stessa utilizzata in modo esclusivo, pacifico, pubblico, continuo ed ininterrotto (ad eccezione della mamma che, per la parte in cui non ha l'usufrutto, vi abita in quanto dalla stessa ospitata in considerazione della sua età); 3) Vero che la signora Veneran Iva, dall'anno 1988 a tuttora, ha posseduto e possiede in modo esclusivo le chiavi per l'accesso all'abitazione; 4) Vero che la signora Veneran Iva, dall'anno 1988 a tuttora, ha provveduto e provvede alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, del bene di cui è causa.

Si indicano a testi i signori: - Crema Eufrazia, residente a Musano di Trevignano (TV), via S.S. Trinità; - Gai Maria, residente a Musano di Trevignano (TV), vicolo San Sisto 16; - Veneran Ladino, residente a Musano di Trevignano (TV), vicolo San Sisto 24; - Berto Bertilla, residente ad Olmi di San Biagio di Callalta (TV), via Cadorna 14; - Baseggio Leandro, residente a Ponzano Veneto (TV), via Volpago Nord.

Con riserva di ogni ulteriore istanza, deduzione e produzione istruttoria nei termini di legge".

avv. Alvisè Fontanin

TX24ABA1939 (A pagamento).

TAR LAZIO - ROMA

Sede: via Flaminia n. 189 - Roma

Punti di contatto: Segreteria sezione terza quater - Tel.

0632872253 - Pec: tarrm-sez3q@ga-cert.it

Codice Fiscale: 80195990587

Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio - N. 17542/2023 Reg. Prov. Coll. - N. 14342/2022 Reg. Ric.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14342 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Ab Sciex S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Zoppellari, Gabriele Grande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Siciliana Assessorato Regionale della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Regioni ed Unificata, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia - Romagna, Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Alla Salute della Regione Siciliana, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Veneto, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige /Sudtirolo, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, non costituiti in giudizio;

Regione Marche, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Simoncini, Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cristiano Bosinin Roma, viale Milizie 34;

Regione Toscana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Locasciulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Cook Italia S.r.l., non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante "Certificazione del superamento del tetto di spesa



dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D;

- del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 6.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”;

- se e per quanto occorre possa:

(i) della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018;

(ii) dell’Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l’altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard;

(iii) del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, assunto di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”;

(iv) dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito.

per quanto attiene ai successivi ricorsi per motivi aggiunti dei singoli provvedimenti regionali con i quali è stato disposto il recupero degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell’art. 9 ter, comma 9 bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e di Regione Marche e di Regione Siciliana Assessorato Regionale della Salute e di Regione Toscana e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Regioni ed Unificata e di Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2023 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. I fatti di causa.

La ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici per il Servizio sanitario nazionale (d’ora in poi solo *SSN*), ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, con cui sono stati stabiliti i tetti di spesa a livello nazionale e regionale, per le annualità 2015-2018, per l’acquisto dei dispositivi medici ed è stato previsto che l’eventuale superamento del tetto di spesa regionale è a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.

Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato i provvedimenti regionali con i quali sono stati adottati i provvedimenti attuativi dell’art. 9 ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, per procedere al ripiano dello sfioramento del tetto di spesa a carico delle aziende fornitrici.

La ricorrente ha dedotto, oltre a plurime censure in via diretta, anche vari profili di illegittimità costituzionale.

In particolare, l’art. 17, comma 1, lett. c), del d.l. n. 98 del 2011 ha previsto – con decorrenza dal primo gennaio 2013 – che la spesa sostenuta dal SSN per l’acquisto dei dispositivi medici avrebbe dovuto essere fissata entro un tetto a livello nazionale e un tetto a livello di ogni singola Regione.

Il valore assoluto dell’onere a carico del SSN per l’acquisto dei dispositivi medici, a livello nazionale e per ciascuna Regione, avrebbe dovuto essere annualmente determinato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le Regioni avrebbero dovuto monitorare l’andamento della spesa per acquisto dei dispositivi medici: l’eventuale superamento del predetto valore sarebbe stato recuperato interamente a carico della Regione attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria regionale o con misure di copertura a carico di


altre voci del bilancio regionale.

Successivamente, l’art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015 ha stabilito, per quanto di interesse in questa sede, che “9. L’eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell’anno 2015, al 45 per cento nell’anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall’anno 2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all’incidenza percentuale del proprio

fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale. Le modalità procedurali del ripiano sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano”.

Il d.l. n. 115 del 2022 ha introdotto, nell’ambito dell’art. 9-ter di cui sopra, il comma 9-bis, per il quale “In deroga alle disposizioni di cui all’ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano dell’eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 8, le regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del



predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali

e provinciali".

Il Ministero della Salute, con decreto del 6 luglio 2022, ha individuato i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il predetto tetto per tutte le Regioni al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard.

Infine, il Ministero della Salute, con decreto del 6 ottobre 2022, a seguito dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ha adottato le linee propedeutiche per l'emanazione dei provvedimenti regionali di recupero dei relativi importi nei confronti delle singole aziende fornitrici.

L'esecutività dei provvedimenti impugnati nel ricorso in trattazione è stata sospesa, in via interinale, con apposita ordinanza cautelare i cui effetti si intendono confermati nella presente sede, nelle more della delibazione della questione di costituzionalità.

2. – La rilevanza della questione.

È opinione del Tribunale Amministrativo Regionale che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41 e 117 Cost.

La norma in questione, per la sua chiarezza testuale, non si presta a interpretazioni adeguatrici, comportando il rigetto del ricorso, con conseguente obbligo di parte ricorrente di provvedere al ripianamento del tetto di spesa con pagamento delle somme richieste dalle Regioni.

3. – La non manifesta infondatezza della questione.

3.1. La Corte costituzionale si è già pronunciata, con la sentenza n. 70 del 2017, sulla legittimità dell'istituto del pay back con riferimento ai farmaci, escludendo il contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto la *ratio* della disposizione "è espressamente individuata nella finalità di favorire lo sviluppo e la disponibilità dei farmaci innovativi, in un contesto di risorse limitate" con la conseguenza che "la compartecipazione al ripianamento della spesa per l'innovazione farmaceutica è suscettibile di tradursi in un incentivo ad investire in tale innovazione".

Nel caso in esame, invece, il legislatore non ha individuato alcuna finalità precisa che legittima la disposizione impugnata se non quella di ripianare il disavanzosanitario.

Inoltre, diversamente da quanto avviene per il pay back farmaceutico, l'acquisto dei dispositivi medici - il cui fabbisogno, e quindi l'entità della fornitura, è determinato in via unilaterale da parte dell'amministrazione - avviene all'esito di gare pubbliche e il prezzo è il risultato della libera concorrenza tra le aziende che vi partecipano.

3.2. Nella vicenda di cui trattasi, si dubita del contrasto della disposizione normativa in questione con l'art. 41 Cost., ritenendosi che sia stato delineato un sistema nel suo complesso irragionevole, in quanto comprime l'attività

imprenditoriale attraverso prescrizioni eccessive, non considerando che le imprese hanno partecipato a gare pubbliche ove vige un criterio di sostenibilità dell'offerta in base al quale i ribassi proposti, proprio al fine di assicurare la serietà dell'offerta, devono risultare sostenibili in termini di margine di guadagno.

In particolare, il sistema, per come delineato dalla normativa di cui trattasi, prevede che:

- le Regioni, nonostante vi sia la fissazione di un tetto di spesa regionale predeterminato sulla base di criteri indicati dal legislatore, possono acquistare i dispositivi medici anche superando il predetto tetto di spesa;

- le aziende fornitrici dei dispositivi medici non partecipano alla determinazione del predetto tetto di spesa e non possono controllare in alcun modo un eventuale superamento di questo da parte delle Regioni;

- il fabbisogno dei dispositivi medici è stabilito unilateralmente dagli Enti del SSR che bandiscono le gare e aggiudicano la fornitura all'esito di una procedura concorrenziale;

- le aziende fornitrici sono chiamate a ripianare pro quota lo scostamento dal tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici che è stato fissato a distanza di anni;

- le aziende fornitrici hanno calcolato il prezzo da proporre in sede di gara in base ai costi di produzione e al margine di utile atteso, senza poter preventivamente quantificare in concreto e nel suo esatto ammontare l'impatto economico che avrebbe avuto l'applicazione della normativa sul pay back.

In tal modo vengono erosi gli utili, senza la garanzia che permanga un minimo ragionevole margine di utile e addirittura senza che siano coperti i costi (atteso che la norma, per determinare l'ammontare del ripiano, fa riferimento al fatturato e non invece al margine di utile).

Inoltre, il legislatore ha fissato il tetto regionale di spesa annuale per l'acquisto dei dispositivi medici, con riferimento agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, solo con il decreto ministeriale 6 luglio 2022 e, pertanto, quando il periodo di riferimento era oramai interamente decorso.

Le Regioni hanno, quindi, acquistato i dispositivi medici in questione senza poter avere come riferimento un tetto di spesa regionale predefinito, mentre le aziende fornitrici di dispositivi medici hanno partecipato alle gare indette dalle amministrazioni regionali senza poter prevedere quale sarebbe stato l'impegno economico loro richiesto in conseguenza del pay back e senza poter formulare in alcun modo un'offerta economica che tenesse conto degli effettivi costi da sostenere con riferimento a ogni singola fornitura.

Tutto ciò determina un ingiustificato sacrificio dell'iniziativa economica privata, la cui limitazione può considerarsi legittima solo se il bilanciamento tra lo svolgimento dell'iniziativa economica privata e la salvaguardia dell'utilità sociale

risponde ai principi di ragionevolezza e proporzionalità e non è perseguita con misure incongrue.



È stato infatti precisato che “gli interventi del legislatore, pur potendo incidere sull’organizzazione dell’impresa privata, non possono perseguire l’utilità sociale con prescrizioni eccessive, tali da «condizionare le scelte imprenditoriali in grado così elevato da indurre sostanzialmente la funzionalizzazione dell’attività economica [...], sacrificandone le opzioni di fondo o restringendone in rigidi confini lo spazio e l’oggetto delle stesse scelte organizzative» (sentenza n. 548 del 1990) o in maniera arbitraria e con misure palesemente incongrue” (sentenza

Corte Cost. n. 113 del 2022).

3.3. Le disposizioni normative di cui trattasi appaiono, inoltre, violare anche gli art. 3 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), sotto il profilo dell’affidamento, della ragionevolezza e dell’irretroattività, in quanto la previsione dei tetti regionali di spesa e la conseguente quantificazione della quota complessiva di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici determinano una compromissione sostanziale

dell’utile calcolato dall’azienda al momento della partecipazione alle gare indette dalle Regioni, potendo anche causare l’azzeramento di detto utile.

L’art. 9-ter non ha consentito alle aziende fornitrici di individuare in modo chiaro e preciso la prestazione economica loro richiesta in concreto in sede di gara, in quanto non solo non è stato previamente determinato il tetto regionale di spesa, ma non sono state indicate puntualmente neanche le modalità di calcolo di questo,

determinandosi di conseguenza un’incertezza del sinalagma contrattuale.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea afferma costantemente che il principio della certezza del diritto esige che una normativa che possa comportare conseguenze svantaggiose per i privati sia chiara e precisa e che la sua applicazione sia prevedibile per gli amministrati (Corte, Terza sezione, del

12 dicembre 2013, *Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation*, in C-362/12 e Corte, Grande Sezione, del 7 giugno 2005, *Vereniging voor Energie, Milieu en Waterin*, in C-17/03, ma anche Corte, Terza Sezione, sentenza 10 settembre 2009, *Plantanol GmbH & Co. KG*, in C-201/08).

È poi da rilevare, che il comma 8 dell’art. 9-ter, nella sua versione originaria, vigente sino al 31 dicembre 2018, disponeva che “Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ogni anno, è certificato in via provvisoria l’eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per l’acquisto di dispositivi medici, sulla base dei dati di consuntivo relativi all’anno precedente, rilevati dalle specifiche voci di costo riportate nei modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE, di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, salvo conguaglio da certificare con il decreto da adottare entro il 30 settembre dell’anno successivo, sulla base dei dati

di consuntivo dell’anno di riferimento”.

Tuttavia, tale disposizione è rimasta lettera morta atteso che sino al 2022 non è stata effettuata alcuna verifica sui tetti di spesa, circostanza che ha comportato l’inserimento del comma 9-bis per il quale “In deroga alle disposizioni di cui all’ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano dell’eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 8, le regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali”.

Tale previsione normativa, intervenuta nel 2022 e volta a definire il tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, appare violativa dei profili dell’affidamento, della ragionevolezza e dell’irretroattività, atteso che va ad

incidere su rapporti contrattuali già chiusi, le cui condizioni contrattuali si erano cristallizzate nei contratti già da tempo conclusi tra le parti.

3.4. La norma in esame appare altresì in contrasto con i parametri costituzionali di cui all’articolo 23 Cost.

Il prelievo economico disposto sul fatturato delle aziende fornitrici può essere inquadrato nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge senza la volontà della persona destinataria, di cui all’art. 23 Cost., non avendo invece natura tributaria.

La destinazione difatti resta quella sanitaria atteso che garantisce il mantenimento dei prelievi economici –disposti anche attraverso la compensazione – all’interno del SSR (*cf.* il co. 9-bis dell’art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015, conv. in l. n. 125 del 2015, introdotto dal d.l. n. 115 del 2022 che dispone che “Le regioni e le province autonome effettuano le conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022...”).

Tuttavia si tratta di un’imposizione patrimoniale adottata in assenza della previsione a livello legislativo di “specifici e vincolanti criteri direttivi, idonei ad indirizzare la discrezionalità amministrativa nella fase di attuazione della

normativa primaria” (sentenza Corte cost. n. 83 del 2015).

In particolare, rimangono indeterminati i criteri per la fissazione da parte delle Amministrazioni dei tetti regionali di spesa; inoltre sono del tutto assenti criteri idonei a considerare la molteplicità e la diversità dei dispositivi medici da ricomprendere nel calcolo dell’ammontare complessivo della spesa rilevante ai fini del pay back di cui trattasi e conseguentemente della diversa tipologia dei destinatari dell’imposizione.

Inoltre, l’indeterminatezza sui criteri concreti da seguire per la fissazione del tetto regionale è ancora più evidente ove si consideri che il mercato dei dispositivi medici è vastissimo



e ricomprende beni tra loro notevolmente diversi e tipologie di fornitura disparate, tanto da far ritenere di essere in presenza di mercati diversi, in quanto rispondenti a dinamiche e logiche differenti.

Di tale diversità il legislatore non si è, tuttavia, curato in alcun modo lasciando conseguentemente in maniera del tutto irragionevole un amplissimo potere all'amministrazione al riguardo, la quale, a sua volta, non si è preoccupata di calibrarlo in ragione della diversità dei beni forniti.

La giurisprudenza costituzionale ha precisato che la prestazione patrimoniale imposta può ritenersi costituzionalmente legittima anche quando la legge non ne stabilisce compiutamente gli estremi, ma ne demanda la determinazione al potere esecutivo, purché, in questo caso, indichi i criteri e i limiti idonei a circoscrivere

l'esercizio di tale potere. La norma contenuta nell'art. 23 Cost., infatti, essendo stabilita a garanzia della libertà e proprietà individuale, esige che la stessa disposizione legislativa, che impone la prestazione, indichi i criteri limitativi della discrezionalità del potere esecutivo (in tal senso sentenza Corte Cost. n. 70 del 1960). E ciò, come si è visto, nel caso in esame non è invece avvenuto.

Deve poi rilevarsi che la norma in questione dovrebbe trovare la sua *ratio* nella corresponsabilizzazione delle aziende fornitrici che traggono vantaggio dalle forniture agli enti del SSN attraverso la loro compartecipazione agli oneri derivanti dal superamento dei tetti regionali di spesa.

Tuttavia, la norma in questione per determinare l'ammontare del ripiano fa riferimento al fatturato e non al margine di utile colpendo in questo modo l'intero reddito dell'impresa, mancando del tutto la predisposizione di un meccanismo che consenta di tassare separatamente e più severamente solo l'eventuale parte di reddito suppletivo connessa alla posizione privilegiata dell'attività esercitata con la pubblica amministrazione.

Per altro verso, anche la stessa previsione in quanto operante a regime e pertanto senza che alcun limite temporale sia stato posto al sistema di contribuzione così introdotto si pone in contrasto con la previsione di cui all'art. 23 Cost.

Infatti, la richiamata giurisprudenza della Corte Cost. è costante nel giustificare temporanei interventi impositivi differenziati, volti a richiedere un particolare contributo solidaristico a soggetti privilegiati, in circostanze eccezionali.

Invece la norma censurata non è contenuta in un arco temporale predeterminato, né il legislatore ha provveduto a corredarla di strumenti finalizzati a verificare il perdurare della necessità di una siffatta compartecipazione, determinando conseguentemente un'imposizione strutturale, da applicarsi a partire dal 2015, senza limiti di tempo.

4. Conclusioni.

Il presente giudizio va quindi sospeso, con trasmissione, ai sensi dell'art. 23 della l. n. 87/1953, degli atti alla Corte costituzionale, affinché decida della questione di legittimità costituzionale che, con la presente ordinanza, incidentalmente si pone.

Devono essere infine ordinati gli adempimenti di notificazione e di comunicazione della presente ordinanza, nei modi e nei termini indicati nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41 e 117 Cost.

Dispone la sospensione del presente giudizio sino alla definizione del giudizio incidentale sulla questione di legittimità costituzionale.

Dispone altresì l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria, alle parti del presente giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Manda altresì alla Segreteria di comunicare la presente ordinanza al Presidente della Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore

Claudia Lattanzi, Consigliere

Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO

Il funzionario delegato
dott.ssa Maria Puleo

TX24ABA1943 (A pagamento).

TAR LAZIO - ROMA

Sede: via Flaminia n. 189 - Roma

Punti di contatto: Segreteria sezione terza quater -Tel.

0632872253 - Pec: tarrm-sez3q@ga-cert.it

Codice Fiscale: 80195990587

Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio - N. 1161/2024 Reg. Prov. Coll. - N. 1822/2023 Reg. Ric.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente


ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1822 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Diatek S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Sebastiana Dore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

contro

Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province, in persona del legale



rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, Conferenza delle Regioni e Province Autonome, Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia - Romagna, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Regione Siciliana - Assessorato Alla Salute, Regione Toscana, Regione Umbria,

Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Veneto, Regione Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, non costituiti in giudizio; Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Acs Forniture S.r.l., Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - Südtirol, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

per la riforma/annullamento/sospensione

della Determinazione della Regione Puglia- Dipartimento promozione della salute e del benessere animale- n. 10 del 12 dicembre 2022, con la quale sono stati determinati gli oneri di ripiano della spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i., del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, e del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, e per l'effetto alla società ricorrente è stato richiesto il pagamento delle somme come meglio individuate negli allegati alla Determina Dirigenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province e di Regione Emilia Romagna;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

- con ordinanza collegiale n. 17546 del 24.11.2023, il presente giudizio è stato sospeso ed è stata rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, disponendosi la sua notificazione "alle parti del presente giudizio ed al Presidente del Consiglio dei

Ministri";

- precedentemente, con apposita ordinanza, il Tribunale ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di "tutte le amministrazioni pubbliche comunque interessate

- da intendersi quali tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento e conseguentemente trasmesso i relativi dati alle Regioni, dati sulla base dei quali è stato calcolato l'importo del pay back di cui trattasi - e, dall'altro, a tutti i soggetti controinteressati - da intendersi come tali tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento", autorizzando il ricorso ai pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio;

Preso atto della comunicazione della Cancelleria della Corte Costituzionale del 27 dicembre 2023 effettuata a seguito del deposito degli atti di cui all'ordinanza di rimessione di cui sopra;

Considerato che:

- l'art. 23, ult. co., della legge 11.3.1953, n. 87, dispone che: "L'autorità giurisdizionale ordina che a cura della Cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al Pubblico Ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione. L'ordinanza viene

comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato";

- al riguardo la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 13/2006, ha precisato che: "che sono «parti in causa», a ciascuna delle quali deve essere effettuata la notificazione dell'ordinanza, preordinata al giudizio incidentale di legittimità costituzionale, tutti i soggetti tra i quali è in corso il giudizio principale, anche se in esso siano rimasti contumaci (ordinanza n. 104 del 1999); che il citato art. 23, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 - secondo cui l'autorità giudiziaria che solleva la questione incidentale deve ordinare la notificazione dell'ordinanza «alle parti in causa» - è norma speciale del processo costituzionale incidentale, dettata in riferimento a qualsiasi tipo di processo nel quale la questione può essere sollevata e collega l'onere di notificazione alla sola


circostanza che, in relazione al tipo di processo di cui trattasi, un soggetto se ne possa considerare parte;

che, in conseguenza, non ha alcun rilievo che (...) la parte appellata del giudizio *a quo* non sia costituita e non sia stata dichiarata ancora contumace";

- pertanto, per consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, l'ordinanza che solleva la questione incidentale di legittimità costituzionale va notificata a tutti i controinteressati, ancorché non costituiti;

Ritenuto, pertanto, che:

- la citata ordinanza di rimessione debba essere notificata a tutte le parti in causa, ivi comprese quelle non costituite in giudizio, da intendersi come tutte le parti di cui all'ordinanza di integrazione del contraddittorio con pubblici proclami;



- conseguentemente, a parziale rettifica dell'ordinanza di rimessione, debba essere disposta la notificazione della stessa a tutti i controinteressati di cui sopra;

- la notificazione della predetta ordinanza ai controinteressati indicati debba essere effettuata per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., in considerazione dell'elevato numero di destinatari, parimenti a quanto disposto ai fini dell'integrazione del contraddittorio;

- conseguentemente, per la notifica dell'ordinanza di cui trattasi debba autorizzarsi la Segreteria della Sezione al ricorso ai pubblici proclami;

- quanto alle specifiche modalità, la Segreteria della Sezione debba procedere mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* di copia della presente ordinanza e di copia integrale dell'ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale (come indicato dalla comunicazione della Cancelleria della Corte Costituzionale del 27.12.2023);

- la Segreteria della Sezione debba trasmettere alla Corte Costituzionale, unitamente all'ordinanza di rimessione, la presente ordinanza e l'attestazione di avvenuta notificazione per pubblici proclami, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater):

- ordina la notificazione dell'ordinanza n. 17546 del 24.11.2023 e della presente ordinanza, a cura della Segreteria della Sezione, per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., a tutti i controinteressati mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*;

- onera la Segreteria della Sezione di questo Tribunale dell'esecuzione dei suindicati incumbenti, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza;

- dispone, sempre a cura della Segreteria della Sezione, la trasmissione immediata alla Corte Costituzionale di copia della presente ordinanza, unitamente all'ordinanza n. 17546/2023, e dell'attestazione di avvenuta notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Ordina che a cura della Segreteria della Sezione la presente ordinanza sia notificata al Ministero della Salute, alla parte ricorrente e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore Claudia Lattanzi, Consigliere Silvia Piemonte, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO

Il funzionario delegato
dott.ssa Maria Puleo

TX24ABA1944 (A pagamento).

TAR LAZIO - ROMA

Sede: via Flaminia n. 189 - Roma

Punti di contatto: Segreteria sezione terza quater -Tel.

0632872253 - Pec: tarrm-sez3q@ga-cert.it

Codice Fiscale: 80195990587

Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio - N. 1157/2024 Reg. Prov. Coll. - N. 14342/2022 Reg. Ric.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14342 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Ab Sciex S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Zoppellari, Gabriele Grande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro

Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Siciliana Assessorato Regionale della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Regioni ed Unificata, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;


Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Alla Salute della Regione Siciliana, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Veneto, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige / Sudtirolo, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, non costituiti in giudizio; Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Marche, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Simoncini, Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cristiano Bosin in Roma, viale Milizie 34; Regione Toscana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanza, Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Locasciulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Cook Italia S.r.l., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

per l'annullamento, previa sospensiva



per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D;

- del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie N. 14342/2022 REG.RIC.

generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”;

- se e per quanto occorre possa:

(i) della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018;

(ii) dell’Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l’altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018,

fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard;

(iii) del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, assunto di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito.

per quanto attiene ai successivi ricorsi per motivi aggiunti dei singoli provvedimenti regionali con i quali è stato disposto il recupero degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici

per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell’art. 9 ter, comma 9 bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e di Regione Emilia

Romagna e di Regione Marche e di Regione Siciliana Assessorato Regionale della Salute e di Regione Toscana e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Regioni ed Unificata e di Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

- con ordinanza collegiale n. 17542 del 24.11.2023, il presente giudizio è stato sospeso ed è stata rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, disponendosi la sua notificazione “alle parti del presente giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri”;

- precedentemente, con apposita ordinanza, il Tribunale ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di “tutte le amministrazioni pubbliche comunque interessate - da intendersi quali tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento e conseguentemente trasmesso i relativi dati alle Regioni, dati sulla base dei quali è stato calcolato l’importo del pay back di cui trattasi - e, dall’altro, a tutti i soggetti controinteressati - da intendersi come tali tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento”, autorizzando il ricorso ai pubblici proclami ai sensi dell’art. 150 c.p.c., mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio;


Preso atto della comunicazione della Cancelleria della Corte Costituzionale del 27 dicembre 2023 effettuata a seguito del deposito degli atti di cui all’ordinanza di rimessione di cui sopra;

Considerato che:

- l’art. 23, ult. co., della legge 11.3.1953, n. 87, dispone che: “L’autorità giurisdizionale ordina che a cura della Cancelleria l’ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al Pubblico Ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione. L’ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato”;

- al riguardo la Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 13/2006, ha precisato che: “che sono «parti in causa», a ciascuna delle quali deve essere effettuata la notificazione dell’ordinanza, preordinata al giudizio incidentale di legittimità costituzionale, tutti i soggetti tra i quali è in corso il giudizio principale, anche se in esso siano rimasti contumaci (ordinanza n. 104 del 1999); che il citato art. 23, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 - secondo cui l’autorità giudiziaria che solleva la questione incidentale deve ordinare la notificazione dell’ordinanza «alle parti in causa» - è norma speciale del processo costituzionale incidentale, dettata in riferimento a qualsiasi tipo di processo nel quale la questione può essere sollevata e collega l’onere di notificazione alla sola circostanza che, in relazione al tipo di processo di cui trattasi, un soggetto se ne possa considerare parte;

che, in conseguenza, non ha alcun rilievo che (...) la parte appellata del giudizio *a quo* non sia costituita e non sia stata dichiarata ancora contumace”;



- pertanto, per consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, l'ordinanza che solleva la questione incidentale di legittimità costituzionale va notificata a tutti i controinteressati, ancorché non costituiti;

Ritenuto, pertanto, che:

- la citata ordinanza di rimessione debba essere notificata a tutte le parti in causa, ivi comprese quelle non costituite in giudizio, da intendersi come tutte le parti di cui all'ordinanza di integrazione del contraddittorio con pubblici proclami;

- conseguentemente, a parziale rettifica dell'ordinanza di rimessione, debba essere disposta la notificazione della stessa a tutti i controinteressati di cui sopra;

- la notificazione della predetta ordinanza ai controinteressati indicati debba essere effettuata per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., in considerazione dell'elevato numero di destinatari, parimenti a quanto disposto ai fini dell'integrazione del contraddittorio;

- conseguentemente, per la notifica dell'ordinanza di cui trattasi debba autorizzarsi la Segreteria della Sezione al ricorso ai pubblici proclami;

- quanto alle specifiche modalità, la Segreteria della Sezione debba procedere mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* di copia della presente ordinanza e di copia integrale dell'ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale (come indicato dalla comunicazione della Cancelleria della Corte Costituzionale del 27.12.2023);

- la Segreteria della Sezione debba trasmettere alla Corte Costituzionale, unitamente all'ordinanza di rimessione, la presente ordinanza e l'attestazione di avvenuta notificazione per pubblici proclami, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza quater):

- ordina la notificazione dell'ordinanza n. 17542 del 24.11.2023 e della presente ordinanza, a cura della Segreteria della Sezione, per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., a tutti i controinteressati mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*;

- onera la Segreteria della Sezione di questo Tribunale dell'esecuzione dei suindicati incumbenti, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza;

- dispone, sempre a cura della Segreteria della Sezione, la trasmissione immediata alla Corte Costituzionale di copia della presente ordinanza, unitamente all'ordinanza n. 17542/2023, e dell'attestazione di avvenuta notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Ordina che a cura della Segreteria della Sezione la presente ordinanza sia notificata al Ministero della Salute, alla parte ricorrente e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore

Claudia Lattanzi, Consigliere

Silvia Piemonte, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Maria Cristina Quiligotti
IL SEGRETARIO

Il funzionario delegato
dott.ssa Maria Puleo

TX24ABA1946 (A pagamento).

TAR LAZIO - ROMA

Sede: via Flaminia n. 189 - Roma

Punti di contatto: Segreteria sezione terza quater - Tel.

0632872253 - Pec: tarrm-sez3q@ga-cert.it

Codice Fiscale: 80195990587

Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio - N. 17546/2023 Reg. Prov. Coll. - N. 1822/2023 Reg. Ric.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1822 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Diatek S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Angelo Clarizia e dall'avv. Sebastiana Dore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Prof. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2; contro Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12; Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, Conferenza delle Regioni e Province Autonome, Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia - Romagna, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Regione Siciliana - Assessorato Alla Salute, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Veneto, Regione Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, non costituiti in giudizio; nei confronti Acs Forniture S.r.l., Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - Südtirol, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento della Determinazione della Regione Puglia- Dipartimento promozione della salute e del benessere animale- n. 10 del 12 dicembre 2022, con la quale sono stati determinati gli oneri di ripiano della spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125



e s.m.i., del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, e del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, e per l'effetto alla società ricorrente è stato richiesto il pagamento delle somme come meglio individuate negli allegati alla Determina Dirigenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2023 la dott.ssa Maria Cristina Quilgotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


1. I fatti di causa. La ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici per il Servizio sanitario nazionale (d'ora in poi solo *SSN*), ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, con cui sono stati stabiliti i tetti di spesa a livello nazionale e regionale, per le annualità 2015-2018, per l'acquisto dei dispositivi medici ed è stato previsto che l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale è a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici. Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato i provvedimenti regionali con i quali sono stati adottati i provvedimenti attuativi dell'art. 9 ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, per procedere al ripiano dello sfioramento del tetto di spesa a carico delle aziende fornitrici. La ricorrente ha dedotto, oltre a plurime censure in via diretta, anche vari profili di illegittimità costituzionale. In particolare, l'art. 17, comma 1, lett. c), del d.l. n. 98 del 2011 ha previsto – con decorrenza dal primo gennaio 2013 – che la spesa sostenuta dal SSN per l'acquisto dei dispositivi medici avrebbe dovuto essere fissata entro un tetto a livello nazionale e un tetto a livello di ogni singola Regione. Il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per l'acquisto dei dispositivi medici, a livello nazionale e per ciascuna Regione, avrebbe dovuto essere annualmente determinato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le Regioni avrebbero dovuto monitorare l'andamento della spesa per acquisto dei dispositivi medici: l'eventuale superamento del predetto valore sarebbe stato recuperato interamente a carico della Regione attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Successivamente, l'art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015 ha stabilito, per quanto di interesse in questa sede, che “9. L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale. Le modalità procedurali del ripiano sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano”. Il d.l. n. 115 del 2022 ha introdotto, nell'ambito dell'art. 9-ter di cui sopra, il comma 9-bis, per il quale “In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, le regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali”. Il Ministero della Salute, con decreto del 6 luglio 2022, ha individuato i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il predetto tetto per tutte le Regioni al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard. Infine, il Ministero della Salute, con decreto del 6 ottobre 2022, a seguito dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ha adottato le linee propedeutiche per l'emanazione dei provvedimenti regionali di recupero dei relativi importi nei confronti delle singole aziende fornitrici. L'esecutività dei provvedimenti impugnati nel ricorso in trattazione è stata sospesa, in via interinale, con apposita ordinanza cautelare i cui effetti si intendono confermati nella presente sede, nelle more della deliberazione della questione di costituzionalità.

2. – La rilevanza della questione. È opinione del Tribunale Amministrativo Regionale che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41 e 117 Cost. La norma in questione, per la sua chiarezza testuale, non si presta a interpretazioni adeguatrici, comportando il rigetto del ricorso, con conseguente obbligo di parte ricorrente di provvedere al ripianamento del tetto di spesa con pagamento delle somme richieste dalle Regioni.


3. – La non manifesta infondatezza della questione.

3.1. La Corte costituzionale si è già pronunciata, con la sentenza n. 70 del 2017, sulla legittimità dell'istituto del pay back con riferimento ai farmaci, escludendo il contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto la *ratio* della disposizione “è espressamente individuata nella finalità di favorire lo sviluppo e la disponibilità dei farmaci innovativi, in un contesto di risorse limitate” con la conseguenza che “la compartecipazione al ripianamento della spesa per l'innovazione farmaceutica è suscettibile di tradursi in un incentivo ad investire in tale innovazione”. Nel caso in esame, invece, il legislatore non ha individuato alcuna finalità precisa che legittima la disposizione impugnata se non quella di ripianare il disavanzo sanitario. Inoltre, diversamente da quanto avviene per il pay back farmaceutico, l'acquisto dei dispositivi medici - il cui fabbisogno, e quindi l'entità della fornitura, è determinato in via unilaterale da parte dell'amministrazione - avviene all'esito di gare pubbliche e il prezzo è il risultato della libera concorrenza tra le aziende che vi partecipano.



3.2. Nella vicenda di cui trattasi, si dubita del contrasto della disposizione normativa in questione con l'art. 41 Cost., ritenendosi che sia stato delineato un sistema nel suo complesso irragionevole, in quanto comprime l'attività imprenditoriale attraverso prescrizioni eccessive, non considerando che le imprese hanno partecipato a gare pubbliche ove vige un criterio di sostenibilità dell'offerta in base al quale i ribassi proposti, proprio al fine di assicurare la serietà dell'offerta, devono risultare sostenibili in termini di margine di guadagno. In particolare, il sistema, per come delineato dalla normativa di cui trattasi, prevede che:- le Regioni, nonostante vi sia la fissazione di un tetto di spesa regionale predeterminato sulla base di criteri indicati dal legislatore, possono acquistare i dispositivi medici anche superando il predetto tetto di spesa;- le aziende fornitrici dei dispositivi medici non partecipano alla determinazione del predetto tetto di spesa e non possono controllare in alcun modo un eventuale superamento di questo da parte delle Regioni;- il fabbisogno dei dispositivi medici è stabilito unilateralmente dagli Enti del SSR che bandiscono le gare e aggiudicano la fornitura all'esito di una procedura concorrenziale;- le aziende fornitrici sono chiamate a ripianare pro quota lo scostamento dal tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici che è stato fissato a distanza di anni;- le aziende fornitrici hanno calcolato il prezzo da proporre in sede di gara in base ai costi di produzione e al margine di utile atteso, senza poter preventivamente quantificare in concreto e nel suo esatto ammontare l'impatto economico che avrebbe avuto l'applicazione della normativa sul pay back. In tal modo vengono erosi gli utili, senza la garanzia che permanga un minimo ragionevole margine di utile e addirittura senza che siano coperti i costi (atteso che la norma, per determinare l'ammontare del ripiano, fa riferimento al fatturato e non invece al margine di utile). Inoltre, il legislatore ha fissato il tetto regionale di spesa annuale per l'acquisto dei dispositivi medici, con riferimento agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, solo con il decreto ministeriale 6 luglio 2022 e, pertanto, quando il periodo di riferimento era oramai interamente decorso. Le Regioni hanno, quindi, acquistato i dispositivi medici in questione senza poter avere come riferimento un tetto di spesa regionale predefinito, mentre le aziende fornitrici di dispositivi medici hanno partecipato alle gare indette dalle amministrazioni regionali senza poter prevedere quale sarebbe stato l'impegno economico loro richiesto in conseguenza del pay back e senza poter formulare in alcun modo un'offerta economica che tenesse conto degli effettivi costi da sostenere con riferimento a ogni singola fornitura. Tutto ciò determina un ingiustificato sacrificio dell'iniziativa economica privata, la cui limitazione può considerarsi legittima solo se il bilanciamento tra lo svolgimento dell'iniziativa economica privata e la salvaguardia dell'utilità sociale risponde ai principi di ragionevolezza e proporzionalità e non è perseguita con misure incongrue. È stato infatti precisato che «gli interventi del legislatore, pur potendo incidere sull'organizzazione dell'impresa privata, non possono perseguire l'utilità sociale con prescrizioni eccessive, tali da «condizionare le scelte imprenditoriali in grado così elevato da indurre sostanzialmente la funzionalizzazione dell'attività economica [...], sacrificandone le opzioni di fondo o restringendone in rigidi confini lo spazio e l'oggetto delle stesse scelte organizzative» (sentenza n. 548 del 1990) o in maniera arbitraria e con misure palesemente incongrue» (sentenza Corte Cost. n. 113 del 2022).

3.3. Le disposizioni normative di cui trattasi appaiono, inoltre, violare anche gli art. 3 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e N. 01822/2023 REG.RIC. delle libertà fondamentali (CEDU), sotto il profilo dell'affidamento, della ragionevolezza e dell'irretroattività, in quanto la previsione dei tetti regionali di spesa e la conseguente quantificazione della quota complessiva di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici determinano una compromissione sostanziale dell'utile calcolato dall'azienda al momento della partecipazione alle gare indette dalle Regioni, potendo anche causare l'azzeramento di detto utile. L'art. 9-ter non ha consentito alle aziende fornitrici di individuare in modo chiaro e preciso la prestazione economica loro richiesta in concreto in sede di gara, in quanto non solo non è stato previamente determinato il tetto regionale di spesa, ma non sono state indicate puntualmente neanche le modalità di calcolo di questo, determinandosi di conseguenza un'incertezza del sinallagma contrattuale. La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea afferma costantemente che il principio della certezza del diritto esige che una normativa che possa comportare conseguenze svantaggiose per i privati sia chiara e precisa e che la sua applicazione sia prevedibile per gli amministrati (Corte, Terza sezione, del 12 dicembre 2013, Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation, in C-362/12 e Corte, Grande Sezione, del 7 giugno 2005, Vereniging voor Energie, Milieu en Waterin, in C-17/03, ma anche Corte, Terza Sezione, sentenza 10 settembre 2009, Plantanol GmbH & Co. KG, in C-201/08). È poi da rilevare, che il comma 8 dell'art. 9-ter, nella sua versione originaria, vigente sino al 31 dicembre 2018, disponeva che «Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ogni anno, è certificato in via provvisoria l'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, sulla base dei dati di consuntivo relativi all'anno precedente, rilevati dalle specifiche voci di costo riportate nei modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE, di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, salvo conguaglio da certificare con il decreto da adottare entro il 30 settembre dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo dell'anno di riferimento». Tuttavia, tale disposizione è rimasta lettera morta atteso che sino al 2022 non è stata effettuata alcuna verifica sui tetti di spesa, circostanza che ha comportato l'inserimento del comma 9-bis per il quale «In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, le regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Con decreto del Ministero della



salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali". Tale previsione normativa, intervenuta nel 2022 e volta a definire il tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, appare violativa dei profili dell'affidamento, della ragionevolezza e dell'irretroattività, atteso che va ad incidere su rapporti contrattuali già chiusi, le cui condizioni contrattuali si erano cristallizzate nei contratti già da tempo conclusi tra le parti.

3.4. La norma in esame appare altresì in contrasto con i parametri costituzionali di cui all'articolo 23 Cost. Il prelievo economico disposto sul fatturato delle aziende fornitrici può essere inquadrato nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge senza la volontà della persona destinataria, di cui all'art. 23 Cost., non avendo invece natura N. 01822/2023 REG.RIC. tributaria. La destinazione difatti resta quella sanitaria atteso che garantisce il mantenimento dei prelievi economici –disposti anche attraverso la compensazione – all'interno del SSR (*cf.* il co. 9-*bis* dell'art. 9-*ter* del d.l. n. 78 del 2015, conv. in l. n. 125 del 2015, introdotto dal d.l. n. 115 del 2022 che dispone che "Le regioni e le province autonome effettuano le conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022..."). Tuttavia si tratta di un'imposizione patrimoniale adottata in assenza della previsione a livello legislativo di "specifici e vincolanti criteri direttivi, idonei ad indirizzare la discrezionalità amministrativa nella fase di attuazione della normativa primaria" (sentenza Corte cost. n. 83 del 2015). In particolare, rimangono indeterminati i criteri per la fissazione da parte delle Amministrazioni dei tetti regionali di spesa; inoltre sono del tutto assenti criteri idonei a considerare la molteplicità e la diversità dei dispositivi medici da ricomprendere nel calcolo dell'ammontare complessivo della spesa rilevante ai fini del pay back di cui trattasi e conseguentemente della diversa tipologia dei destinatari dell'imposizione. Inoltre, l'indeterminatezza sui criteri concreti da seguire per la fissazione del tetto regionale è ancora più evidente ove si consideri che il mercato dei dispositivi medici è vastissimo e ricomprende beni tra loro notevolmente diversi e tipologie di fornitura disparate, tanto da far ritenere di essere in presenza di mercati diversi, in quanto rispondenti a dinamiche e logiche differenti. Di tale diversità il legislatore non si è, tuttavia, curato in alcun modo lasciando conseguentemente in maniera del tutto irragionevole un amplissimo potere all'amministrazione al riguardo, la quale, a sua volta, non si è preoccupata di calibrarlo in ragione della diversità dei beni forniti. La giurisprudenza costituzionale ha precisato che la prestazione patrimoniale imposta può ritenersi costituzionalmente legittima anche quando la legge non ne stabilisce compiutamente gli estremi, ma ne demanda la determinazione al potere esecutivo, purché, in questo caso, indichi i criteri e i limiti idonei a circoscrivere l'esercizio di tale potere. La norma contenuta nell'art. 23 Cost., infatti, essendo stabilita a garanzia della libertà e proprietà individuale, esige che la stessa disposizione legislativa, che impone la prestazione, indichi i criteri limitativi della discrezionalità del potere esecutivo (in tal senso sentenza Corte Cost. n. 70 del 1960). E ciò, come

si è visto, nel caso in esame non è invece avvenuto. Deve poi rilevarsi che la norma in questione dovrebbe trovare la sua *ratio* nella corresponsabilizzazione delle aziende fornitrici che traggono vantaggio dalle forniture agli enti del SSN attraverso la loro compartecipazione agli oneri derivanti dal superamento dei tetti regionali di spesa. Tuttavia, la norma in questione per determinare l'ammontare del ripiano fa riferimento al fatturato e non al margine di utile colpendo in questo modo l'intero reddito dell'impresa, mancando del tutto la predisposizione di un meccanismo che consenta di tassare separatamente e più severamente solo l'eventuale parte di reddito suppletivo connessa alla posizione privilegiata dell'attività esercitata con la pubblica amministrazione. Per altro verso, anche la stessa previsione in quanto operante a regime e pertanto senza che alcun limite temporale sia stato posto al sistema di contribuzione così introdotto si pone in contrasto con la previsione di cui all'art. 23 Cost. Infatti, la richiamata giurisprudenza della Corte Cost. è costante nel giustificare temporanei interventi impositivi differenziati, volti a richiedere un particolare contributo solidaristico a soggetti privilegiati, in circostanze eccezionali. Invece la norma censurata non è contenuta in un arco temporale pre-determinato, né il legislatore ha provveduto a corredarla di strumenti finalizzati a verificare il perdurare della necessità di una siffatta compartecipazione, determinando conseguentemente un'imposizione strutturale, da applicarsi a partire dal 2015, senza limiti di tempo.

4. Conclusioni. Il presente giudizio va quindi sospeso, con trasmissione, ai sensi dell'art. 23 della l. n. 87/1953, degli atti alla Corte costituzionale, affinché decida della questione di legittimità costituzionale che, con la presente ordinanza, incidentalmente si pone. Devono essere infine ordinati gli adempimenti di notificazione e di comunicazione della presente ordinanza, nei modi e nei termini indicati nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-*ter* del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41 e 117 Cost. Dispone la sospensione del presente giudizio sino alla definizione del giudizio incidentale sulla questione di legittimità costituzionale. Dispone altresì l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria, alle parti del presente giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri. Manda altresì alla Segreteria di comunicare la presente ordinanza al Presidente della Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati: Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore Claudia Lattanzi, Consigliere Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario IL PRESIDENTE, ESTENSORE Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO

Il funzionario delegato
dott.ssa Maria Puleo

TX24ABA1950 (A pagamento).



AMMORTAMENTI**TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO***Ammortamento titolo azionario - R.G. n. 324/2024*

Il Presidente del Tribunale di Como, visto il ricorso depositato da Age Consorzio fra Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale Onlus, codice fiscale e partita IVA 10657130018 con cui si è chiesto l'ammortamento ai sensi degli articoli 207 e 2016 c.c. del certificato azionario n. 155 emesso da C.o.f. Lanzo Hospital SpA, codice fiscale e partita IVA 00192700136, relativo a n. 331 azioni da euro 10,00 ciascuna e vista la documentazione allegata al ricorso stesso, con decreto n. 2342/2024 emesso il 11/02/2024 e depositato il 12/02/2024 nella causa n. 324/2024 ha pronunciato l'ammortamento del suddetto titolo n. 155 ed autorizzato la società emittente C.o.f. Lanzo Hospital SpA, sopra generalizzata, al rilascio del duplicato.

avv. Jacopo Bolgan

TX24ABC1844 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BRESCIA*Avviso di rettifica - Ammortamento cambiario*

Ad integrazione dell'inserzione n. 2400002750 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* Parte II n. 19 del 15/02/2024, contrassegnata dal codice redazionale TX24ABC1664 pubblichiamo il Decreto del Tribunale.

Nel procedimento iscritto al n. v.g. 19127/2023 promosso da Franco Castelvvedere e Giorgio Castelvvedere (ricorrenti), il presidente delegato, dott. Raffaele Del Porto, ha pronunciato il seguente decreto.

Letto il ricorso depositato da Franco Castelvvedere e Giorgio Castelvvedere; visti gli artt. 89 e 102 R.D. 1669/1933; dichiara l'ammortamento dei titoli di credito in esso indicati; dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati, a cura del ricorrente, all'emittente e al beneficiario e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; autorizza il pagamento del titolo dopo 30 giorni dalla predetta pubblicazione, purché nel frattempo non venga fatta opposizione dal detentore.

Brescia, 14 dicembre 2023

Il presidente delegato dott. Raffaele Del Porto

avv. Antonio Pallavicini

TX24ABC1852 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ANCONA*Ammortamento cambiario - R.G. 469/2024*

Il Giudice delegato del Tribunale di Ancona, dott.ssa Giuliana Filippello, con decreto cronol. n. 1408/2024 del 15.02.2024 ha pronunciato l'ammortamento della cambiale n. 3300306000 emessa il 20.02.2023 in favore di Cisaf Montemarciano s.r.l.s., con scadenza al 30.03.2023, dell'importo di Euro 506,00 recante l'avallo di Frasca Stephanie, domiciliata presso la BCC di Ostra e Morro d'Alba, Filiale di Chiaravalle, non onorata alla scadenza da Frasca Michele (C.F. FRSMHL69L13A166J) e protestata con atto in data 03.04.2023 del Notaio Federica Carbone di Jesi.

Opposizione legale entro trenta giorni.

avv. Ubaldo Sassaroli

TX24ABC1871 (A pagamento).

EREDITÀ**TRIBUNALE DI TREVISO***Nomina curatore eredità giacente di Coral Antoine Robert - R.G. 6062/2023*

Il Tribunale di Treviso con decreto del 23/01/2024 ha dichiarato giacente l'eredità del sig. Antoine Robert Coral nato a Peyreire (Francia) il 08/08/1961 e deceduto in Treviso il 28/08/2020 nominando curatore l'avv. Silvia Barbisan con studio in Treviso, viale Monte Grappa n. 13 tel. 0422/583613 - silvia@studiobarbisan.it.

Treviso, 15 febbraio 2024

Il curatore

avv. Silvia Barbisan

TX24ABH1834 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TREVISO*Nomina curatore eredità giacente di Modenese Maria*

Il Tribunale di Treviso nella procedura n.R.G. 6200/2023 V.G. con decreto del 16.01.2024 ha nominato l'avv. Nicola Cottin con studio a Treviso (TV), V.le G. Verdi n.15/F, curatore dell'eredità giacente della sig.ra Modenese Maria (C.F. MDNMRA35H56L014C), nata il 13.06.1935 a Susegana (TV) e deceduta a Conegliano (TV) il 03.03.2020, con ultima residenza in Santa Lucia di Piave (TV), Via F. Crispi n.15/4.

Il curatore

avv. Nicola Cottin

TX24ABH1836 (A pagamento).



TRIBUNALE DI ROMA

*Chiusura eredità giacente di Del Vecchio Archimede -
R.G. 12384/2023*

Il Giudice dott.ssa Andreina Gagliardi con decreto del 7.2.2024 ha dichiarato chiusa l'Eredità giacente di Archimede Del Vecchio nato a Cesena il 3.5.1941 e deceduto a Roma il 19.9.2023 e cessato il curatore dalle sue funzioni.

Il curatore
avv. Laura Romano

TX24ABH1841 (A pagamento).

**TRIBUNALE DI VARESE
Sezione Seconda Civile**

Nomina curatore eredità giacente di Bai Giancarlo

Il Tribunale di Varese nel procedimento n. 2596/2023 R.G. - V.G. con decreto ex artt.528 c.c., 51-bis Disp. Att. c.c. del 28.11.2023 e 29.01.2024 ha dichiarato l'apertura dell'eredità giacente di BAI Giancarlo (C.F. BAIGCR49L31D869R) nato a Gallarate (VA) il 31.07.1949, residente in vita in Brunello (VA) Piazza San Rocco n. 4 e deceduto a Besano (VA) il 14.02.2015, nominando Curatore dell'eredità giacente l'Avv. Elisa Corsi nata a Torino l'8.11.1968 (C.F. CRSLSE68S48L219B) con Studio in Varese, via Cavour n.35 (pec: elisa.corsi@varese.pecavvocati.it). Varese, 31.01.2024

Il curatore
avv. Elisa Corsi

TX24ABH1845 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LUCCA

Eredità giacente di Bernacchi Adolfo - R.G. 5205/2023

Il Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dichiara giacente l'eredità di BERNACCHI ADOLFO, nato a Lucca (Lu) il 09.12.1934, deceduto a Lucca (LU) il 29.12.2019 e dichiara il Curatore Dott. Geom. Andrea Baratta, con studio in Lucca, Viale Puccini 311/b, immesso nelle sue funzioni.

dott. Andrea Baratta

TX24ABH1849 (A pagamento).

TRIBUNALE DI AVEZZANO

*Nomina curatore eredità giacente
di Scipioni Luciano Sergio*

N. di R.G. 901/2023 V.G.

Il Giudice del Tribunale di Avezzano Dr.ssa Francesca Greco con decreto del 27/01/2024 ha dichiarato giacente l'eredità di Scipioni Luciano Sergio nato a Avezzano il

13/05/1956 e deceduto a Roma l'11/06/2014 nominando curatore l'avv. Patrizia Mandato con studio in Avezzano via Aquila n. 6.

avv. Patrizia Mandato

TX24ABH1850 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BERGAMO

Punti di contatto: info@avvocatomarchese.it

*Chiusura eredità giacente di Gaetano Rocco Blandamura -
R.G. n. 5969/2019 V.G.*

Il Presidente del Tribunale di Bergamo, dott. Cesare De Sapia, con decreto n. 437/2024 del 13/02/2024 ha dichiarato la chiusura dell'eredità giacente aperta in morte di Gaetano Rocco Blandamura (C.F. BLNGNR60R06A263A) nato a Amendolara (CS) il 06/10/1960 e deceduto in Presezzo (BG) in data 19/03/2014.

Il curatore
avv. Dario Marchese

TX24ABH1854 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROMA

*Nomina curatore eredità giacente di Franca Esposito -
R.G. n. 171/2024*

Il Tribunale di Roma, in persona del dott. Mario Coderoni, con decreto del 01.02.2024 ha dichiarato giacente l'eredità di Franca Esposito (Roma, 27.04.1950-08.09.2022) con ultimo domicilio a Roma in Via dei Galla e Sidama n. 67, nominando curatore l'avv. Bruno Casadonte con studio in Roma in V.le delle Provincie 37.


avv. Bruno Casadonte

TX24ABH1855 (A pagamento).

**EREDITÀ BENEFICIATA
DI ALVARO NICOLINO**

Invito ai creditori ex art. 498 c.c.

Il sottoscritto Pietro Boero, notaio residente in Torino, con studio in Torino, Via Gropello 11, avendo ricevuto incarico dal signor Alvaro Alberto e dall'avv. Antonella Riassetto, con studio in Torino, Via Drovetti 37, quest'ultima quale amministratrice di sostegno del predetto Alvaro Alberto, di procedere alla liquidazione concorsuale dell'eredità morendo dismessa dal defunto signor Alvaro Nicolino, nato a Paola il 1° agosto 1947, codice fiscale LVRNLN47M01G317Y e deceduto in Torino in data 6 febbraio 2023 - eredità, questa, dal signor Alvaro Alberto accettata con beneficio d'inventario in data 5 maggio 2023 (atto a rogito notaio Cappetta di Torino, repertorio 66904)



Invita:

I creditori della suddetta eredità a presentare entro il 31 marzo 2024 le loro dichiarazioni di credito depositandole unitamente ai relativi titoli (in originale ovvero in copia certificata conforme da Pubblico Ufficiale) nel suo studio in Torino, Via Gropello 11, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 13:00, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 498 c.c.

Torino, 16 febbraio 2024

notaio Pietro Boero

TX24ABH1857 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione I Civile - Ufficio Volontaria Giurisdizione

*Chiusura eredità giacente di Maccari Annamaria -
R.G. 598/2023*

Il Giudice dott. Martina Annibaldi, con provvedimento del 02.02.2024 ha dichiarato chiusa l'eredità giacente di Maccari Annamaria nata a Roma il 15.07.1940 e morta in Anzio (Rm) il 19.07.2022, autorizzando il curatore avv. Chiara Fiore a compiere tutte le attività necessarie alla chiusura della gestione.

Il Giudice dott.ssa Martina Annibaldi con provvedimento del 12.02.2024 ha liquidato in favore del curatore la somma di € 5000,00 oltre accessori di legge a titolo di compenso per l'attività espletata, autorizzando il prelievo di € 711,44 dal conto della procedura e ponendo il residuo pagamento a carico dell'erede Martini Lucia in solido con il creditore istante Fusco Virginia, autorizzando il curatore alla chiusura del libretto bancario.

avv. Chiara Fiore

TX24ABH1859 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TIVOLI

*Chiusura eredità giacente di Bombelli Bruno
e di Del Mirani Maria Nicolina*

Il Tribunale di Tivoli con decreto del 31.01.2024 ha dichiarato la chiusura dell'eredità giacente del Sig. Bombelli Bruno nato a Palombara Sabina il 21.09.1929 ed ivi deceduto il 12.07.2004 e della Sig.ra Del Mirani Maria Nicolina nata a Palombara Sabina il 15.10.1929 e deceduta a Tivoli il 07.12.2011

Il curatore
avv. Alessandra Proietti

TX24ABH1860 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PISA

Eredità giacente di David Masi

Il Tribunale di Pisa, con decreto n.9/2024 del 02.01.2024 n. 2779/2023 R.G. ha nominato l'avv. Fabrizia Romoli, nota all'ufficio, curatore dell'eredità giacente di David Masi, nato a Pontedera il 17.06.1972 e deceduto a Ponsacco il 01.11.2020.

avv. Fabrizia Romoli

TX24ABH1862 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VERCELLI

Nomina curatore eredità giacente di Raimondo Calogero

Il Tribunale di Vercelli, con decreto in data 27/11/2023, ha dichiarato giacente l'eredità del de cuius RAIMONDO Calogero, nato a Valledolmo (PA) il 15/05/1953 (C.F.: RMNCGR53E15L603Q), in vita residente a Casale Monferrato (AL) ed ivi deceduto il 05/05/2020, nominando quale Curatore l'Avv. Marco VACCARONE del Foro di Vercelli.

Vercelli, 15 febbraio 2024

Il curatore
avv. Marco Vaccarone

TX24ABH1866 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VICENZA

*Nomina curatore eredità giacente di Bicego Natalina -
R.G. 2977/2023*

Il Giudice delle Successioni del Tribunale di Vicenza con decreto del 20/09/2023 ha dichiarato giacente l'eredità di Bicego Natalina, nata a Cornedo Vicentino (VI) il 25/12/1933 e deceduta in Valdagno (VI) il 22/7/2018 con ultimo domicilio a Valdagno (VI) nominando curatore l'avv. Chiara Meggiorin con studio in Thiene (VI), Viale Bassani n. 49.

Il curatore
avv. Chiara Meggiorin

TX24ABH1869 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VICENZA

*Nomina curatore eredità giacente di Pretto Giuliano -
R.G. 2979/2023*

Il Giudice delle Successioni del Tribunale di Vicenza con decreto del 20/09/2023 ha dichiarato giacente l'eredità di Pretto Giuliano, nato a Valdagno (VI) il 2/12/1962 e dece-



duto in Valdagno (VI) il 9/1/2008 con ultimo domicilio a Valdagno (VI) nominando curatore l'avv. Chiara Meggiorin con studio in Thiene (VI), Viale Bassani n. 49.

Il curatore
avv. Chiara Meggiorin

TX24ABH1870 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Eredità giacente di Pellegrino Enrico

Con decreto del 13/02/2024 il Giudice ha dichiarato giacente l'eredità morendo dismessa da Pellegrino Enrico nato a Torino il 13/08/1974 residente in vita in Pino T.se (TO) e deceduto in Pino T.se il 02/02/2023, R.G. 3631/2024.

Curatrice nominata avv. Angelica Scozia con studio in Torino, Via Filangieri 14. Il funzionario giudiziario Dott.ssa Carmela Gagliardi

La curatrice
avv. Angelica Scozia

TX24ABH1873 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

*Nomina curatore eredità giacente di Galano Carla -
R.G. 1576/2023*

Il Giudice dott.ssa Aurelia Cuomo del Tribunale di Nocera Inferiore, vista l'istanza di Altea S.r.l. con decreto dell'11/01/2024 ha dichiarato l'eredità giacente di Galano Carla, nata a Nocera Inferiore (SA) il 22/02/1943 e deceduta il 10/12/2010, ultimo domicilio in Nocera Inferiore nominando curatore dell'eredità giacente l'Avv. Raffaella Di Mauro con studio in Nocera Inferiore (SA) alla via Giuseppe Garibaldi, 28.

avv. Raffaella Di Mauro

TX24ABH1889 (A pagamento).

TRIBUNALE DI RIETI

Eredità giacente di Fusacchia Franco - R.G. 1794/2023

Il Tribunale di Rieti con decreto del 20.12.2023 ha dichiarato giacente l'eredità di Fusacchia Franco nato a Rieti il 07.11.1935 ed ivi deceduto il 07.07.2019 nominando curatore l'avv. Patrizia Schifi con studio in Rieti via di Chiesa Nuova 155/G.

Il curatore
avv. Patrizia Schifi

TX24ABH1890 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PISA

Sede: via Carlo Cammeo, 1 - Cascina (PI)
Codice Fiscale: 93096260505

Nomina curatore eredità giacente di Alderigo Pelosini

Il giudice Dott. Giovanni Zucconi, con provvedimento n. cronol. 4710/2020 del 22/10/2020, ha dichiarato giacente l'eredità di Alderigo Pelosini, nato a Santa Luce il 13.10.1928 e deceduto il 29.07.2019, nominando curatore l'avv. Sandro Orrù.

Il curatore dell'eredità giacente
avv. Sandro Orrù

TX24ABH1891 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Eredità giacente di Refano Francesco

Con decreto emesso in data 2 febbraio 2024 il Giudice di Torino ha dichiarato giacente l'eredità morendo dismessa da REFANO FRANCESCO nato in Torino il 14 maggio 1939, residente in vita in Torino e deceduto in Torino il 2 ottobre 2023-R.G. 2324/2024.

Curatore è stato nominato il dott. Angelo La Malva con studio in Corso Ferrucci 77/9 Torino.

Il curatore
dott. Angelo La Malva

Il funzionario giudiziario
dott. Flavio Sardella

TX24ABH1892 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PARMA

*Nomina curatore eredità giacente di Mariano Pannillo -
R.G. 4844/2023*

Il Giudice del Tribunale di Parma con decreto del 16/10/2023 ha dichiarato giacente l'eredità di Mariano Pannillo nato a Cautano (BN) il 05/10/1974 e deceduto in Parma il 16/01/2018 con ultimo domicilio in Parma (PR) in strada Pini n.35 nominando curatore il dott. Valerio Mazzotti con studio in Parma, piazzale Badalocchio Sisto Rosa n.5/A.

dott. Valerio Mazzotti

TX24ABH1895 (A pagamento).



TRIBUNALE DI BOLOGNA

Punti di contatto: notaio Varchetta Rossella - Pec: rossella.varchetta@postacertificata.notariato.it

Invito ai creditori ex art. 498 c.c.

Il Notaio Rossella Varchetta per conto dell'eredità giacente R.G. 1781/2021 di Tassinari Davide, C.F. TSSD-VD56L08F718O su incarico del Tribunale di Bologna del 24/10/2023 invita

i creditori a presentare entro trenta giorni le dichiarazioni di credito depositandole, insieme con i titoli relativi, a mezzo pec.

notaio Varchetta Rossella

TX24ABH1902 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

Nomina curatore eredità giacente di Lunadei Giancarlo - R.G. 926/2023 V.G.

Il Presidente del Tribunale di Civitavecchia, Dott. Francesco Vigorito, con decreto del 13/06/2023, ha dichiarato giacente l'eredità di Lunadei Giancarlo nato a Roma il 04/03/1939 e deceduto in Santa Marinella (RM) il 14/05/2023 nominando curatore l'avv. Anna Milone con studio in Bracciano (RM) alla Via Udino Bombieri, 45

Il curatore dell'eredità giacente
avv. Anna Milone

TX24ABH1903 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FIRENZE

Eredità giacente di Patalano Angelina

Il Giudice del Tribunale di Firenze, con decreto del 7.02.2024 ha dichiarato giacente l'eredità di Patalano Angelina nata il 14.06.1937 a Firenze e deceduta a Pelago (FI) il 19.01.2024 con ultima residenza in Firenze Viale De Amicis 19, nominando curatore l'Avv Ilaria Bonicoli con studio in Firenze Via Ricasoli 32

Il curatore
avv. Ilaria Bonicoli

TX24ABH1908 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TIVOLI

Chiusura eredità giacente di Aiello Giovanni Maria - R.G. 910/2021

Il Giudice dott. Stefano C. De Michele, con provvedimento del 8/11/2023, ha autorizzato la chiusura dell'Eredità Giacente di Aiello Giovanni Maria, nato a Roma il 20/06/1945 e deceduto in Anzio (Roma) il 29/12/2017, e cessato il curatore dalle sue funzioni.

Guidonia 16 febbraio 2024

avv. Vito Di Virgilio

TX24ABH1933 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CREMONA

Nomina curatore eredità giacente di Prestigiaco Andrea - R.G. 1239/2023

Il Giudice del Tribunale di Cremona con decreto del 29/09/2023, notificato il 03/10/2023 ha dichiarato giacente l'eredità di Andrea Prestigiaco nato a Palermo (PA) il 26/08/1960 e deceduto in Dovera (CR) il 07/07/2021 con ultimo domicilio in Dovera (CR) in via Folla n.38 nominando curatore la dott.ssa Beatrice Bellini con studio in Cremona via dei Tribunali n.9.

dott.ssa Beatrice Bellini

TX24ABH1934 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FROSINONE

Nomina curatore eredità giacente di Marescotti Lino - R.G. 4492/2023

Il Presidente del Tribunale di Frosinone con decreto del 11.12.2023 ha dichiarato giacente l'eredità di Marescotti Lino nato a Saronno (VA) il 22.01.1945 e deceduto in Frosinone (FR) il 16.09.2016 con ultimo domicilio a Vico Nel Lazio (FR) in via Aldo Moro snc nominando curatore l'avv. Michela Vincenzi con studio in Frosinone (FR) Piazza Caduti di Via Fani n. 18.

Il curatore
avv. Michela Vincenzi

TX24ABH1935 (A pagamento).



TRIBUNALE DI BOLOGNA

Punti di contatto: Pec: ereditagiacente.paolodimedio@pecli-
quidazioni.it - mtarabusi@legalmail.it

Eredità giacente di Paolo Di Medio - R.G. 6650/2021

Il Tribunale di Bologna, in persona del Giudice delle Successioni, dott. Alessandra Arceri, con Decreto in data 1.12.2021, ha dichiarato giacente l'eredità del signor Di Medio Paolo, nato in Bologna (BO) il 19.03.1982 in vita residente in Bologna, Via Del Lavoro, 50, ivi deceduto il 19.07.2021, Cod. Fisc. DMDPLA82C19A944X, nominando curatore l'avv. Marcello Tarabusi con studio in Bologna, Vicolo Mariscotti n. 4.

Il curatore invita i creditori dell'eredità suddetta a presentare, entro il giorno 31.03.2024, la propria dichiarazione di credito, depositandola, insieme coi titoli relativi, nel suo studio in Bologna.

Il curatore
avv. Marcello Tarabusi

TX24ABH1937 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VELLETRI

*Chiusura eredità giacente di Mariola Raffaele -
R.G. 4078/2021*

Il Tribunale di Velletri, con decreto del 14/02/2024, ha dichiarato la chiusura della procedura di eredità giacente di Mariola Raffaele, nato a Roma il 25/01/1942 e deceduto in Anzio il 25/10/2019, per l'intervenuta accettazione della eredità con conseguente cessazione della curatela.

Velletri, 14/02/2024

Il curatore
avv. Vincenzo Buttacchio

TX24ABH1938 (A pagamento).

**PRETURA DEL DISTRETTO DI LUGANO
Sezione 4**

Sede: via Emilio Bossi, 3 - 6901 Lugano (Svizzera)

*Eredità giacente di Henriette Maria Jeanne Bagutti - Grida
per la ricerca di eredi*

Informazioni sui destinatari delle grida:

Chiunque ritenesse di essere erede della defunta Henriette Maria Jeanne Bagutti, nata Cometta, figlia di Aldo Besana e di Maria Regina Vittoria Besana nata Mazzoletti, nata il 21.09.1925 a Charleroi (Belgio), con ultimo domicilio in Arogno, deceduta ad Arogno il 09.05.2023, vedova, è invitato ad annunciarsi alla Pretura di Lugano, Sezione 4, entro il termine di sei mesi dalla prima pubblicazione della presente grida, producendo la documentazione attestante il rapporto di parentela. Trascorso tale termine l'eredità sarà devoluta ai soli eredi accertati, riservata la petizione di eredità.

Indicazioni giuridiche:

I destinatari della grida sono invitati a manifestarsi al punto di contatto entro il termine indicato. Devono presentare gli adeguati documenti che li qualificano come eredi; in caso contrario non saranno considerati tali.

Pubblicazione secondo gli art. 555 e 558 cpv. 2 Codice civile svizzero.

Termine: 6 mesi

avv. Fabio Alippi

TX24ABH1940 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LECCE

*Nomina curatore eredità giacente di De Donatis Nicoletta -
R.G. 139/2024*

Il Giudice del Tribunale di Lecce dott.ssa Katia Pinto con decreto del 08/02/2024, Cron. 1118/2024, ha dichiarato l'apertura dell'eredità giacente di De Donatis Nicoletta nata a Otranto (LE) il 01/07/1910 (C.F. DDNNLT10L41G188D) e deceduta in Maglie (LE) il 14/05/2009 nominando curatore l'avv. Guendalina Pascali.

avv. Anna Putignano

TX24ABH1941 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PORDENONE

Chiusura eredità giacente di Moro Mauro

Con decreto di data 08.12.2023 emesso nel procedimento n. 2769/2023 R.G. V.G. il Tribunale di Pordenone, ritenendo di dover provvedere alla chiusura della procedura per difetto dei presupposti di cui all'art. 528 c.c., ha dichiarato il curatore dell'eredità giacente di Moro Mauro, nato a Portogruaro (VE) il 16.01.1963 e deceduto a Portogruaro (VE) il 11.03.2015, cessato dalle sue funzioni ai sensi dell'art. 532 c.c.

avv. Marta Falcon

TX24ABH1945 (A pagamento).


TRIBUNALE DI VELLETRI

Eredità giacente di Bruno Fabio - Proc. V.G. n. 4336/2023

Si comunica che in data 04.01.2024 il Giudice del Tribunale di Velletri, Dott.ssa Raffaella Calvanese ha dichiarato giacente l'eredità di Bruno Fabio, nato a Roma il 15.03.1954 e deceduto in Aprilia in data 04.04.2018 nominando Curatore l'Avv. Sirio Salvini con studio a Nettuno (RM) via XXV Luglio 52.

Il curatore
avv. Sirio Salvini

TX24ABH1949 (A pagamento).



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

*Nomina curatore eredità giacente di Mario Del Rizzo -
R.G. 4776/2023*

Il Tribunale di Busto Arsizio con decreto 26/10/2023 ha dichiarato giacente l'eredità di Mario Del Rizzo nato a Azzano Decimo (PN) il 12/03/1954 e deceduto in Gallarate il 13/09/2022 con ultimo domicilio in Gallarate, nominando curatore l'avv. Barbara Delfini, in Canegrate via Galilei, 13.

Il curatore
avv. Barbara Delfini

TX24ABH1951 (A pagamento).

**TRIBUNALE DI LATINA
I Sezione Civile
Volontaria Giurisdizione**

*Chiusura eredità giacente di Bertolini Giorgio -
R.G. 141/2017*

Il Giudice, dott.ssa Concetta Serino ha pronunciato il seguente decreto nel procedimento iscritto al n. 141 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2017

Visto il procedimento di eredità Giacente in oggetto, rilevato che il de cuius Bertolini Giorgio è deceduto il 4.4.2013, per cui sono trascorsi più di dieci anni dalla sua morte,

ritenuto, pertanto, che il diritto di accettare l'eredità si è ormai prescritto ex art. 480 c.c., per cui non sussistono i presupposti di cui all'art. 528 c.c., visto che l'eredità "giacente" si distingue dall'eredità "vacante";

considerato, invero, che la prima presuppone la possibilità di una futura accettazione da parte del chiamato all'eredità, dal momento che la "ratio" dell'istituto è di evitare che i beni ereditari, prima dell'accettazione, restino privi di tutela giuridica, con evidente danno dei soggetti che hanno interesse alla loro conservazione,

rilevato che la seconda presuppone, invece, l'accertamento in via definitiva che non vi siano più chiamati, perché essi mancano o perché hanno perduto il diritto di accettare l'eredità, essendo in tal caso l'eredità devoluta ex legge allo Stato,

visto che nel caso in cui il defunto non abbia lasciato alcun successibile l'acquisto dell'eredità da parte dello Stato avviene immediatamente, mentre nel caso in cui i successibili esistono, ma hanno perso il diritto di accettare, l'acquisto da parte dello Stato avviene in questo momento retroagendo comunque in entrambi i casi al tempo dell'apertura la successione,

considerato, pertanto, che le disposizioni degli artt. 528 e 529 c.c. in tema di nomina e di attività del curatore dell'eredità giacente presuppongono l'esistenza di chiamati all'eredità e la mancata accettazione da parte dell'unico chiamato alla

successione ovvero di tutti i destinatari della delazione ereditaria fino al momento in cui gli stessi non abbiano perduto il relativo diritto (cfr. Cass. 5113/2000);

visto che alcuni dei beni immobili, come da relazione del Curatore, sono stati alienati, mentre, gli altri, essendo decorso il termine di dieci anni, sono devoluti allo Stato, come da relazione del Curatore inoltrata al Demanio su disposizione giudiziale, ritenuto, pertanto, che può procedersi alla chiusura dell'eredità giacente ex artt. 528 e segg. c.c. con conseguente cessazione dalle proprie funzioni del Curatore,

PQM Dispone la chiusura dell'eredità giacente di Bertolini Giorgio, nato a Napoli (NA) il 14/09/1929, ultima residenza a San Felice Circeo (LT), Via del Faro 22/A, C.F. BRTGR-G29P14F839W.

Dispone la pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* da effettuarsi a cura del Curatore, dispone che il Curatore comunichi all'Agenzia delle Entrate la cessazione dell'amministrazione, nonché all'Agenzia del Demanio il presente provvedimento, con onere di deposito dei documenti giustificativi degli adempimenti prescritti.

Si comunichi al Curatore e alle parti.

Latina, 01/02/2024

Il Giudice - dott.ssa Concetta Serino

Il curatore
dott. Maurizio Braconi

TX24ABH1954 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ASTI

Nomina curatore eredità giacente di Chiaramello Aldo

Il Tribunale di Asti, con decreto in data 31 gennaio 2024 depositato in cancelleria il 1° febbraio 2024, ha dichiarato giacente l'eredità di Chiaramello Aldo nato a Fossano il 24 marzo 1953, deceduto in Carmagnola il 12 gennaio 2024, residente in vita a Carmagnola via Einaudi n. 3 A, nominando curatore l'avvocato Maria Agnese con studio in Alba via Pietrino Belli 12.


avv. Maria Agnese

TU24ABH1788 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Eredità giacente di Pirchi Osvalda

Con decreto emesso in data 14 aprile 2023 il Giudice di Torino ha dichiarato giacente l'eredità morendo dismessa da Pirchi Osvalda, nato a Torino il 17 agosto 1939, residente in vita in Torino e deceduto in Borgaro Torinese il 17 luglio 2021 - R.G. 8493/2023.



Curatore è stato nominato avv. Sabrina Gramaglia con studio in Torino, corso Francia n. 23.

Il funzionario giudiziario
dott.ssa Francesca Sutura

Il curatore
avv. Gramaglia Sabrina

TU24ABH1795 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SALERNO ex Mercato San Severino

*Chiusura eredità giacente di Iannone Maria -
R.V.G. 50000005/87*

Il Giudice designato dott.ssa Maria Stefania Picece, in relazione all'eredità giacente aperta a seguito della morte di Iannone Maria, deceduta il 22 febbraio 1986, dichiara la chiusura dell'eredità giacente con conseguente cessazione dalle funzioni del curatore avv. Enrico Siniscalchi, e lo autorizza al prelievo del residuo saldo attivo sul libretto di deposito di risparmio ordinario emesso il 4 luglio 2023, intestato al nome di Romano Giuseppe, ma vincolato alla eredità giacente di Iannone Maria, presso il Banco Intesa San Paolo Spa, filiale di Mercato San Severino, consegnando il residuo saldo attivo, detratte le spese bancarie per la chiusura, agli eredi di Iannone Maria; liquida a favore del curatore, a titolo di compenso, la somma di euro 2.000,00 oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre iva e spese, compresa la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* da effettuarsi a cura del curatore, a carico degli eredi in solido.

Salerno, 6 febbraio 2024

Il curatore
avv. Enrico Siniscalchi

TU24ABH1813 (A pagamento).

PROROGA TERMINI

PREFETTURA DI BELLUNO Codice Fiscale: 80005710258

Protocollo: 4695/24Gab

Proroga dei termini legali e convenzionali

IL VICEPREFETTO VICARIO DELLA PREFETTURA DI BELLUNO

VISTA la nota n. 0528671/23 del 22/03/2023, con la quale la sede di Venezia della Banca d'Italia ha comunicato che il giorno 10 marzo 2023 (pomeriggio) lo sportello di :

- Largo Panfilo Castaldi, 18- 32032 Feltre (BL)

Della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. è rimasto chiuso al pubblico a causa dei lavori di trasloco in locali provvisori per eseguire interventi urgenti di ristrutturazione, non programmabili, nei locali della filiale;

VISTO l'art. 2 del decreto legislativo 15.1.1948, n. 1;

D E C R E T A

che il mancato regolare funzionamento dello sportello di :
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA Filiale di Feltre (BL), Largo Panfilo Castaldi n.18, verificatosi nel pomeriggio del 10 marzo 2023:

sia riconosciuta causa di evento eccezionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Foglio delle Inserzioni - e reso noto al pubblico mediante affissione agli sportelli dell'Azienda di Credito.

Belluno, 09 febbraio 2024

Il viceprefetto vicario
dott. Alessandro Sallusto

TX24ABP1863 (Gratuito).

PREFETTURA DI BELLUNO Codice Fiscale: 80005710258

Protocollo: 4076/24/Gab

Proroga dei termini legali e convenzionali

IL VICEPREFETTO VICARIO

VISTA la nota n. 1950113/23 del 14/11/2023, con la quale la sede di Venezia della Banca d'Italia ha comunicato che nei giorni dal 2/11/2023 e sino al 3/11/2023 compreso, con riapertura il 6/11/2023, i seguenti sportelli:

- Piazza della Libertà, 8- Agordo (BL);
- Via Vecellio,9- Auronzo di Cadore (BL);
- Piazza Vittorio Emanuele II, 11- Belluno;
- Via Tempietto 15/B- Sportello di Mel Borgo Valbelluna (BL);
- Corso Italia, 15- Cortina D'Ampezzo (BL);
- Viale Monte Grappa, 16 – Feltre (BL);
- Via Roma nr.37- Limana (BL);
- Via Roma nr.134- Longarone (BL);
- Piazza Tiziano, 37- Pieve di Cadore (BL);
- Viale Dolomiti, 52- Ponte nelle Alpi (BL);
- Via Roma, 14- Puos D'Alpago- Alpago (BL);
- Via Roma 15/D- Santa Giustina (BL);
- Via Udine, 55 Santo Stefano di Cadore (BL);
- Via Feltre, 94 Sedico-Bribano- Sedico(BL);

Della Banca Intesa Sanpaolo, sono rimasti chiusi al pubblico a causa dell'allerta meteo per criticità idraulica e idrologica diramata dalla Protezione Civile Regione Veneto;



VISTO l'art. 2 del decreto legislativo 15.1.1948, n. 1;
D E C R E T A
che il mancato regolare funzionamento dei seguenti sportelli di :

- Piazza della Libertà, 8- Agordo (BL);
- Via Vecellio,9- Auronzo di Cadore (BL);
- Piazza Vittorio Emanuele II, 11- Belluno;
- Via Tempietto 15/B- Sportello di Mel Borgo Valbelluna (BL);
- Corso Italia, 15- Cortina D'Ampezzo (BL);
- Viale Monte Grappa, 16 – Feltre (BL);
- Via Roma nr.37- Limana (BL);
- Via Roma nr.134- Longarone (BL);
- Piazza Tiziano, 37- Pieve di Cadore (BL);
- Viale Dolomiti, 52- Ponte nelle Alpi (BL);
- Via Roma, 14- Puos D'Alpago- Alpago (BL);
- Via Roma 15/D- Santa Giustina (BL);
- Via Udine, 55 Santo Stefano di Cadore (BL);
- Via Feltre, 94 Sedico-Bribano- Sedico(BL);

della BANCA INTESA SAN PAOLO, verificatosi nei
2/11/2023 e sino al 3/11/2023 compreso, con riapertura il
6/11/2023,:

sia riconosciuta causa di evento eccezionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*
– Foglio delle Inserzioni - e reso noto al pubblico mediante
affissione agli sportelli dell'Azienda di Credito.

Belluno, 09 febbraio 2024

Il viceprefetto vicario
dott. Alessandro Sallusto

TX24ABP1864 (Gratuito).

PREFETTURA DI BELLUNO

Codice Fiscale: 80005710258

Protocollo: 4701/24/Gab

Proroga dei termini legali e convenzionali

IL VICEPREFETTO VICARIO DELLA PREFETTURA
DI BELLUNO

VISTA la nota n. 2195233/23 del 20/12/2023, con la quale
la sede di Venezia della Banca d'Italia ha comunicato che il
giorno 15 dicembre 2023 lo sportello di :

- Largo Panfilo Castaldi, 18- 32032 Feltre (BL)

Della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. è rimasto
chiuso al pubblico a causa dei lavori di trasloco in locali
provvisori per eseguire interventi urgenti di ristrutturazione,
non programmabili, nei locali della filiale;

VISTO l'art. 2 del decreto legislativo 15.1.1948, n. 1;
D E C R E T A
che il mancato regolare funzionamento dello sportello di :
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA Filiale
di Feltre (BL), Largo Panfilo Castaldi n.18, verificatosi il
giorno 15 dicembre 2023:

sia riconosciuta causa di evento eccezionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*
– Foglio delle Inserzioni - e reso noto al pubblico mediante
affissione agli sportelli dell'Azienda di Credito.

Belluno, 09 febbraio 2024

Il viceprefetto vicario
dott. Alessandro Sallusto

TX24ABP1865 (Gratuito).

PREFETTURA DI LUCCA

Proroga dei termini legali e convenzionali

Il Prefetto della Provincia di Lucca,

Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, relativo
alla proroga dei termini legali e convenzionali nell'ipotesi
di chiusura delle aziende di credito e singole dipendenze a
causa di eventi eccezionali;

Considerato che, a causa di una assemblea del personale
dipendente indetta dalle organizzazioni sindacali, la sottoe-
lencata filiale del Banco di Lucca e del Tirreno S.p.a. ubi-
cata in Provincia di Lucca, non ha potuto funzionare dalle
ore 14,30 alle ore 16,45 del giorno 5 febbraio 2024: - Filiale
di Viareggio (LU);

Vista la richiesta della Banca d'Italia indirizzata a questo
ufficio in data 8 febbraio 2024;

Decreta:


il mancato regolare funzionamento della suddetta filiale
del Banco di Lucca e del Tirreno S.p.a. è riconosciuto
come dipendente da eventi eccezionali, la cui durata è
accertata per il giorno 5 febbraio 2024, dalle ore 14,30
alle ore 16,45.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Istituto Poligrafico
dello Stato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai
sensi dell'art. 31 della legge 20 novembre 2000, n. 340.

Lucca, 15 febbraio 2024

Il prefetto
G. Scaduto

TU24ABP1811 (Gratuito).



*RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA*

TRIBUNALE DI PERUGIA
Prima Sezione Civile

*Dichiarazione di morte presunta di Alessandro Marconcini -
R.G. 1454/2023*

Il Tribunale di Perugia, Prima Sezione Civile, con sentenza n. 2/2024 Rep. n. 415/2024 emessa il 26/01/2024 e pubblicata in data 06/02/2024 nel procedimento R.G. n. 1454/2023 ha dichiarato la morte presunta avvenuta nel giorno 22/09/2012 di Alessandro Marconcini, nato a Città di Castello il 23/06/1965, ordinando la pubblicazione della sentenza per estratto nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica e nel sito internet del Ministero della Giustizia.

Così deciso in Perugia, 26/01/2024

avv. Gabriella Paoloni

TX24ABR1842 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI MONZA

*Dichiarazione di morte presunta di Mauro Potenza -
R.G. N. 4156/2022 V.G.*

Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 5/2024 del 16.02.2024 (dep. il 20.02.2024) ha dichiarato la morte presunta relativa al signor Mauro Potenza, nato a Milano (MI) il 05.09.1977, C.F. PTNMRA77P05F205V; Con ordine di inserimento per estratto della sentenza nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito internet del Ministero della Giustizia.

avv. Carmelo Iemmolo

TX24ABR1926 (A pagamento).

(1^a pubblicazione).

TRIBUNALE DI PALERMO

Sede: piazza Vittorio Emanuele Orlando n.1 - Palermo
Codice Fiscale: 80028090829

*Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Zinna Martino*

Il Tribunale di Palermo con decreto del 30.01.2024 (RG. 360/2024 V.G.) ha ordinato la pubblicazione della richiesta di dichiarazione di morte presunta di ZINNA MARTINO, nato

a Palermo (PA) il 7.09.1958, con ultima residenza nota in Palermo, Via Tommaso Natale 58, scomparso dal 2 maggio 1984, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso a farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

avv. Fabrizio Dioguardi

TX24ABR1916 (A pagamento).

(1^a pubblicazione).

TRIBUNALE DI PAVIA

*Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Domenico Walter Do' - R.G. 3084/2023*

Su ricorso dei sig.ri Tiziana Paola Ceresoli, Walter Domenico Do', Tiziano Do' e Patrick Do', il Giudice del Tribunale di Pavia della Sezione Seconda Civile con provvedimento del 03.01.2024 RG 3084/2023 ha ordinato la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel giornale Corriere della Sera e nel giornale Brescia Oggi, della domanda di dichiarazione di morte presunta del sig. Domenico Walter Do' nato a Losine (BS) il 06.06.1951 scomparso dal 16.07.2012, invitando chiunque ne abbia notizia di farla pervenire alla Cancelleria Civile del Tribunale di Pavia entro il termine di 6 mesi dalla data dell'ultima pubblicazione.

Do' Tiziano

TX24ABR1923 (A pagamento).

(2^a pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 17).


TRIBUNALE CIVILE DI CASTROVILLARI

*Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Cosenza Matteo*

Pende dinanzi al Tribunale di Castrovillari (CS) il procedimento n. 1416/2023 R.V.G. per la dichiarazione di morte presunta di Cosenza Matteo, nato a Laino Bruzio (CS) il 26.05.1937, già residente a Laino Castello (CS). Chiunque abbia sue notizie contatti il Tribunale entro 6 mesi dalla pubblicazione di questo annuncio

avv. Maria Luisa Gioia

TX24ABR1618 (A pagamento).



*PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE*

**COOPERATIVA EDIFICATRICE COMUNALE
DI FORLÌ SOC. COOP. A R.L.**

Sede: via Caterina Sforza, 48 - 47121 Forlì (FC)
Punti di contatto: Pec: lca209.2009forli@pecliquidazioni.
it - Tel. 0543745387
Registro delle imprese: Forlì-Cesena 190089
R.E.A.: FO-190089
Codice Fiscale: 80006550406
Partita IVA: 01177000401

Deposito atti finali di liquidazione

In data 14/02/2024 è stato depositato presso il Tribunale di Forlì il bilancio finale di liquidazione, il conto della gestione ed il riparto finale della predetta cooperativa. Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ex art. 213, co. 3 L.F., i creditori e ogni altro interessato possono proporre le loro eventuali contestazioni, con ricorso al Tribunale.

Il commissario liquidatore
dott.ssa Silvia Romboli

TX24ABS1928 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI

VARIE

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
SC Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di
Lavoro - SS PSAL Lodi**

Autorizzazione a conservare, custodire ed utilizzare i gas tossici ammoniaca per un quantitativo massimo pari a 200 kg, cloro per un quantitativo massimo pari a 400 kg e bromuro di metile per un quantitativo massimo pari a 300 kg per la fabbricazione di prodotti chimici presso lo stabilimento Olon S.p.A. sito in Casaletto Lodigiano (LO) Via Livelli n. 1 - Fraz. Mairano - Decreto n. 01/24/G.T. Lodi

Il direttore generale
... *OMISSIS* ...
Decreta

che il sig. Davide De Virgilis, in qualità di Procuratore della Società OLON S.p.a. con sede legale in Rodano (MI) via Strada Rivoltana Km 6/7 e sede operativa in Casaletto Lodigiano (LO) via Livelli n.1 - fraz. Mairano, è autorizzato a conservare, custodire e utilizzare, sotto la propria direzione tecnica, un quantitativo massimo pari a 200 kg di ammoniaca, 400 kg di cloro e 300 kg di bromuro di metile per la fabbricazione di prodotti chimici, a condizione che siano osservate le prescrizioni e le cautele previste dal Regolamento dei gas tossici approvato con R.D. n. 147 del 09/01/1927, e successive integrazioni e modifiche, e che sia rispettata la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro e le seguenti altre:

... *OMISSIS* ...

Il presente decreto è personale, vale per il deposito in esso indicato, ed è soggetto all'osservanza delle norme che disciplinano i depositi di sostanze con rischio di scoppio o d'incendio.

Lodi 01/02/2024

p. Il direttore generale
dott.ssa D'Andria Caterina

TX24ADA1927 (A pagamento).

*SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI*

**S.A.L.F. S.P.A. LABOARATORIO
FARMACOLOGICO**

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008

Medicinale: PARACETAMOLO S.A.L.F.
Codice farmaco: A.I.C. 041495
Confezioni: tutte.
Codice pratica: N1B/2024/23.

Modifiche apportate: Variazione IB B.III.1 a) 5 Presentazione di un nuovo certificato per un principio attivo non sterile che debba essere utilizzato per un medicinale sterile, in cui l'acqua è usata nelle ultime fasi della sintesi e il materiale non è dichiarato privo di endotossina (Aggiunta nuovo produttore Hebei Jiheng Pharmaceutical Co., Ltd.).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il rappresentante legale
ing. Aldo Angeletti

TX24ADD1833 (A pagamento).



SCHARPER S.P.A.

Sede legale: viale Ortles, 12 - Milano
Codice Fiscale: 09098120158
Partita IVA: 10771570156

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo del 29 dicembre 2007, n. 274

Comunicazione di notifica regolare per modifica stampati
Codice Pratica: N1B/2023/1393

Medicinale: COLDETOM 0,3% + 0,1% gocce auricolari, soluzione

Flacone contagocce da 5 ml AIC n. 042542047

COLDETOM 0,3% + 0,1% gocce auricolari, soluzione 20 contenitori

monodose da 0,25 ml - AIC n. 042542035

Tipologia variazione oggetto della modifica: IB C.I.2.a

Modifica apportata: Adeguamento RCP e FI al prodotto di riferimento. Minori modifiche formali.

È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

L'efficacia dell'atto decorre dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il procuratore
dott.ssa Rosanna Zancani

TX24ADD1839 (A pagamento).

VEMEDIA MANUFACTURING B.V.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.

Titolare: Vemedi Manufacturing B.V., Verrijn Stuartweg 60, 1112 AX Diemen, Paesi Bassi.

Codice pratica: N1B/2023/1394

Medicinale: RUSCOROID

Confezione e numero di AIC: 025825023 - 10 mg/g + 10 mg/g crema rettale tubetto da 40 ml.


Tipologia variazione: Grouping di variazioni di tipo IB e IA;

Modifica apportata: 1 variazione tipo IB, n. B.II.b.1.e, 1 variazione tipo IAIN, n. B.II.b.1.a, 1 variazione tipo IAIN, n. B.II.b.1.b e una variazione tipo IAIN, n. B.II.b.2.c.1 per l'aggiunta del sito "Coopération Pharmaceutique Française" situato a Ponthierry, come sito di fabbricazione, confezionamento primario e secondario e sito di rilascio lotti del prodotto finito; 1 variazione tipo IA, n. B.II.b.2.a per l'aggiunta del sito "Coopération Pharmaceutique Française" situato a Melun per il controllo qualità del prodotto finito; 1 variazione tipo IB, n. B.II.b.4.b per la modifica della dimensione del lotto del prodotto finito, fino a 10 volte inferiore (1500 kg); 3 variazioni di tipo IB, n. B.II.b.3.a per modifiche minori nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito (step 1, 4 e 7); 1 variazione tipo IB, n. B.II.d.1.g per la sostituzione del parametro di specifica "viscosità" con il parametro "Consistenza mediante penetrometria"; 1 variazione tipo IA, n. B.II.e.7.b per l'aggiunta di un fornitore di elementi di confezionamento (PPG).

In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011 e s.m.i., relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6 del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. Entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in G.U.R.I. della variazione, il titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in G.U.R.I., che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Un procuratore speciale
dott.ssa Fulvia I. Feltrin

TX24ADD1840 (A pagamento).



DOC GENERICI S.R.L.

Sede legale: via Turati, 40 - 20121 Milano
Codice Fiscale: 11845960159

Riduzione di prezzo al pubblico di specialità medicinali

PREGABALIN DOC Generici 150 mg capsule rigide
56 capsule in blister PVC/Al –
AIC 043674074
classe A4 - prezzo € 31,23

Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni di cui alle determinazioni AIFA previste per il ripiano dello sfondamento del tetto di spesa, entrerà in vigore, anche ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale, il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Un procuratore
Marta Bragheri

TX24ADD1843 (A pagamento).

POOL PHARMA S.R.L.

Sede: via Basilicata, 9 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)

Estratto comunicazione notifica regolare

Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N°: N1B/2023/1167
Medicinale: ROFIXDOL GOLA
Codice farmaco: 042813
Titolare AIC: Pool Pharma S.r.l.

Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.2.a

Modifica apportata: Adeguamento agli stampati del medicinale di riferimento, alla versione corrente del QRD template e modifiche editoriali minori.

È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1 e 5.2 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della pre-

sente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il legale rappresentante
Camilla Pizzoni

TX24ADD1846 (A pagamento).

ASPEN PHARMA TRADING LIMITED

Sede: 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus,
Dublin 24, Irlanda
Partita IVA: IE9758871P

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i

Medicinale: DIPRIVAN (propofol)

Confezioni e numeri AIC: tutte le confezioni registrate, AIC n. 026114

Titolare AIC: Aspen Pharma Trading Limited

Codice pratica: N1A/2024/7

Tipologia di variazione: n. 1 variazione di tipo IA (A.7)


Modifica apportata: Eliminazione del sito alternativo responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito: AstraZeneca UK Limited, Silk Road Business Park Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA, Inghilterra.

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza della modifica: dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Un procuratore speciale
dott.ssa Sabina Napolitano

TX24ADD1847 (A pagamento).



FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: via Ponte della Fabbrica, 3/A - 35031 Abano Terme (PD)

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento CE n. 1234/2008 e s.m.i.

Titolare AIC: Fidia Farmaceutici S.p.A.

Codice Pratica: N1B/2019/1799

Medicinale AISOSKIN (AIC 035258)

Confezioni: tutte le confezioni

Tipologia Variazione: Tipo IB, C.I.11.z)

Modifica Apportata: Aggiornamento del Risk Management Plan alla versione 2.0 del 27/11/2019 relativamente al medicinale AISOSKIN.

Codice Pratica: N1A/2024/64

Medicinale VISOFID (AIC 035368)

Confezioni: tutte le confezioni

Tipologia Variazione: Tipo IA, B.III.1.a.2)

Modifica Apportata: Aggiornamento CEP per il principio attivo Ciproterone Acetato da parte del produttore già approvato Hubei Gedian Humanwell Pharmaceutical Co., Ltd. (R1-CEP 2013-244-Rev 01).

I lotti già prodotti alla data d'implementazione sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Un procuratore
Alessia Gastaldi

TX24ADD1856 (A pagamento).

**ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE
DR. GIUSEPPE RENDE S.R.L.**

Sede Legale: via Salaria, 1240 - 00138 Roma
Partita IVA: 00880641006

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del regolamento 1234/2008/CE e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274 e s.m.i.

Medicinale: ANADIR

Confezioni e numeri A.I.C.: 037906 in tutte le confezioni autorizzate

Codice pratica: N1B/2024/12

Modifiche di tipo IB, categorie 3 x B.III.1.a)2): aggiornamento del CEP R1-CEP 2003-102-Rev 03 da parte di un produttore già autorizzato Cadila Healthcare Limited, ora Zydus Lifesciences Limited.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza delle modifiche dal giorno successivo alla loro pubblicazione in G.U.R.I.

Un procuratore
Sante Di Renzo

TX24ADD1858 (A pagamento).

KYOWA KIRIN S.R.L.

Sede legale: via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano
Partita IVA: 03716240969

Riduzione di prezzo al pubblico di specialità medicinali

Kyowa Kirin S.r.l. (Codice SIS 2522) rappresentante locale del Titolare AIC Kyowa Kirin Holdings B.V. (Codice SIS 4871) comunica la riduzione del prezzo al pubblico della specialità medicinale:

ABSTRAL (fentanil) - RNR – Classe A

100 mcg compresse sublinguali - 10 compresse A.I.C.
038736031

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 61,03 €

Prezzo Ex-F (IVA esclusa): 36,98 €

200 mcg compresse sublinguali - 10 compresse A.I.C.
038736056

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 61,03 €

Prezzo Ex-F (IVA esclusa): 36,98 €

300 mcg compresse sublinguali - 10 compresse A.I.C.
038736070

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 61,03 €

Prezzo Ex-F (IVA esclusa): 36,98 €

400 mcg compresse sublinguali - 10 compresse A.I.C.
038736094

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 61,03 €

Prezzo Ex-F (IVA esclusa): 36,98 €

600 mcg compresse sublinguali - 10 compresse A.I.C.
038736118

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 61,03 €

Prezzo Ex-F (IVA esclusa): 36,98 €

800 mcg compresse sublinguali - 10 compresse A.I.C.
038736132

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 61,03 €

Prezzo Ex-F (IVA esclusa): 36,98 €

I suddetti prezzi non comprensivi, delle riduzioni temporanee di cui alle Determinazioni AIFA 3 luglio 2006 e 27 settembre 2006, entreranno in vigore dalla data successiva della pubblicazione nella G.U.R.I.

Il legale rappresentante
dott.ssa Claudia Coscia

TX24ADD1868 (A pagamento).



A.C.R.A.F. S.p.A.**Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco**

Società a socio unico e sotto la direzione e coordinamento di Angelini Holding S.p.A.
Partita IVA: 01258691003

Modifiche secondarie di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.

Titolare: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.A., Viale Amelia n. 70 - 00181 Roma

Medicinale: TANTUM VERDE GOLA

Autorizzazione Immissione in Commercio: 034015 (tutte le confezioni)

Codice Pratica: N1A/2023/1546

Medicinale: TANTUM VERDE

Autorizzazione Immissione in Commercio: 022088 (tutte le confezioni)

Codice Pratica: N1A/2023/1516

Tipologia variazione oggetto della modifica: IA in n. A.1)

Tipologia di modifica: modifica del nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio da "Aziende chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A." a "Angelini Pharma S.p.A."

In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 7 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo e delle etichette), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. A partire dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all'etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Medicinale: TANTUM VERDE GOLA

Autorizzazione Immissione in Commercio: 034015 (tutte le confezioni)

Codice Pratica: N1A/2023/1622

Modifica apportata: Ai sensi della determinazione AIFA 18/12/2009, si informa dell'avvenuta approvazione della seguente variazione di tipo IA B.III.1.a. 3 per al fine di aggiungere un fornitore alternativo per il p.a. flurbiprofene: Sun Pharmaceutical Industrial Limited con Certificate of Suitability (CEP) per il principio attivo R0-CEP 2021-039 Rev 01.

Medicinale: TACHIPIRINA

Confezioni e N° di Autorizzazione Immissione in Commercio: 500 mg compresse (AIC n. 012745028, 012745093, 012745168) e 1000 mg compresse (AIC n. 012745170, 012745182)

Codice Pratica: N1B/2024/3

Modifica apportata: Ai sensi della determinazione AIFA 18/12/2009, si informa dell'avvenuta approvazione della seguente variazione di tipo IB B.II.b.3.z – modifica dell'holding time dell'intermedio Paracetamolo 90% del produttore Atabay Kimya Turkey da 12 a 48 mesi.

Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

A.C.R.A.F. S.p.A. - Il procuratore speciale
dott. Cesare Costa

TX24ADD1878 (A pagamento).

A.C.R.A.F. S.p.A.**Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco**

Società a socio unico e sotto la direzione e coordinamento di Angelini Holding S.p.A.
Partita IVA: 01258691003

Comunicazione di rettifica relativa alla specialità medicinale TRITTICO

In riferimento all'inserzione TX24ADD1418 apparsa sulla *Gazzetta Ufficiale* Foglio delle Inserzioni Parte II n. 16 del 08/02/2024 per la specialità medicinale TRITTICO, 50 mg compresse rivestite con film, 30 compresse - AIC n. 022323036; 100 mg compresse rivestite con film, 30 compresse - AIC n. 022323048

dove è scritto:

Codice Pratica: N1A/2023/1102


Leggasi

Codice Pratica: N1A/2023/1576

Invariato il resto.

A.C.R.A.F. S.p.A. - Il procuratore speciale
dott. Cesare Costa

TX24ADD1879 (A pagamento).



BIOCODEX S.A.S.

Sede legale: 7 avenue Gallieni - 94250 Gentilly
Codice Fiscale: SIS 988

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.

Titolare AIC: Biocodex S.A.S.

Medicinale: CODEX

5 miliardi capsule rigide, 10 capsule in blister - AIC 029032051

5 miliardi capsule rigide, 12 capsule in blister - AIC 029032075

5 miliardi capsule rigide, 20 capsule in blister - AIC 029032063

5 miliardi capsule rigide, 30 capsule in blister - AIC 029032087

Codice Pratica N°: N1A/2023/1600

Single variation tipo IA B.II.e.1.a.1) Modifica del confezionamento primario del prodotto finito - Composizione qualitativa e quantitativa - Forme farmaceutiche solide (in sostituzione).

Data di implementazione: 17.02.2023

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore
Camilla Mireaux

TX24ADD1883 (A pagamento).

SO. SE. PHARM S.R.L.

Sede legale: via dei Castelli Romani, 22 - 00071 Pomezia
(Roma)

Codice Fiscale: 01163980681

Partita IVA: 04775221007

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE s.m.i.

Titolare AIC: So. Se. Pharm S.r.l.

Specialità medicinale: IDROTENS

Numero AIC e Confezioni: 041474 (tutte le confezioni autorizzate)

Codice pratica: N1A/2024/48

Tipologia: B.III.1.a.2 tipo IA

Tipo di modifica: aggiornamento del Certificate of Suitability del produttore già autorizzato Suzhou Lixin Pharmaceutical CO., LTD., per il principio attivo Hydrochlorothiazide, alla revisione n. CEP 2012-250-Rev 02.

Specialità medicinale: KRUPLUS

Numero AIC e Confezioni: 038405 (tutte le confezioni autorizzate)

Codice pratica: N1A/2024/49

Tipologia: B.III.1.a.2 tipo IA

Tipo di modifica: aggiornamento del Certificate of Suitability del produttore già autorizzato Suzhou Lixin Pharmaceutical CO., LTD., per il principio attivo Hydrochlorothiazide, alla revisione n. CEP 2012-250-Rev 02.

Specialità medicinale: LANETIK

Numero AIC e Confezioni: 038062016 - 20 mg + 12,5 mg compresse - 14 compresse

Codice pratica: N1A/2024/50

Tipologia: B.III.1.a.2 tipo IA

Tipo di modifica: aggiornamento del Certificate of Suitability del produttore già autorizzato Suzhou Lixin Pharmaceutical CO., LTD., per il principio attivo Hydrochlorothiazide, alla revisione n. CEP 2012-250-Rev 02.

Specialità medicinale: INTERPRIL

Numero AIC e Confezioni: 047086018 - "30 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Codice pratica: N1A/2024/18

Tipologia: B.III.1.a.3 tipo IAIN

Tipo di modifica: aggiunta del produttore Suzhou Lixin Pharmaceutical CO., LTD. per il principio attivo Idroclorotiazide, con il Certificate of Suitability CEP-2012-250-Rev 02, ai fornitori autorizzati.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

L'amministratore delegato
dott. Massimiliano Florio

TX24ADD1886 (A pagamento).

TILLOTTS PHARMA GMBH

Riduzione di prezzo al pubblico di specialità medicinale


Specialità medicinale: ENTOCIR

Confezione: 3 mg 50 capsule rigide a rilascio modificato
AIC: 034734018 Classe A/RR, Prezzo al pubblico: € 42,98.

Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni di cui alle determinazioni AIFA del 3/7/2006 e del 27/9/2006 entreranno in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del S.S.N., dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il procuratore
dott.ssa Daniela Contini

TX24ADD1887 (A pagamento).



COMBE EUROPA S.L.

Sede: Calle Orense 58 - 7° - 28020 Madrid
Codice Fiscale: B28712107

Modifiche secondarie di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.

Medicinale: VAGISIL ANTIMICOTICO 2% crema vaginale (AIC n. 049990017)

Codice pratica: N1A/2023/1602

Tipologia di variazione e modifica apportata: Tipo IAin (C.I.8.a.) Introduzione del riassunto del PSMF.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio.

Un procuratore
dott.ssa Cristina Del Corno

TX24ADD1888 (A pagamento).

ALMUS S.R.L.

Sede legale: via Cesarea, 11/10 - 16121 Genova
Partita IVA: 01575150998

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274

Specialità Medicinale: EZETIMIBE ALMUS

Confezioni e Numeri AIC: 10 mg compresse - AIC n. 045223, tutte le confezioni autorizzate.

Codice pratica n. C1B/2022/1464.

Procedura n. IT/H/0829/001/IB/012/G.

Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 e s.m.:

Grouping of variations di una variazione tipo IB n. B.II.b.1.e), una variazione tipo IAin n. B.II.b.2.c).2, nove variazioni tipo IB n. B.II.b.3.a), una variazione tipo IB n. B.II.b.3.z), una variazione tipo IB n. B.II.b.5.c), una variazione tipo IB n. B.II.b.5.z) , una variazione tipo IA n. B.II.d.2.a), una variazione tipo IAin n. B.II.d.1.h) Aggiunta del sito Actavis Ltd. BLB015-016 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 3000 Malta per le fasi di produzione del bulk, controllo e rilascio dei lotti del prodotto finito; Modifiche minori al processo di produzione del prodotto finito; Modifica dell'holding time di un intermedio; Modifica nella frequenza di un controllo di processo; Eliminazione di un controllo di processo non significativo; Modifica minore di un metodo analitico del prodotto finito; Modifica di un parametro di specifica del prodotto finito per uniformarsi a una monografia generale della Farmacopea Europea.

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.R.I. possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U.R.I.

Un procuratore
Cinzia Poggi

TX24ADD1894 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274

Medicinale: PREGABALIN TEVA ITALIA

Codice Farmaco: 043749 e 043750 (tutte le confezioni autorizzate)

Procedura Europea: DE/H/5004/001-008/IA/031

Codice Pratica: C1A/2023/3399

Tipo di modifica: Tipo IA - A.6 - Modifica apportata: Modifica del codice ATC

Medicinale: VORICONAZOLO TEVA

Codice Farmaco: 042796 (tutte le confezioni autorizzate)

Procedura Europea: NL/H/2585/001-002/IB/021

Codice Pratica: C1B/2023/2051

Tipo di modifica: Tipo IB, C.I.z - Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati in allineamento all'ultima versione dell'EUCAST

È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto relativamente alle confezioni sopra elencate. A partire dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP. I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Un procuratore
dott.ssa Elena Tedeschi

TX24ADD1896 (A pagamento).



TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274

Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO TEVA

Codice farmaco: 036966012, 036966024, 036966036, 036966048

Procedura Europea: NL/H/0371/001/IB/043

Codice pratica: C1B/2023/1985

Tipo di modifica: Tipo IB - B.II.f.1.b.1 - Modifica apportata: Estensione del periodo di validità del prodotto finito da 24 a 36 mesi.

È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto relativamente alle confezioni sopra elencate. A partire dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, all'Etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Un procuratore
dott.ssa Elena Tedeschi

TX24ADD1897 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274

Medicinale: CIQORIN

Codice Farmaco: 042787 (tutte le confezioni autorizzate)

Procedura Europea: DE/H/5758/001-004/IB/023

Codice Pratica: C1B/2023/2777

Tipo di modifica: Tipo IB - C.I.2.a - Modifica apportata: Aggiornamento stampati in accordo al medicinale di riferimento

È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate. A partire dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*

della Repubblica italiana della variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Un procuratore
dott.ssa Elena Tedeschi

TX24ADD1898 (A pagamento).

FARMIGEA S.P.A.

Sede legale: via G.B. Oliva, 6/8 - 56121 Italia
Codice Fiscale: 13089440153

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008 CE e s.m.

Medicinale: MIOVISIN

Codice farmaco: 028930016

Codice Pratica: N1A/2024/33

Tipo di modifica: Grouping di 2 variazioni Tipo IAIN B.II.d.1.h)

Modifiche apportate: Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Aggiornamento del fascicolo al fine di conformarsi alle disposizioni della monografia 10.5, "0520 Parental Preparation". Introduzione dei test Particelle visibili e sub-visibili.

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Le presenti variazioni possono assumersi approvate dal giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U.R.I..

L'amministratore delegato
Mario Federighi

TX24ADD1899 (A pagamento).



TEVA B.V.

Sede: Swensweg, 5 - 2031 GA Haarlem, Paesi Bassi

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274

Medicinale: LATANOPROST RATIOPHARM ITALIA
Codice Farmaco: 039468 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura Europea: NL/H/1406/001/IA/034
Codice Pratica: C1A/2024/146

Tipo di modifica: Tipo IA - A.7 - Modifica apportata: Eliminazione di un sito responsabile del confezionamento secondario, controllo e rilascio dei lotti per il prodotto finito.

È autorizzata la modifica del paragrafo 6 del Foglio Illustrativo relativamente alle confezioni sopraindicate. Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Un procuratore
dott.ssa Elena Tedeschi

TX24ADD1900 (A pagamento).

TEVA B.V.

Sede: Swensweg, 5 - 2031 GA Haarlem, Paesi Bassi

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274

Medicinale: TRABECTEDINA TEVA
Codice Farmaco: 049829 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura Europea: NL/H/5282/001-002/IB/005
Codice Pratica: C1B/2023/2671

Tipo di modifica: Tipo IB - B.I.f.1.b.1 - Modifica apportata: Estensione della durata di conservazione del prodotto finito da 24 a 36 mesi

È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto relativamente alle confezioni sopra elencate. A partire dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, all'Etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di pub-

blicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Un procuratore
dott.ssa Elena Tedeschi

TX24ADD1901 (A pagamento).

THE SIMPLE PHARMA COMPANY LIMITED

Sede legale: Ground Floor, 71 - Lower Baggot Street - D02 P593 - Dublino - Irlanda
Partita IVA: IE3691227RH

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274 e s.m.i.

Medicinale: VITAROS

Codice AIC e confezioni: AIC n. 041332 in tutte le confezioni autorizzate

Codice Pratica: C1B/2023/1533

Tipologia variazioni: single variation di tipo IB, categoria C.I.7.b


Modifica apportata: eliminazione di VITAROS 2 mg/g (AIC 041332014).

In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata al Titolare AIC. A partire dalla data di pubblicazione in G.U.R.I. della variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche al FI e all'etichettatura.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella G.U.R.I., che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella G.U.R.I., che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Un procuratore
Sante Di Renzo

TX24ADD1906 (A pagamento).



POLIFARMA S.P.A.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 e s.m.i.

Titolare: Polifarma S.p.A. - Viale dell'Arte, 69 - 00144 Roma

Specialità medicinale: GRADIENT POLIFARMA

Confezione e numero A.I.C.: tutte le confezioni autorizzate, AIC n. 024430

Codice pratica: N1A/2023/1560

Var. Tipo IA n. B.III.1 a)2: Aggiornamento di un CEP relativo al principio attivo (Flunarizina 2HCl) da parte di un produttore autorizzato (Olon S.p.A.), da: R1-CEP 2004-264-Rev 04 a: Rev 05.

Data implementazione delle modifiche: 20.11.2023.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

L'amministratore delegato
Andrea Bracci

TX24ADD1907 (A pagamento).

PFIZER ITALIA S.R.L.

Sede legale: via Isonzo, 71 - 04100 Latina

Capitale sociale: € 1.000.000.000,00

Codice Fiscale: 06954380157

Partita IVA: 01781570591

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.

Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si informa dell'avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:

Codice Pratica: C1B/2022/2602

N° di Procedura Europea: FI/H/xxxx/WS/114

Medicinale (codice AIC): ARTROTEC; MISOFENAC

Confezioni: ARTROTEC 50 (diclofenac+misoprostol)

10 compresse AIC 029757022, 30 compresse AIC 029757010; 60 compresse AIC 029757034; ARTROTEC 75 (diclofenac+misoprostol)

10 compresse AIC 029757046, 30 compresse AIC 029757059;

MISOFENAC 50 (diclofenac + misoprostol); 10 compresse AIC 029316027, 30 compresse AIC 029316015, 60 compresse AIC 029316039; MISOFENAC 75 (diclofenac + misoprostol)

10 compresse AIC 029316054, 30 compresse AIC 029316041

Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l.

Tipologia variazione: Variazione IB

Tipo di Modifica: C.I.3.z

Modifica Apportata: modifica stampati in accordo al comunicato EMA/CMDh/642745/2022.

È autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.9 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. A partire dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Un procuratore
Federica Grotti

TX24ADD1909 (A pagamento).

PFIZER ITALIA S.R.L.

Sede legale: via Isonzo, 71 - 04100 Latina

Capitale sociale: € 1.000.000.000,00

Codice Fiscale: 06954380157

Partita IVA: 01781570591

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.

Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si informa dell'avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:

Codice Pratica: N1B/2023/1310

Specialità Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica: PROVERA G (medrossiprogesterone acetato) AIC tutte (n.029037)

Titolare AIC: Pfizer Italia s.r.l.

Tipologia variazione: Variazione tipo IB - C.I.7 b)

Tipo di Modifica: Variazione Stampati

Modifica Apportata: Soppressione di un dosaggio farmaceutico

Provera G - 2,5 mg Compresse: 20 compresse, AIC n.029037013

È autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 1-2-3-4.3-6.1-6.5-8-9 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del



Foglio Illustrativo e delle Etichette), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. A partire dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all'etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Un procuratore
Federica Grotti

TX24ADD1910 (A pagamento).

ALFASIGMA S.P.A.

Sede: via Ragazzi del '99 n. 5 - 40133 Bologna (BO)

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i.

Titolare AIC: Alfagma S.p.A.

Regolarità pratica: 16/02/2024

Tipo di modifica: Modifica stampati

Codice pratica: N1A/2024/114

Specialità medicinale: OMEGA 3 Alfagma

Confezioni e numeri di AIC: Tutte - AIC n. 043865017-029

Tipologia variazione: Grouping n. 2 var. di cui n. 1 di tipo IAin: C.I.3.a e n. 1 di Tipo IAin: C.I.z

Modifica apportata: Modifica degli stampati con l'inserimento della "Fibrillazione atriale" con frequenza comune per adeguamento alle conclusioni della procedura PSUSA/00010312/202301 - CMDh 447247/2023 dell'11/10/2023. Aggiornamento dell'indirizzo del sito web per la segnalazione delle reazioni avverse.

È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione in GURI che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella GURI della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi.

Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto D.Lgs.

Un procuratore
dott.ssa Marina Barretta

TX24ADD1911 (A pagamento).

MONICO S.P.A.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE

Codice pratica: N1A/2023/1620

Medicinale: NORADRENALINA TARTRATO 2 mg/ml, 5 fiale (AIC 030799 011)


Tipologia e numero della variazione: variazione B.III.1.a.2)

"Presentazione di un Certificato di Conformità alla Farmacopea Europea aggiornato presentato da un fabbricante già approvato per l'API "Noradrenalina Tartrato" (produttore: Cambrex Profarmaco Milano S.r.l).

Data di implementazione della modifica: dal giorno successivo alla pubblicazione. I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il legale rappresentante
dott. Enrico Monico

TX24ADD1912 (A pagamento).



GALDERMA ITALIA S.P.A.

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.

Specialità medicinale: EPIDUO 0,1%/2,5% gel e EPIDUO 0,3%/2,5% gel

AIC n. 038261 - confezioni: tutte

Specialità medicinale: DIFFERIN 0,1% gel e DIFFERIN 0,1% crema

AIC n. 029309 - confezioni: tutte

Codice Pratica C1B/2023/2065, proc. Eur. n. SE/H/xxxx/WS/723

Grouping variation: 2 Tipo IB n. B.III.1.a.1 - Presentazione nuovo CEP R0-CEP 2021-229-Rev 01 del produttore autorizzato Finorga S.A.S.; Presentazione nuovo R0-CEP 2021-328-Rev 00 del produttore autorizzato HAS Healthcare Advanced Synthesis SA;

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate dalla data di pubblicazione in G.U.R.I. della variazione al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in G.U.R.I. della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in G.U.R.I. della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza della modifica per le variazioni dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.R.I.

Un procuratore speciale
dott.ssa Maria Paola Carosio

TX24ADD1915 (A pagamento).

**ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA
SPLENDORE S.R.L.**

Sede: via Fratelli Bandiera, 26 - 80026 Casoria (NA)

Partita IVA: 04918311210

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i.

Codice pratica: N1A/2024/37

Titolare A.I.C.: Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore S.r.l.

Medicinale: LIDOCAINA CLORIDRATO INTES 40 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose - A.I.C. n. 030977, tutte le confezioni autorizzate.

Variazione di tipo IAIN n. B.III.1.a) 3: introduzione del produttore alternativo S.I.M.S. per la sostanza attiva avente a supporto il Certificate of Suitability CEP 2001-014 - Rev 04.

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella G.U.R.I. possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

L'amministratore unico
Lucia Gelsomino

TX24ADD1931 (A pagamento).

HAMELN PHARMA GMBH

Sede: Inselstraße n. 1 - 31787 Hameln

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274

Codice Pratica: C1B/2023/2976

N. di Procedura Europea: SK/H/0220/001/IB/008

Specialità Medicinale: DESAMETASONE HAMELN
AIC: 048459, tutte le confezioni

Titolare AIC: Hameln Pharma gmbh

Tipologia variazione: Variazione IB C.I.2.a

Tipo di modifica: Modifica stampati

Modifica Apportata: C.I.2.a Attuazione di una o più modifiche del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo, in seguito alla valutazione della stessa modifica per il prodotto di riferimento - Implementazione di modifiche per le quali il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio non è tenuto a presentare nuove informazioni complementari


In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati, relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

A partire dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all'etichettatura.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Un procuratore
dott.ssa Susanna Mecozzi

TX24ADD1936 (A pagamento).



IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.

Codice Fiscale: 10616310156

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento UE 712/2012

Medicinale: PLEYRIS

AIC 041348. Confezioni 071, 083.

Titolare AIC: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l.

N° di Procedura Europea: AT/H/1015/003/IB/033

Codice Pratica C1B/2023/2120

Comunicazione di notifica regolare del RMS Austria del 17/11/2023

Tipologia variazione oggetto della modifica: Tipo IB B.II.a.3.z

Tipo di Modifica: Modifica della composizione (eccipienti) del prodotto finito

In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4 e 6.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

A partire dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all'etichettatura.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Un procuratore speciale
dott.ssa Daniela Mariano

TX24ADD1952 (A pagamento).

INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA**SENESE S.R.L.**

Sede legale: via Cassia Nord, 351 - Monteroni d'Arbia (SI)

Codice Fiscale: 00050110527

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.i.

Titolare AIC: Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l..

Specialità Medicinale: ELETTROLITICA Bilanciata Di Mantenimento Con Glucosio Galenica Senese AIC 029836 - Confezioni: Tutte.

Codice pratica n. N1B/2023/1282.

Specialità Medicinale: ELETTROLITICA Di Mantenimento Con Glucosio Galenica Senese AIC 029837 - Confezioni: Tutte.

Codice pratica n. N1B/2023/1320.

Tipologia e numero della variazione: Variazione di tipo IB n. B.III.1.a.5): Presentazione di un CEP nuovo relativo al principio attivo Glucosio Monoidrato di un nuovo produttore Cargill sl (aggiunta) dove l'acqua è usata nell'ultimo step di sintesi ed il materiale non è esente da endotossine.:

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.R.I.

Il legale rappresentante
dott.ssa Danila Antonia Perillo

TX24ADD1953 (A pagamento).

GENETIC S.P.A.

Sede legale: via G. Della Monica, 26 - 84083 Castel San

Giorgio (SA)

Codice Fiscale: 03696500655

Estratto della comunicazione di notifica regolare ufficio PPA

Codice Pratica n° N1B/2023/1346

Medicinale: MONAST

Codice farmaco: 041034

Codice Pratica n° N1B/2023/1347

Medicinale: LUKANOF

Codice farmaco: 041038


Tipologia variazione oggetto della modifica: Tipo IB: C.I.3.z

Tipo di modifica: Modifica stampati

Modifica apportata: Adeguamento degli stampati in accordo alla conclusione della procedura di follow-up PSUSA/00002087/202107.

Aggiornamento degli stampati all'ultima versione del QRD template. Modifiche editoriali minori.

È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 6.4 e 9 del Riassunto delle Caratteristiche del prodotto e corrispondenti



paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella GURI della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Il legale rappresentante
Rocco Carmelo Pavese

TX24ADD1955 (A pagamento).

SIFI S.P.A.

Partita IVA: 00122890874

Modifica secondaria di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 274/2007 e del Regolamento (CE) 1234/2008 e s.m.

Titolare: SIFI S.p.a. - via E. Patti, 36 - Acì Sant'Antonio (CT).

Codice pratica: N1B/2023/1202.

Medicinale e forma farmaceutica (codice A.I.C.): NETIL-DEX 3 mg/ml / 1 mg/ml gel oftalmico (036452).

Confezioni: tutte le confezioni autorizzate.

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1234/2008 e s.m.: variazione Tipo IB n. B.II.b.4 Modifica della dimensione del lotto del prodotto finito a) Sino a 10 volte superiore alla dimensione attuale approvata del lotto (da 100 kg al range 100-180 kg).

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza della modifica: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il procuratore
Manuela Marrano

TU24ADD1796 (A pagamento).

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Dipartimento III - Servizio 2

Sede legale: via IV Novembre n. 119/A - 00185 Roma (RM), Italia

Richiesta di concessione di derivazione d'acqua da pozzo

Con domanda del 16/01/2024 prot. n. 8052 il Sig. Paleotti Giorgio. ha richiesto la concessione di acqua da pozzo loc. Rimmanne nel Comune di Montelibretti, in misura di totali l/sec 2 e mc/anno 3000 per uso irriguo.

La dirigente del servizio
dott.ssa Paola Camuccio

TX24ADF1947 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Dipartimento III - Servizio 2

Sede legale: via IV Novembre n. 119/A - 00185 Roma (RM), Italia

Richiesta di concessione di derivazione d'acqua da pozzo

Con domanda del 16/01/2024 prot. n. 8051 il Sig. Paleotti Giorgio. ha richiesto la concessione di acqua da pozzo loc. Colle Olivelli nel Comune di Montelibretti, in misura di totali l/sec 2 e mc/anno 3000 per uso irriguo.

La dirigente del servizio
dott.ssa Paola Camuccio

TX24ADF1948 (A pagamento).

CONCESSIONI DEMANIALI

ADSP DEL MAR IONIO

Rinnovo concessione demaniale marittima

Il Presidente dell'AdSP del Mar Ionio, Prof. Avv. Sergio PRETE rende noto che: in applicazione del disposto degli artt. 18 Reg. Cod. Nav. e 18 del Regolamento dell'Autorità medesima "Procedure amministrative in materia di demanio marittimo", è stato pubblicato agli Albi Pretori dell'AdSP, della Capitaneria di Porto di Taranto e del Comune di Taranto, l'Avviso relativo alla domanda pervenuta in data 23.11.2023 e annessa documentazione di supporto e successiva integrazione del 08.02.2024 con la quale la Raccomar Associazione Agenti Raccomandatori Marittimi di Puglia ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale marittima, ex art. 36 Cod. Nav.,



n. 14/2020., afferente l'occupazione e l'uso di un locale al piano terra della Palazzina Servizi "LOTTO 2" da adibire ad ufficio per lo svolgimento delle attività indicate nel relativo Statuto.

Ciò fino al 31.12.2027 e verso la corresponsione del canone demaniale annuo, con prestazione della cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. e quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia e dal Regolamento dell'AdSP "Procedure amministrative in materia di demanio marittimo".

Eventuali domande concorrenti, opposizioni ed osservazioni dovranno essere prodotte all'AdSP entro il termine perentorio di giorni trenta dal 20.02.2024 al 20.03.2024, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la richiesta concessione. Tali domande saranno valutate sulla base dei criteri fissati dall'art. 37 Cod. Nav.. L'Avviso Pubblico completo è reperibile all'indirizzo: <https://port.taranto.it/albopretorio>.

Il presidente
prof. avv. Sergio Prete

TX24ADG1848 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

Concessione demaniale marittima - DEM 4377 - SUAMS 172/2023 - Eurallumina S.p.A. - Istanza di variazione, ex art. 24 Reg. Cod. Nav., delle aree delle opere e delle finalità della concessione demaniale marittima Prat. n. PV 17/018, Reg. n. 23/2021, Rep. 3096, per l'esecuzione della bonifica delle acque di falda mediante barriera idraulico - Porto di Portovesme, Comune di Portoscuso

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

RENDE NOTO che, con istanza pervenuta in data 13.04.2023 - prot.n. 8885, e successive integrazioni del 23.05.2023 prot.n. 12550 e del 10.08.2023 prot.n. 20819, presentate tramite lo Sportello Unico Amministrativo del Mare di Sardegna - Prat. 172/2023, la Società "Eurallumina S.p.A.", con sede legale in Portoscuso (SU), Località Portovesme, C.F. 00142410927, REA n. CA-66511, ha chiesto, con riferimento alla concessione demaniale marittima ad essa assentita, ai sensi dell'art. 18 della Legge 28.01.1994 n. 84 e ss.mm.ii., con atto formale Prat.n. PV 17/018, Reg. n. 23/2021, Rep. 3096, stipulato in data 20.10.2021, avente ad oggetto un tratto di banchina e la retrostante area scoperta per complessivi mq. 25.383,56, nel porto di Portovesme, nel Comune di Portoscuso (SU), per anni 20 (venti), con decorrenza dal 21.03.2021 e scadenza il 20.03.2041, la variazione ex art. 24 Reg. Cod. Nav. dell'estensione rispetto alle aree già assentite, delle opere e delle finalità della concessione medesima, al fine di implementare l'attività di imbarco e sbarco delle materie prime e dei prodotti del processo industriale con l'attività ambientale finalizzata alla bonifica delle acque di falda mediante barriera idraulico, emungimento e successivo trattamento delle acque di falda per la separazione degli agenti contaminati;

INVITA tutti coloro che vi abbiano interesse a presentare, entro 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso per estratto sulla *Gazzetta*

Ufficiale della Repubblica italiana, le osservazioni e/o opposizioni ritenute opportune a tutela di loro eventuali diritti, con l'avvertenza, che trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso al procedimento inerente alla variazione del contenuto della citata concessione demaniale marittima. L'avviso integrale è pubblicato per la libera consultazione sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna: www.adspmaredisardegna.it.

Il presidente
prof. avv. Massimo Deiana

TX24ADG1913 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

Concessione demaniale marittima - DEM 4382 - SUAMS 53/2024 - "e-distribuzione Spa" - Istanza di rilascio di una concessione demaniale marittima, ex art. 36 Cod. Nav., per anni 30 (trenta), di un'area scoperta in Loc. Sa Perdixedda - Vico II La Plaia del Porto di Cagliari, al fine di realizzare una cabina primaria per la trasformazione dell'alta alla media tensione

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

RENDE NOTO con istanza pervenuta in data 19.01.2024 - prot. n. 1663 (SUAMS 53/2024), la Società "e-distribuzione Spa", con sede in Roma (RM) - Via Ombrone n. 2, C.F./P.VA 05779711000, REA RM-922436, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima, ex art. 36 Cod. Nav., per anni 30 (trenta), con eventuale contestuale anticipata occupazione ex art. 38 Cod. Nav., di mq. 3.753 ca di area scoperta in Località Sa Perdixedda del Porto storico di Cagliari, al fine di realizzare una Cabina primaria per la trasformazione dall'alta alla media tensione, in grado di soddisfare i requisiti previsti ai fini della necessaria connessione del futuro impianto di Cold Ironing da realizzare, a cura di questa Autorità, nel Molo Rinascita del Porto di Cagliari;

INVITA tutti coloro che vi abbiano interesse a presentare, entro 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso per estratto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea, le osservazioni e/o opposizioni ritenute opportune a tutela di loro eventuali diritti, con l'avvertenza, che trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso al procedimento inerente il rilascio della concessione di cui all'oggetto.

L'avviso integrale è pubblicato per la libera consultazione sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna: www.adspmaredisardegna.it.

Il presidente
prof. avv. Massimo Deiana

TX24ADG1914 (A pagamento).



ISCRIZIONE DI PRIVILEGIO**POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A.**

Sede: via Giacomo Puccini n. 6 - Roma (RM)

Costituzione di privilegio generale

Con atto in autentica Notaio Nicola Atlante di Roma del 14 febbraio 2024 rep. 69482 racc. 36174, Polo Strategico Nazionale S.p.A. ("Garante") ha concesso in favore di Unicredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Cassa depositi e prestiti S.p.A., BPER Banca S.p.A. e Banco BPM S.p.A. ("Enti Finanziatori"), privilegio generale ex art. 186 D.lgs. 50/2016, le cui disposizioni ancora regolano il rapporto concessorio tra il Garante e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottostante al contratto di finanziamento, per un importo massimo complessivo fino a euro 222.200.000,00, concesso per scambio di corrispondenza il 14/2/2024 dagli Enti Finanziatori al Garante.

Il privilegio è stato trascritto nei registri del Tribunale di Roma il 19 febbraio 2024 al n. 07/2024.

notaio Nicola Atlante

TX24ADJ1920 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI**CONSIGLIO NOTARILE DI BOLOGNA***Trasferimento del notaio dott. Raffaele Bonetti
in altro distretto notarile*

Il Presidente comunica che il Dott. Raffaele Bonetti, Notaio in Bologna, in seguito a concorso per titoli per trasferimento di Notai in esercizio del 31 maggio 2023

emesso nel decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia in data 26 settembre 2023, pubblicato nella *G.U.* Serie Generale n. 227 del giorno 28 settembre 2023, prorogato di novanta giorni con decreto dirigenziale in data 25 ottobre 2023 rilasciato in data 26 ottobre 2023 in copia conforme, a far data dal giorno 16 febbraio 2024, data di consegna dei registri, repertori, del sigillo e di quant'altro previsto per legge, non apparterrà più al Distretto Notarile di Bologna e verrà trasferito nel Distretto Notarile di Frosinone

Bologna, 16 febbraio 2024

Il presidente del Consiglio Notarile di Bologna
Alberto Valeriani

TX24ADN1835 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO*Cessazione dall'ufficio di notaio
della dott.ssa Alba Maria Ferrara*

Il Presidente del Consiglio Notarile di Milano notifica che la dott.ssa Alba Maria Ferrara, con sede in Milano, è dispensata, a sua domanda, dall'esercizio delle funzioni notarili a seguito di D.D. 11.01.2024.

La cessazione del notaio dall'esercizio delle funzioni notarili avrà effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presidente
Carlo Munafò

TX24ADN1875 (Gratuito).



GAZZETTA UFFICIALE

 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
 validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 6,10

